


1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DIREZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEDIA DI COMUNICAZIONE  
Anno 137<sup>e</sup> - Numero 38

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 settembre 1996.

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE



# S O M M A R I O

---

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 857.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 27 maggio 1996.

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminazione della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza preventivo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma)

Pag. 13

- N. 858.** Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Como del 2 aprile 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale dei diritti - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 384 e 486 del 1990, 283 e 442 del 1993 e 188/1995.**

[Legge 11 luglio 1992, n. 333 (*recte*: decreto-legge) art. 5-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 1992 n. 359 (*recte*: 8 agosto 1992) modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma].

(Cost., artt. 3, 10, primo comma, 24, secondo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 113, primo comma) . . . . . » 15

- N. 859.** Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Ravenna del 10 marzo 1990.

**Contenzioso tributario - Pronuncia di accoglimento di ricorso presentato da uno solo dei coobbligati all'imposta (nella specie INVIM) - Mancata estensione degli effetti favorevoli della pronuncia agli altri coobbligati solidali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/1968).**

(Cost., art. 3) . . . . . » 19

## N. 860. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 7 maggio 1996.

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) ..... Pag. 20

## N. 861. Ordinanza del tribunale di Foggia del 15 gennaio 1996.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24) » 22

## N. 863. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 14 febbraio 1996.

**Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Approvazione da parte della regione di strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni - Introduzione dell'istituto del silenzio-assenso - Ritenuta inammissibilità, secondo il giudice rimettente sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, dello stesso in settori dell'ordinamento caratterizzati da elevato tasso di discrezionalità - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso dei limiti della competenza regionale in materia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 302/1988, 393/1992, 408/1995 e 25/1996.**

(Legge regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 14, art. 4, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 9, 97 e 117) ..... » 24

## N. 864. Ordinanza del pretore di Venezia del 30 novembre 1995.

**Edilizia e urbanistica - Costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico dei comuni di Venezia e Chioggia - Concessione in sanatoria - Applicazione dell'istituto del silenzio-assenso nel caso di mancato parere contrario entro un termine determinato - Omessa previsione della «presenza necessaria» nel relativo procedimento del «parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico» (regione o ente delegato) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di conformità dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di imparzialità e buon andamento della p.a., della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 393/1992 e 194/1993.**

(Legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 1-bis, terzo comma; legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 5).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118) » 28

- n. 865. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 maggio 1996.

**Processo penale - Udienza preliminare - Difetto di imputabilità per infermità mentale - Impossibilità per il giudice dell'udienza preliminare, a seguito della sentenza n. 41/1993 della Corte costituzionale, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Asserita irragionevolezza.**

**Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - Obbligatorietà di detta sospensione derivante dall'impossibilità per il giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Asserita irragionevolezza.**

(C.P.P. 1988, artt. 425 e 71).

(Cost., art. 3) ..... Pag. 35

- n. 866. Ordinanza del pretore di Forlì del 7 dicembre 1995.

**Trasporto - Trasporto nazionale di merci su strada a sistema tariffario obbligatorio - Risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate - Limitazione della responsabilità del vettore salvo che per i danni prodotti con dolo o colpa grave a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 420/1991 - Mancanza di identica disciplina anche per i trasporti nazionali di merci su strada non soggetti a sistema tariffario obbligatorio - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.**

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 41) ..... » 38

- n. 867. Ordinanza del tribunale di Foggia del 2 febbraio 1996.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) ..... » 39

- n. 868. Ordinanza del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1995.

**Impiego pubblico - Docenti universitari della facoltà di medicina svolgenti attività assistenziale oltre a quella didattica - Corresponsione di un'indennità non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità - Mancata previsione di un compenso adeguato per lo svolgimento dell'attività assistenziale - Deteriore trattamento dei docenti universitari svolgenti anche attività assistenziale con incidenza sui principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione - Riferimento alla sentenza n. 126/1981 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata dal giudice rimettente.**

(Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 102).

(Cost., artt. 3 e 36) ..... » 41

N. 870. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 1° febbraio 1996.

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) ..... Pag. 45

N. 871. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 1° febbraio 1996.

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) ..... » 48

N. 872. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Lecce del 29 marzo 1996.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Agevolazioni tributarie - Pensioni privilegiate ordinarie - Lamentata mancata previsione di esenzione dall'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, peraltro da circolare dell'amministrazione finanziaria, per le pensioni di invalidità INAIL.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) ..... » 48

N. 873. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Lecce del 29 marzo 1996.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Agevolazioni tributarie - Pensioni privilegiate ordinarie - Lamentata mancata previsione di esenzione dall'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, peraltro da circolare dell'amministrazione finanziaria, per le pensioni di invalidità INAIL.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) ..... » 51

n. 874. Ordinanza del pretore di Bari del 31 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38) ..... *Pag.* 51

n. 875. Ordinanza del pretore di Bari del 31 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38) ..... » 55

## N. 876. Ordinanza del pretore di Bari del 31 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38) ..... Pag. 56

## N. 877. Ordinanza del pretore di Bari del 31 maggio 1996.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38) ..... » 57

**n. 878. Ordinanza del pretore di Bari del 31 maggio 1996.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).**

**(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38) .....**

**Pag. 58**

**n. 879. Ordinanza del pretore di Bari del 22 aprile 1996.**

**Elezioni - Disciplina delle campagne elettorali - Violazioni commesse da emittenti televisive private operanti in ambito locale - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria minima di lire cinquanta milioni - Lamentata eccessività - Irragionevole parità di trattamento rispetto alle emittenti operanti in ambito nazionale - Lesione dei principi di solidarietà e di libera manifestazione del pensiero - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa.**

**(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, primo comma).**

**(Cost., artt. 2, 3, 21, 41 e 97)**

**» 59**

**n. 880. Ordinanza del pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, del 25 marzo 1996.**

**Sindacati e libertà sindacale - Diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori - Esercizio limitato, per effetto della abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma impugnata, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi - Lesione della tutela dei diritti inviolabili, per essere il sindacato indotto a sottoscrivere accordi anche non consoni agli interessi dei rappresentati - Disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali in base alla sottoscrizione di contratti collettivi, indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentatività delle stesse - Violazione del principio della libertà sindacale.**

**(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312).**

**(Cost., artt. 2, 3 e 39) .....**

**» 62**

## N. 881. Ordinanza del pretore di Livorno del 22 maggio 1996.

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Incompatibilità alle celebrazioni del giudizio per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata - Ritenuta possibilità di indefinita reiterazione della medesima richiesta dinanzi ai diversi giudici chiamati di volta in volta a pronunciarsi in merito - Irragionevolezza - Violazione del principio del giudice naturale e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione.**

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3, 25 e 97) ..... Pag. 65

## N. 882. Ordinanza del pretore di Milano del 24 aprile 1996.

**Processo penale - Rimessione del processo ad altro giudice - Richiesta da parte dell'imputato - Competenza della Corte di cassazione - Divieto per il giudice di pronunciare sentenza in attesa della decisione - Possibile riproposizione per nuovi motivi - Pericolo di prescrizione dei reati in caso di ripetute nuove richieste - Lamentata omessa previsione di sindacato del giudice di merito sull'istanza anche nel caso di reiterazione basata su elementi solo apparentemente nuovi - Irragionevolezza con incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e di quello del giudice naturale precostituito per legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 46, terzo comma, 47, primo e secondo comma, 48, quarto comma, e 49 secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112) » 67

## N. 883. Ordinanza della pretura di Bari, sezione distaccata di Bitonto, del 2 maggio 1996.

**Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Omesso versamento o pagamento tardivo di contributi previdenziali - Estinzione dell'illecito amministrativo limitata ai soggetti già iscritti che risultano ancora debitori per contributi e premi omessi o pagati tardivamente - Mancata previsione dell'estinzione altresì degli illeciti per coloro che, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 259/1990, abbiano già versato l'importo delle somme aggiuntive - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18).

(Cost., art. 3) ..... » 69

## N. 884. Ordinanza del tribunale di Cassino del 26 gennaio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenze sul diritto di proprietà.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma) » 70

n. 885. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli del 18 marzo 1996.

**Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-bis della legge n. 354/1975) - Facoltà del Ministro di grazia e giustizia di sospendere per motivi di ordine e di sicurezza l'applicazione del regime carcerario ordinario e di sostituirlo con un regime particolarmente restrittivo - Lamentata mancata previsione di limiti temporali, data la possibilità di proroghe ripetute - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Violazione dei principi di legalità di difesa e di inviolabilità della libertà personale - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113) ..... Pag. 71

n. 886. Ordinanza del pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, del 6 giugno 1996.

**Corruzione di minorenni - Abrogazione dell'art. 530 del c.p. che prevedeva e puniva come reato la commissione di atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici e sostituzione con la diversa figura criminosa di atti sessuali su minori di anni quattordici - Lamentata privazione di tutela penale da abusi sessuali dei minori di età compresa tra i sedici ed i quattordici anni - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo e sui principi di tutela della famiglia, dell'infanzia e della salute.**

(Legge 15 febbraio 1996, n. 66, art. 1).

(Cost., artt. 2, 29, 31 e 32) ..... » 77

n. 887. Ordinanza del pretore di Macerata del 31 maggio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.**

(D.-L. 3 maggio 1996, n. 246; d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 77 e 24) ..... » 80



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 857

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1996 dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Caddia Ivanfranco ed altro*

**Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminazione della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza preventivo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.**

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale. Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati specificati in epigrafe per i reati di cui agli articoli: 81 cpv. e 323, secondo comma c.p., 110 e 323, secondo comma c.p., 346, secondo comma c.p..

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 del c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996) di illegittimità costituzionale dell'art. 323, secondo comma, c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, secondo comma c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, primo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma della Costituzione e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi. Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonché, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per se stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminazione applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori, il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonché in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/65 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonché, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va trascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la Suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgano decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria» che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a. L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 della Costituzione: da un lato perché consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perché genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente; appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale. La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25 secondo comma e 97, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, comma secondo del c.p.;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Piacenza, addì 27 maggio 1996

*Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU*

N. 858

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Leoni Davidino e comune di Lurate Caccivio*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. sul diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale dei diritti - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 384 e 486 del 1990, 283 e 442 del 1993 e 188/1995.**

[Legge 11 luglio 1992, n. 333 (*recte*: decreto-legge) art. 5-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 1992 n. 359 (*recte*: 8 agosto 1992) modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma].

(Cost., artt. 3, 10, primo comma, 24, secondo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma e 113, primo comma).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile tra Leoni Davidino e il comune di Lurate Caccivio, contumace.

A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento vertente tra Davidino Leoni e il comune di Lurate Caccivio.

Nel corso di una udienza istruttoria l'attore ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, sesto comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nel testo novellato dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per violazione degli artt. 3; 97, primo comma; 113, primo comma; 24, secondo comma; 42, secondo comma; 10, primo comma, della Costituzione.

L'art. 5-*bis*, primo comma, stabilisce i criteri per liquidare la indennità di espropriazione per le aree edificabili e consente di corrispondere al proprietario espropriato una somma che viene determinata sulla media del valore venale e del reddito dominicale dei terreni ridotta del 40%.

Il secondo comma prevede che tale riduzione del 40% non sia applicata se il soggetto espropriato conviene la cessione volontaria del bene.

Il sesto comma così come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recita «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La questione di legittimità costituzionale della suddetta norma appare rilevante ai fini della decisione: infatti l'attore ha chiesto il risarcimento del danno subito per l'illegittima apprensione (attraverso radicale trasformazione) di un'area di sua proprietà da parte del comune.

I motivi di censura della disciplina applicabile alla fattispecie *sub iudice* sono i seguenti:

1. — Violazione dell'art. 3 per irragionevole equiparazione di situazioni disomogenee.

Come è noto, il trasferimento della proprietà di un suolo del privato ad una pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera pubblica, può avvenire o a seguito di un procedimento espropriativo (culminante nel decreto di esproprio o nella cessione bonaria) o attraverso l'apprensione materiale del fondo (c.d. occupazione *sine titulo*) e la radicale trasformazione dell'area (c.d. accessione invertita). Quest'ultimo modo di acquisto della proprietà trova la sua fonte nell'univoco indirizzo giurisprudenziale dei giudici di merito e di legittimità (l'archetipo di questo filone interpretativo è dato da due sentenze della Cassazione 8 giugno 1979, n. 3242 e n. 3243 e, soprattutto, dalla pronuncia n. 1464/1983) e nelle stesse pronunce della Corte costituzionale (sentenze 31 luglio 1990, n. 384 e 27 dicembre 1990, n. 486).

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da sempre tenuto distinte queste due forme di acquisizione della proprietà privata. L'una, infatti, presuppone una attività lecita della pubblica amministrazione, l'altra, invece, una attività illecita (spossessamento da parte della p.a. del fondo privato irreversibilmente trasformato mediante l'insediamento su di esso di un'opera pubblica, nelle ipotesi di mancanza di provvedimento ablatorio o di decreto espropriativo dichiarato illegittimo). La prima, in quanto compiuta nel rispetto della legalità, è indennizzabile attraverso la corresponsione di una somma che, pur non corrispondendo alla perdita effettivamente sofferta dall'espropriato ne costituisce, comunque, un serio ristoro (art. 42 della Costituzione 834 c.c.); la seconda, invece, integrando gli estremi della responsabilità aquiliana è risarcibile *ex art.* 2043 c.c.

Anche il legislatore nella formulazione dell'art. 5-*bis* (che originariamente non conteneva il richiamo al risarcimento dei danni) sembrava sancire questa distinzione assicurando al proprietario legittimamente espropriato una consistente frazione del valore venale dell'immobile e lasciando permanere, nel silenzio della norma, l'integrale ristoro per quello che aveva, invece, subito l'occupazione acquisitiva.

In questo senso si era anche pronunciata la Corte di cassazione (sent. 4 maggio 1995, n. 4853) chiarendo che, per la determinazione della somma corrispondente al risarcimento del danno da occupazione espropriativa, sono inapplicabili i criteri stabiliti dall'art. 5-*bis* per l'indennità di espropriazione. Analogamente la Corte costituzionale nella sentenza del 16 dicembre 1993 emessa in esito all'impugnazione dell'art. 5-*bis* della legge n. 159 aveva statuito che legittima espropriazione ed illecita ablazione della proprietà configurano due fattispecie «assolutamente divaricate e non confondibili» sottolineando come nel primo caso il rispetto dei presupposti formali e sostanziali del procedimento costituisce adeguata garanzia per il privato, mentre, nel secondo, la sottrazione al controllo del rispetto di tali requisiti, giustifica le conseguenze più gravose per l'ente espropriante.

Con la modifica del sesto comma dell'art. 5-*bis* a seguito della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che recita «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono ancora stati determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto», il legislatore ha ritenuto di dover equiparare la ipotesi del procedimento espropriativo *secundum legem* a quella che, invece, si colloca fuori dai canoni di legalità.

In sostanza, la norma ha reso omogenee (con manifesta irragionevolezza) due fattispecie che, pur producendo un effetto identico (perdita definitiva della proprietà dell'area da parte del privato) hanno geni diverse (come sottolineato dalla recentissima sentenza della Corte cost. 23 maggio 1995, n. 188): l'una nell'atto lecito, ove le garanzie procedurali compensano il minor ristoro per la perdita del bene (indennità), l'altra nell'illecito ove il maggiore ristoro (risarcimento dei danni) compensa una condotta *contra legem*.

Oltre che per quanto fin qui rilevato, la violazione dell'art. 3 della Costituzione si appalesa anche sotto un diverso profilo.

Infatti, l'art. 5-*bis*, secondo comma, stabilisce che «la riduzione del 40% del valore del bene come determinato secondo il primo comma della norma non si applica nel caso in cui il soggetto espropriato convenga, durante la fase del procedimento espropriativo, la cessione bonaria del bene».

Appare di tutta evidenza che la «riduzione» non può trovare applicazione in quei casi in cui il proprietario sia già stato legittimamente espropriato o abbia comunque perso il suo diritto a seguito di accessione invertita. Infatti, essendosi ormai verificato l'acquisto in capo alla p.a. l'ente pubblico non avrà alcun interesse (anzi avrà ovviamente un interesse contrario) al raggiungimento di intese con il privato.

Ravvisata la irragionevolezza della scelta legislativa, la Corte costituzionale con sentenza 16 giugno 1993, n. 283, ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 5-*bis* nella parte in cui non prevede in favore di soggetti già espropriati al momento di entrata in vigore della citata legge e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità con l'esclusione della riduzione del 40% previsto dal cit. art. 5-*bis*, secondo comma, decreto-legge n. 333 in caso di cessione volontaria.

Risolto così il problema per i proprietari già espropriati rimane, invece, attuale quello di chi ha subito la radicale trasformazione del fondo con acquisto dell'area a titolo originario in capo alla p.a.

In questo caso, infatti, come già detto, manca la possibilità di addivenire ad una cessione bonaria (il bene è già della p.a.) e non sussiste neppure la possibilità di «accettare» l'indennità di espropriazione non ancora diventata incontestabile; infatti, non essendo stato attivato il procedimento, è insussistente il parametro base cioè l'indennità provvisoria da «accettare».

Così paradossalmente coloro che hanno subito l'illecito non solo non ottengono il pieno risarcimento del danno ma, anzi, vengono indennizzati attraverso una somma inferiore rispetto a quella che compete a chi è espropriato nell'osservanza delle garanzie procedurali.

2. — Violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione che dispone: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

La omogeneizzazione delle due fattispecie della legittima espropriazione e dell'illegittimo spossessamento del fondo privato con accessione invertita a favore della p.a., produce come effetto la deresponsabilizzazione della pubblica amministrazione. Infatti, equiparare la situazione lecita a quella illecita significa vanificare le garanzie poste dalla legge a tutela del cittadino espropriato, significa privare il precetto della sanzione: in ultima analisi, significa togliere ogni valore alle norme, sancite a pena di nullità, delle procedure che danno facoltà di proporre osservazioni al piano di esproprio, che fissano termini per il deposito e la pubblicazione nelle forme prescritte di determinati atti, che obbligano ad indicare al momento della dichiarazione di pubblica utilità, i termini per il compimento di lavori e delle espropriazioni, che impongono un termine finale per le occupazioni temporanee e che disciplinano la terminazione della indennità provvisoria di espropriazione (legge n. 865/1971). È di tutta evidenza che la pubblica amministrazione, potendo ottenere lo stesso effetto (acquisizione del bene) col medesimo costo (anzi, come già detto, risparmiando con l'accessione invertita) sceglierà di spossessare il privato attuando la condotta illecita più immediata e non sindacabile piuttosto che attraverso l'attività procedimentalizzata, garanzia del buon andamento e della imparzialità della p.a.

In sostanza, la norma di cui si lamenta la incostituzionalità incoraggia comportamenti contrari alla legge.

Infatti l'illecita condotta di quelle amministrazioni che omettano di osservare il procedimento garantistico prescritto dallo speciale ordinamento di settore, non può trovare alcun deterrente quante volte indennizzo e risarcimento coincidono.

In tale modo esse sono *legibus solutae*, dal momento che possono evitare l'apertura del procedimento prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 («nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), che è legge regolatrice dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Esse sono, inoltre, dispensate dal controllo sugli atti prescritto dall'art. 130 della Costituzione, e sono indifferenti agli esiti del contenzioso giurisdizionale amministrativo, poiché dall'annullamento degli atti deriverebbe l'illiceità della espropriazione e quindi la corresponsione di un risarcimento pari all'indennizzo comunque dovuto per l'espropriazione.

L'equiparazione delle occupazioni illegittime e quelle legittime ottiene dunque l'effetto di escludere la responsabilità per fatto illecito dell'amministrazione ex art. 2043 c.c., nonché di escludere la responsabilità del funzionario del procedimento ex lege n. 241.

3. — Per violazione dell'art. 113, primo comma, della Costituzione che dispone: «Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa».

L'art. 5-bis, sesto comma, equipara gli effetti della perdita della proprietà per fatto illecito a quelli della perdita del bene per legittima espropriazione.

Questa parificazione determina, nella sostanza, la conseguenza di vanificare la tutela giurisdizionale da parte di chi ha illegittimamente subito la perdita del diritto di proprietà. Il proprietario illegittimamente spossessato non avrebbe alcun interesse ad agire un giudizio per sentir dichiarare la violazione da parte della p.a. delle norme procedurali poste a garanzia del cittadino: a tale declaratoria non seguirebbero, infatti, le conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento per le condotte *contra legem* dei soggetti di diritti, bensì, la equiparazione, sotto il profilo degli effetti, della condotta lecita a quella illecita.

4. — Per violazione dell'art. 24, secondo comma: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

La norma in impugnazione, riferendo l'entità del risarcimento all'indennità di espropriazione, sembra ammettere solo il danno correlato alla pura e semplice perdita del titolo domenicale sul bene escludendo addirittura l'allegazione di fatti relativi al danno ulteriore rispetto alla perdita pura e semplice del titolo di proprietà.

Il diritto al risarcimento dei danni, riconosciuto dall'ordinamento a fronte di qualsiasi illecito e nei confronti di qualunque soggetto di diritti (anche della p.a. in virtù di una giurisprudenza divenuta ormai univoca), e posto a garanzia dell'osservanza delle leggi da parte di chiunque, viene privato, in concreto, della possibilità di essere azionato quando la pubblica amministrazione illegittimamente spossessa la proprietà privata.

5. — Per violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione secondo cui: «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» e «La proprietà privata può essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo espropriata per motivi di interesse generale».

Dall'art. 42 della Costituzione si evince che i modi di acquisto della proprietà sono: 1) quelli regolati dal codice civile; 2) quello derivante dal procedimento espropriativo nei casi (e secondo le garanzie) stabilite dalla legge. In questa seconda ipotesi, data la necessità di contemperare l'interesse pubblico a quello privato l'amministrazione non è tenuta a pagare il valore venale del bene ma un indennizzo cioè un serio ristoro (ossia una frazione non irrisoria del valore venale). La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (da ultimo 23 maggio 1995, n. 188) hanno ricostruito il fenomeno della accessione invertita come modo di acquisto della proprietà a titolo originario non riconducibile né comparabile ad uno schema traslativo come quello proposto dall'art. 42 della Costituzione. Si legge nella citata giurisprudenza che l'elemento qualificante della occupazione acquisitiva è «l'azzeramento del contenuto sostanziale del diritto ... e la nullificazione del bene che ne costituisce oggetto», la «vanificazione» cioè «della individualità pratico-giuridica» dell'area occupata, in conseguenza della «materiale manipolazione dell'immobile nella sua fisicità» che ne comporta una «trasformazione cos totale da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo». In sostanza la Corte costituzionale esclude la equiparabilità della fattispecie della occupazione acquisitiva a quella della espropriazione per pubblica utilità. Ne consegue che l'accessione invertita deve trovare la sua disciplina nel codice civile come fenomeno di perdita del diritto in capo al privato a seguito dell'illecito (2043 c.c.) della p.a. e acquisto a titolo originario da parte di quest'ultima del fondo a seguito della radicale trasformazione dello stesso.

Ma se ciò è vero, dalla genesi illecita di questo modo di acquisto della proprietà, devono essere tratte tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano e cioè il diritto al risarcimento del danno e non solo (come da consolidata giurisprudenza) la prescrizione quinquennale del diritto.

Viceversa, sganciare questa fattispecie acquisitiva dalla disciplina codicistica per ricondurla nelle sue conseguenze, alla espropriazione legittima significa attuare un fenomeno di espropriazione larvata (perché non procedimentalizzata) ben conosciuto dal nostro legislatore, troppo spesso pressato dalla necessità di risolvere situazioni contingenti.

6. — Sulla violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione per il quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute».

L'art. 1 del protocollo addizionale della convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritto a Roma il 4 novembre 1950 e ratificato con legge 4 agosto 1955, n. 848, dispone che «ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni» e che «nessuno può essere privato della proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale».

Nella fattispecie, si consente invece che la privazione della proprietà, consumata al di fuori delle condizioni previste dalla legge interna e internazionale sia priva di ristoro quanto di sanzione.

Anche in questa occasione il legislatore ha mostrato di essere incurante delle esperienze comparatistiche adottate nei principali paesi della comunità europea dove prevale il criterio del valore venale per la determinazione della stessa indennità da corrispondere al privato per l'ablazione del bene con la possibilità anche di un risarcimento in forma specifica attraverso la cessione all'espropriato di altro immobile di valore pari a quello trasformato in opera pubblica.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, della legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 1992, n. 359, così come modificato dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 gennaio 1995, n. 549, in relazione agli artt. 3; 97, primo comma; 113, primo comma; 24, secondo comma; 10, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Como, addì 2 aprile 1996

*Il giudice istruttore: LUPO.*

## N. 859

*Ordinanza emessa il 10 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Faenza contro Partisani G. Giacomo ed altra.*

**Contenzioso tributario - Pronuncia di accoglimento di ricorso presentato da uno solo dei coobbligati all'imposta (nella specie INVIM) - Mancata estensione degli effetti favorevoli della pronuncia agli altri coobbligati solidali - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/1968).**

**(Cost., art. 3).**

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall' Ufficio del registro di Faenza (Partisani e Bosi) avverso dec. n. 16 del 20 gennaio 1988 della commissione tributaria di primo grado di Ravenna.

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante della finanza ed il sig. Partisani Gastone;

Udito il relatore Scalini dott. Paolo;

## RITENUTO IN FATTO

Con atto registrato il 15 giugno 1984 Partisani Gian Giacomo, Bosi Liliana e Tumidei Edmeo, proprietari *Pro-indiviso* di un fondo rustico sito in Castrocara Terme, della superficie di ettari 53.79.20 vendevano il detto fondo dichiarato di L. 130.000.000, elevato in sede di accertamento a L. 150.600.000.

Avverso l'avviso di accertamento proponeva ritualmente ricorso avanti la commissione tributaria di primo grado il solo Tumidei Edmeo.

Poiché erano decorsi i termini per proporre appello, l'ufficio notificava in data 11 dicembre 1986 a Partisani Gian Giacomo e Bosi Liliana (che non avevano proposto ricorso avverso, l'avviso di accertamento) avviso di liquidazione della imposta complementare INVIM, liquidava sul valore resosi definitivo nei confronti del Partisani e della Bosi.

Avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta proponevano ricorso alla commissione di primo grado, il Partisani e la Bosi, e la commissione accoglieva il ricorso ritenendo fondata la doglianza in quanto sono da ritenere applicabili, nei confronti della parte, vincolata da solidarietà passiva, gli effetti favorevoli derivanti dalla pronuncia ottenuta da uno dei coobbligati a seguito di ricorso separatamente proposto dal detto coobbligato.

L'ufficio ha proposto appello avverso la decisione della commissione di primo grado sostenendo che non possono estendersi alla parte non ricorrente, i favorevoli effetti di una pronuncia sostenuta da un coobbligato, e che, anzi, proprio l'inerzia dei contribuenti Partisani e Bosi aveva dato impulso agli atti diretti al conseguimento del credito d'imposta, mediante la notifica dell'avviso di liquidazione.

Avanti questa commissione, i contribuenti hanno in via principale, insistito nel rigetto dell'appello dell'ufficio e conseguente conferma della decisione della commissione di primo grado ed in subordine hanno prospettato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto — nel caso di solidarietà passiva — il favorevole risultato ottenuto da uno dei coobbligati si estende agli altri, anche se non ricorrenti.

La questione prospettata appare sicuramente rilevante rispetto alla presente controversia.

Sostiene l'Ufficio che l'efficacia del giudicato proposto da uno solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento è diretto (nella specie, il Tumidei), permane *inter partes* e non si estende a coloro che non hanno impugnato l'atto (nella specie, il Partisani e la Bosi), sia nei risultati vantaggiosi che sfavorevoli.

Ciò in quanto, essendo l'atto di accertamento atto plurimo (nel senso di atto che riferendosi a soggetti diversi, al cui pagamento dell'imposta sono contemporaneamente obbligati più soggetti passivi, pone in essere altrettanti provvedimenti ciascuno dei quali può restare in vita o cadere indipendentemente della sorte degli altri secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione), se questo non viene impugnato nel termine di decadenza da uno dei soggetti cui esso si riferisce, l'atto stesso si rende definitivo nei suoi confronti.

Al contrario, tuttavia, sta la giurisprudenza che è nel senso sostenuto dai contribuenti, e la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 1968 ebbe a riconoscere a ciascun condebitore la possibilità di difesa autonoma del proprio interesse.

Il caso di specie è in certo qual modo il contrario di quello allora esaminato, ma resta, come allora, la situazione di disparità di trattamento che si verrebbe a creare se non si estendessero, anche ai ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto da altro coobbligato, essendo l'obbligazione di una imposta inscindibile.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in relazione art. 3 della Costituzione;*

*Ordina sospendersi il presente giudizio;*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni.*

Ravenna, addì 10 marzo 1990

*Il presidente relatore: SCALINI*

96C1178

N. 860

*Ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dalla corte d'appello di Napoli  
sull'istanza di ricusazione proposta da Esposito Margherita ed altro*

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare, ufficio quinto, presso il tribunale di Napoli, dott. Luigi Esposito, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a partecipare a detta udienza, avendo in precedenza emesso ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.

FATTO E DIRITTO

Esposito Margherita e Cioffi Eduardo, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei loro confronti dal p.m. presso il tribunale di Napoli e di fissazione dell'udienza preliminare, depositavano in data 25 gennaio 1996 dichiarazione di ricusazione del g.u.p. dott. Luigi Esposito, motivata dal fatto che questi aveva emesso a loro carico, nello stesso procedimento, ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere: eccepivano l'incompatibilità del giudice a partecipare all'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., trattandosi di ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini prelimina-

riche abbia applicato una misura cautelare personale e, gravatamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato.

Procedutosi con le forme di cui all'art. 127 c.p.p., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio osserva la Corte:

1) l'istanza è ammissibile in quanto proposta da Esposito Margherita e Cioffi Eduardo nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale pervenute a carico loro e di altri presso l'ufficio quinto del g.i.p. (n. 8579/1994);

2) non sussiste la ragione di incompatibilità sollevata dagli imputati, atteso il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p., che rende la norma stessa insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, e non potendo la stessa farsi discendere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, per l'assenza di disposizioni che consentano di estendere la dichiarata costituzionalità dell'art. 34, secondo comma c.p.p. a fattispecie diversa da quella esaminata;

3) va invece ritenuta, conformemente all'orientamento espresso da altre Sezioni di questa Corte, la rilevanza ai fini del procedimento di ricusazione in corso e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., come sollevata dagli imputati, per le seguenti considerazioni:

a) la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 432/1995, ha affermato il principio che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio non di mera legittimità, ma di merito — sia pure prognostico ed allo stato degli atti — sulla colpevolezza dell'indagato: una valutazione nel merito della *res iudicanda*.

A tale conclusione la Corte costituzione è pervenuta anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della legge 8 agosto 1995, n. 332 che impone al giudice, per l'applicazione di una misura cautelare personale, un più pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, emersi dall'attività di indagine del p.m., e l'obbligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che assumano rilevanza, pena la nullità del provvedimento applicativo;

b) nell'udienza preliminare l'accertamento che il giudice è tenuto a compiere, pur essendo di ordine processuale per la finalità di introduzione o meno del giudizio, non può prescindere da una valutazione di merito di tutti gli elementi probatori: la legge 8 aprile 1993, n. 105, abrogatrice del criterio dell'«evidenza» richiesto dall'art. 425 c.p.p., ha ampliato i poteri decisori del g.u.p., tenuto ora a valutare la ricorrenza di cause di proscioglimento non più con esclusivo riferimento al parametro dell'evidente infondatezza dell'accusa, bensì utilizzando più ampie regole di giudizio attraverso il controllo di merito degli elementi probatori. Detti poteri valutativi, in quanto non più limitati al mero controllo di legittimità e correttezza delle fonti di prova, possono essere assimilati a quelli attribuiti al giudice del dibattimento, allorché rimanga immutato il quadro probatorio; la diversità di apprezzamento di quest'ultimo, nel caso di acquisizione di ulteriori prove, è del resto solo di ordine quantitativo e non qualitativo;

c) consegue che il g.i.p. il quale abbia applicato una misura cautelare personale, così compiendo una prima valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, ha adottato una pronuncia suscettibile di influenzare lo svolgimento della sua successiva attività di g.u.p. e, in particolare, di condizionare la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato al giudizio di merito, che andrà ad affermare in sede di emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;

d) ciò posto, appare in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 della Costituzione l'art. 34, comma secondo c.p.p. nella parte in cui non prevede detto caso d'incompatibilità.

La diversità di trattamento è ravvisabile nei confronti di coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del g.u.p. sarà frutto di un approccio valutativo non pregiudicato.

La lesione del diritto di difesa è conseguenza inevitabile del possibile condizionamento che può inquinare il convincimento di detto giudice per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso.

L'identità soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità di fondamento dell'accusa, ed il g.u.p. chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio è idoneo a determinare (o far paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice, riflessa nel presidio della precostituzione del giudice naturale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;*

*Sospende il procedimento di ricusazione in corso;*

*Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricusato, dott. Luigi Esposito, sospenda ogni attività processuale nei confronti degli imputati ricusanti Esposito Margherita e Cioffi Eduardo, ad eccezione degli atti urgenti;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, ufficio quinto, agli imputati Esposito Margherita e Cioffi Eduardo, al p.g. in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli, addì 7 maggio 1996

*Il presidente est.: DE CRISTOFARO*

*I consiglieri: DEL BENE - CURTO*

96C1179

N. 861

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Masciavé Riccardo ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore di Masciavé Mauro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia confermato ex art. 309 c.p.p. l'ordinanza di custodia cautelare;

Rilevato che nel proc. pen. n. 7/93 a carico del predetto imputato due dei componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzione di componenti del tribunale del riesame, hanno emesso in data 18 maggio 1992 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di ass. per delinquere e truffa ascritti a carico del predetto;

che all'udienza odierna fissata per la conclusione finale, il difensore dell'imputato, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei termini indicati in premessa; sentiti all'odierna udienza il P.M., la P.C. e gli altri difensori, considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34 comma 2 nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame ex art. 309 c.p.p. comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento, e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affer-

mava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva all'analisi della questione sollevata dalla difesa;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi la questione sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del tribunale del riesame *ex art. 309 cit.* sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di due dei componenti il collegio a partecipare al giudizio, incompatibilità per la quale sussista l'obbligo di astensione del giudice *ex art. 36, primo comma, lettera g) c.p.p.*;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti dell'imputato Masciavé Mauro e dei coimputati dello stesso *proc. pen. n. 7/93*, essendo il mantenimento della riunione fra tutti i procedimenti assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso *ex art. 309, c.p.p.* sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma, della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del medesimo processo a carico di tutti gli imputati nel *proc. pen. n. 7/93*;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni *ex art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.**

Foggia, addì 15 gennaio 1996

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*I giudici: (firme illeggibili)*

N. 863

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia  
sul ricorso proposto da Gheller Daniele ed altra contro la regione Lombardia ed altro*

**Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Approvazione da parte della regione di strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni - Introduzione dell'istituto del silenzio-assenso - Ritenuta inammissibilità, secondo il giudice rimettente sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, dello stesso in settori dell'ordinamento caratterizzati da elevato tasso di discrezionalità - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso dei limiti della competenza regionale in materia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 302/1988, 393/1992, 408/1995 e 25/1996.**

(Legge regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 14, art. 4, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 9, 97 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2408 del 1994 proposto da Gheller Daniele e Soldini Gheller Micaela, rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso, dal dott. proc. Pasquale Basile del foro di Varese ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del TAR contro la regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1, e nei confronti del comune di Cadegliano Viconago, in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio per l'annullamento:

della deliberazione di Giunta regionale 9 novembre 1993 n. V/43188 che ha negato l'approvazione del piano di recupero presentato dai ricorrenti chiedendone al comune l'integrale rielaborazione;

della nota 3 dicembre 1993 prot. n. 5537 con cui l'assessore regionale all'urbanistica ha trasmesso la deliberazione al comune;

degli atti preordinati, connessi e conseguenziali, con particolare riguardo al parere 28 ottobre 1993 prot. 49138 del Servizio beni ambientali della Regione;

e per la declaratoria del decorso del termine assegnato alla regione per provvedere e della conseguente possibilità di procedere all'approvazione del piano di recupero *ex artt.* 4, quarto comma e 2, secondo e terzo comma della legge regionale n. 14/1984;

Visto il ricorso ed relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 14 febbraio 1996, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Basile;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione 29 maggio 1993 n. 39 il consiglio comunale di Cadegliano Viconago ha adottato il piano di recupero ad iniziativa dei ricorrenti concernente l'edificio sito in piazza Angelina n. 6.

Il piano è stato trasmesso alla regione con nota pervenutale il 30 luglio 1993.

Su pareri conformi del Servizio beni ambientali (28 ottobre 1993) e del Servizio urbanistica (4 novembre 1993) la Giunta regionale, con deliberazione 9 novembre 1994 n. V/43188, assunta *ex art.* 4, terzo comma, della legge regionale n. 14 del 1984, ha chiesto al comune l'integrale rielaborazione del piano a tutela dei valori architettonici dell'edificio e del relativo contesto ambientale, vincolato in base alla legge n. 1497 del 1939.

La delibera regionale è stata portata a conoscenza del comune con nota 3 dicembre 1993 dell'Assessore regionale al territorio, giunta a destinazione il 13 gennaio 1994 (prot. n. 113).

Con ricorso notificato il 10 e l'11 maggio 1994 e depositato il 27 successivo, gli interessati hanno impugnato il provvedimento della Giunta regionale, i pareri su cui si fonda e la comunicazione assessorile del medesimo denunciando violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione e per difetto di istruttoria.

Specificamente i ricorrenti deducono:

violazione dell'art. 4 della legge regionale della Lombardia 12 marzo 1984 n. 14, avendo la regione omesso di comunicare le proprie determinazioni nel termine di centoventi giorni previsto dal terzo comma di detto articolo;

violazione dello stesso art. 4, in quanto la regione avrebbe potuto al più individuare motivatamente le modificazioni da apportare al progetto, lasciando al comune di introdurle nella successiva fase procedimentale di approvazione del piano, come previsto dal quinto comma;

violazione della normativa in materia di barriere architettoniche e di rapporti aeroilluminanti, che la conservazione dell'esistente nei termini indicati dalla regione (nel senso cioè della intangibilità dei muri perimetrali, della quota delle solette, dell'ampiezza delle aperture, ecc.) non consentirebbe di rispettare;

violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per inadeguatezza della motivazione (definita «di stile») ed omessa indicazione del termine di impugnativa e dell'autorità alla quale ricorrere.

La regione Lombardia si è costituita in giudizio con atto di mera forma, limitandosi a produrre l'atto impugnato ed i relativi pareri.

## DIRITTO

1. — Il primo motivo di ricorso riguarda l'inosservanza del termine assegnato alla regione perché assuma le determinazioni di sua competenza in merito ai piani attuativi che interessino; come nella specie, zone assoggettate al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497.

L'art. 4, commi terzo e seguenti, della legge regionale lombarda 12 marzo 1984 n. 14 (norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi) prevede infatti che la deliberazione comunale di adozione del piano venga trasmessa alla regione, regolando poi in questi termini i successivi possibili sviluppi del procedimento:

«entro centoventi giorni dal ricevimento della predetta deliberazione» il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al comune la modificazione del piano adottato in relazione alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici qualificati come tali in forza della vigente legislazione [art. 4, terzo comma, lettera b), in relazione all'art. 5, secondo comma, lettera b)];

decorso inutilmente tale termine il comune provvede all'approvazione del piano attuativo ai sensi del precedente art. 2, terzo e quarto comma, cioè con deliberazione del consiglio o della giunta, soggetta o meno al controllo di legittimità, secondo che siano o non siano state presentate osservazioni od opposizioni (art. 4, quarto comma);

qualora la richiesta di modificazioni venga comunicata nel termine prescritto, il comune decide sulle eventuali osservazioni od opposizioni ed approva il piano attuativo introducendo le modifiche richieste (art. 4, quinto comma).

Nel caso di specie, la deliberazione regionale 9 novembre 1993, benché assunta nel termine di centoventi giorni dalla data (30 luglio 1993) di ricevimento del piano, è stata comunicata al comune tardivamente: infatti la comunicazione dell'assessore al ramo, del 3 dicembre 1993, è giunta a destinazione il 13 gennaio 1994, e quindi risulta formata e ricevuta in data posteriore alla scadenza del termine (27 novembre 1993).

Su tale preliminare rilievo i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e di dichiarare che, per effetto della mancata comunicazione del deliberato regionale nel termine anzidetto, il comune può procedere all'approvazione del piano di recupero ex artt. 2 e 4, quarto comma, della legge regionale citata.

2. — Il motivo è ad avviso del collegio assorbente; e, alla stregua della normativa vigente, appare fondato.

Prima ancora infatti di sindacare, sulla base degli ulteriori motivi di gravame, se il provvedimento impugnato sia stato adeguatamente motivato e se abbia un contenuto tipico (giacché esso non si limita ad indicare — secondo la fattispecie normativa — le modificazioni da apportare al progetto, ma lo «boccia» integralmente, imponendo di riprendere l'*iter* pianificatorio *ab initio*, previa riprogettazione in termini consoni ai rilievi mossi), occorre verificare se la regione abbia esercitato il correlativo potere nei limiti temporali assegnati dalla normativa di settore.

E questa normativa, che nel dettare il regime di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi associa finalità di semplificazione ed acceleratorie, non lascia dubbi in ordine alla necessità che i provvedimenti regionali vengano in tale materia, non solo assunti, ma anche esternati nel termine previsto, pena la prosecuzione dell'*iter* amministrativo *tamquam non essent*.

Dal combinato disposto del quarto e del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale si evince infatti che all'inutile decorso del termine il comune riprende senz'altro l'iniziativa; e che lo stesso comune dà corso alle modifiche richieste dalla regione solo «qualora la richiesta di modificazioni venga comunicata nel termine prescritto».

Il che significa che, qualunque provvedimento regionale (si tratti di approvazione condizionata o di disapprovazione totale) pervenga fuori termine, il comune è autorizzato a procedere senza tenere in alcun conto le valutazioni espresse dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Il motivo dedotto condurrebbe dunque all'accoglimento del ricorso. Ciò rende rilevante la questione di costituzionalità della legge regionale, della quale il collegio ha motivo di dubitare per le ragioni che seguono.

3. — Costituisce principio fondamentale dell'ordinamento che nelle materie di preminente rilievo costituzionale, che godono di una protezione rafforzata (l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, ecc.), la garanzia di effettività del vincolo esige una pronuncia esplicita dell'amministrazione preposta alla sua tutela.

Soltanto un provvedimento espresso è infatti idoneo ad attestare l'effettivo compimento di una valutazione e al tempo stesso palesare, ai fini dell'eventuale sindacato amministrativo e giurisdizionale, l'*iter* logico seguito nella motivazione del provvedimento.

Il principio risulta da una serie di norme (artt. 14, quarto comma, 16, terzo comma, 17, secondo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241; art. 19, primo comma della stessa legge nel testo sostituito dall'art. 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537; art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 12, secondo comma del d.-l. 12 gennaio 1988 n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 13 marzo 1988 n. 68, nonché nel testo vigente dell'art. 8, dodicesimo comma del d.-l. 24 gennaio 1996 n. 30; art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel testo integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431).

Ed è posto a base della giurisprudenza costituzionale che ha statuito il divieto di conformare come assenso il silenzio dell'amministrazione (Corte cost. n. 302/88) ed espunto l'istituto del silenzio-assenso dai settori dell'ordinamento caratterizzati da un tasso di discrezionalità elevato, che richiede scelte espresse e motivate dell'organo competente.

Ciò riguarda in particolare la materia della pianificazione e programmazione urbanistico territoriale (Corte cost., sentenze nn. 393/92, 408/95, 26/96), specie nei casi — come quelli dei programmi integrati di recupero — che presentano valenza duplice, urbanistica ed ambientale, e che implicano valutazioni preordinate anche al rilascio delle autorizzazioni o dei pareri correlati all'esistenza di vincoli idrogeologici, forestali, paesistici, ecc., come accade nel caso di specie, che riguarda un immobile ed un contesto tutelati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (sull'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso alle autorizzazioni affrancatrici di vincoli paesistici, cfr. Cass. pen. SS.UU. 25 marzo/23 aprile 1993 n. 3).

Il principio indicato implica che nelle anzidette materie a tutela privilegiata i termini assegnati all'amministrazione per provvedere su istanze di autorizzazioni, nulla osta, pareri ecc. non possono essere previsti e qualificati come termini di decadenza, allo spirare dei quali venga ad essa sottratta la potestà di decidere; e tanto meno, ove l'amministrazione si sia pronunciata nel termine, può ritenersi o disporsi che questo operi con effetto decadenziale anche ai fini della comunicazione del provvedimento. Perché ciò equivarrebbe a reintrodurre sotto altra forma l'istituto del silenzio-assenso, compromettendo l'effettività della tutela che il vincolo deve assicurare.

Può rammentarsi a questo proposito il dibattito in ordine al termine di sessanta giorni per l'annullamento ministeriale delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939: termine entro il quale, secondo la consolidata giurisprudenza (v. da ultimo CdS VI, 25 settembre 1995 n. 963, 22 febbraio 1995 n. 207), l'atto di annullamento deve essere emanato, ma non anche comunicato (non occorre rilevare che la perentorietà del termine si correla qui al potere di annullamento di un'autorizzazione già intervenuta, ad un'ipotesi cioè in cui una valutazione di compatibilità con l'esistenza del vincolo è stata già compiuta ed esplicitata).

È poi ovvio che il carattere ordinatorio del termine non esenta l'amministrazione dalla necessità di rispettarlo, salvo incorrere nelle responsabilità a vario titolo previste per l'omissione od il ritardo nel compimento degli atti di ufficio; né priva gli interessati dei mezzi che l'ordinamento offre per ovviare all'inerzia.

4. — Pare al collegio non aderente a questi principi la legge regionale n. 13 del 1984 laddove essa, in merito ai piani attuativi sottoposti all'esame della regione per ragioni di tutela paesaggistica (tale è il caso del piano di recupero di cui trattasi), contempla un meccanismo di tacito assenso, aggravato dalla previsione che le determinazioni regionali, affinché abbiano effetto nel prosieguo del procedimento, debbono non solo intervenire, ma anche essere comunicate nel termine di centoventi giorni previsto dal terzo comma dell'art. 4.

Ed invero il combinato disposto dei commi successivi, i quali prevedono che «la richiesta di modificazioni venga comunicata nel termine prescritto» (quinto comma), e che «decorso inutilmente tale termine, il comune provvede all'approvazione del piano attuativo ....» (quarto comma), comporta che ove le determinazioni regionali, sebbene tempestive nell'assunzione, vengano comunicate fuori termine, il comune procede nell'approvazione del piano senza alcun obbligo o facoltà di tenerne conto.

Nella fase successiva, infatti, stante il richiamo all'art. 2, terzo e quarto comma, il comune è tenuto soltanto ad approvare il piano *tout court*, ovvero ad approvarlo dopo avere deciso sulle eventuali osservazioni od opposizioni (art. 4 cit., 4, quinto comma.).

Alla luce di quanto argomentato questa disciplina pare lesiva degli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione, in quanto pregiudica la tutela del paesaggio, nuoce al buon andamento dell'amministrazione e contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ai quali il legislatore regionale deve improntare la disciplina delle materie attribuite alla sua competenza.

Deve essere dunque rimessa alla Corte costituzionale la legittimità dell'art. 4, quarto e quinto comma, della legge regionale della Lombardia 12 marzo 1984 n. 14, in relazione agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, per i piani attuativi interessanti zone assoggettate a vincolo apposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, stabiliscono: che il comune provvede all'approvazione del piano «decorso inutilmente detto termine», anziché solo in seguito ad una deliberazione esplicita della regione (quarto comma); e che il comune introduce le modifiche richieste «qualora la richiesta di modificazioni venga comunicata nel termine prescritto».

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto e quinto comma, della legge regionale della Lombardia 12 marzo 1984 n. 14, in relazione agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione, nelle parti e nei limiti indicati in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.*

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 febbraio 1996.

*Il presidente: BARBIERI*

*Il consigliere estensore: SPADAVECCHIA*

N. 864

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 luglio 1996)  
dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Trevisan Alessandro*

**Edilizia e urbanistica - Costruzioni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico dei comuni di Venezia e Chioggia - Concessione in sanatoria - Applicazione dell'istituto del silenzio-assenso nel caso di mancato parere contrario entro un termine determinato - Omessa previsione della «presenza necessaria» nel relativo procedimento del «parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesaggistico» (regione o ente delegato) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Violazione dei principi di ragionevolezza, di tutela del paesaggio, di conformità dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di imparzialità e buon andamento della p.a., della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 393/1992 e 194/1993.**

(Legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 1-bis, terzo comma; legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 5).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118).

#### IL PRETORE

Premesso che il fatto-reato contestato nel presente procedimento è relativo alla asserita violazione dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/85 e, partitamente, «perché, senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, (gli imputati) realizzavano un terrapieno e due dune sabbiose in area distante meno di metri 300 dalla battigia e perciò sottoposta a vincolo paesistico, modificando abusivamente lo stato dei luoghi e demolendo alcuni fabbricati aventi le dimensioni rispettivamente di metri 20 x 15, 2 x 12 e 2 x 8, senza la prescritta concessione edilizia. In Venezia - Lido settembre 1993».

Quanto alla non manifesta infondatezza, considerato che la peculiarità ambientale relativa alla città di Venezia e all'ambiente lagunare è stata affermata con chiarezza dalla Corte suprema di cassazione con pronuncia della sezione II, 9 dicembre 1982 — sentenza 31 marzo 1983 —, giurisprudenza questa già costantemente seguita da questa pretura (tra le altre sentenze n. 596/82, 141 e 700 del '92, e sentenza n. 285/94);

che è stato sottolineato come l'art. 1 della legge n. 171/1973 sia riferito alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico di Venezia e della sua laguna, affermandosi poi come l'impianto normativo della legge sia posto a tutela della stessa e della sua laguna considerandosi Venezia un «*unicum* irripetibile» e testualmente affermandosi che per «Venezia... si tratta di un'intera città e di un territorio considerati nel loro insieme del tutto peculiari composti ed inscindibili»;

che proprio in virtù di detti principi sono, ad esempio, previsti limiti tabellari più restrittivi rispetto a quelli validi per il restante territorio nazionale;

che la precettività dell'art. 32 e 9 della Costituzione è stata più volte affermata e sottolineata sia dalla Consulta che dalla Corte suprema di cassazione;

che è previsto dalla normativa relativa alla città di Venezia (legge n. 171/73 e successive modificazioni) che in ordine alla emanazione di provvedimenti in materia storico-artistico-paesaggistico-ambientale sia reso un parere dalla commissione per la salvaguardia della città di Venezia, ove sono per legge rappresentati vari organi portatori di più interessi — ancorché nella specie, come emerge dal verbale odierno, v'è da riscontrare la mancata presenza dei rappresentanti della regione nel suo seno, in quanto decaduti e vista l'impossibilità di *prorogatio* e ciò in base alla nota sentenza della Corte costituzionale al riguardo;

che dall'art. 1-bis legge n. 206/95 è previsto un procedimento amministrativo che di fatto toglie effettività alla sanzione penale, necessaria per garantire una giusta tutela in caso di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, come meglio emergerà alla luce delle successive considerazioni;

che appaiono tra l'altro violati alcuni principi del cd. giusto procedimento e vengono in rilievo taluni altri aspetti di legittimità costituzionale che ora si passeranno ad evidenziare e motivare;

## O S S E R V A

In punto di diritto ed in via generale per quanto attiene l'*unicum* irripetibile costituito dalla città di Venezia e dalla sua laguna, v'è da considerare come la normativa di cui alla legge di conversione 31 maggio 1995 n. 206 presenti, a parere di questo giudicante, indubbi profili di incostituzionalità.

È da rilevare e da premettere innanzitutto come, in virtù dei citati principi costituzionali ed in forza dei peculiari caratteri storico artistico-ambientali della città di Venezia e della sua laguna, la tutela per questa città ben dovrebbe essere più pregnante ed incisiva, rispetto a quella posta per il resto del territorio nazionale, non si vincolato.

Orbene, la lettura comparata di due normative statali, la legge di conversione 31 maggio 1995 n. 206 (che convertiva in legge il d.-l. 29 marzo 1995 n. 96) ed il d.-l. 20 settembre 1995 n. 400, reiterativo di altri numerosi precedenti (d.-l. 26 gennaio 1995, n. 24; d.-l. 27 marzo 1995, n. 88; d.-l. 26 maggio 1995, n. 193; d.-l. 26 luglio 1995, n. 310), attinente il primo agli interventi urgenti igienico-sanitario-ambientali nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, ed il secondo alle misure urgenti, su tutto il restante territorio nazionale, per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, alla luce dei principi costituzionali sopra richiamati, evidenzia palesi profili di incostituzionalità della normativa relativa ai comuni di Venezia e Chioggia.

Tale richiamo normativo appare essenziale in quanto «la legge sul procedimento amministrativo» (legge n. 241/90) è considerata da illustre dottrina legislazione «costituzionalizzata», in quanto diretta emanazione di precisi precetti costituzionali relativi, partitamente, al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione nonché a quelli concernenti l'esercizio del diritto di impresa ed ai relativi limiti (vedasi al riguardo i decreti attuativi emessi successivamente alla legge in virtù del disposto di cui agli artt. 19, 20 della legge n. 241/1990, derivanti soprattutto dalla esigenza di tutela delle risorse ambientali, storico artistiche-paesaggistiche

Al di là comunque del fatto che si consideri «costituzionalizzata», o meno detta normativa, essa è unanimemente considerata una legge-guida quantomeno su aspetti sui quali pone espressi principi cui non pare possibile — se non violando precise norme costituzionali — derogare.

Innanzitutto, così è da osservare e rilevare come quella normativa ponga una chiara disciplina in ordine all'istituto del silenzio, sul quale qui avanti più puntualmente ci si soffermerà.

Se è vero, infatti, che, nelle materie di rilievo costituzionale surrichiamate, a livello nazionale ed ancor prima europeo è previsto l'istituto dell'autorizzazione ovvero concessione espressa, e ciò in virtù di una giurisprudenza sia della Corte di giustizia, sia della Corte suprema, ormai sempre più consolidate, essendo peraltro anche questa pretura attestata da tempo su tali principi (per tutte vedasi sent. pretore di Venezia del 25 febbraio 1994, passata in giudicato 6 ottobre 1994, e di cui vi è stata formale acquisizione a questo fascicolo, per ogni necessario od eventuale riscontro), è vero anche che la lettura della legge n. 206/1995 porta a diverso, contrario riscontro.

Sempre nell'ambito di detti principi, è ancora ed infine da osservare come anche quando la legge preveda una forma provvedimentale non espressa — silenzio-assenso — tale previsione appare bilanciata da una serie di garanzie e controlli anche documentali con obblighi precisi del pubblico amministratore. D'altronde la Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 1994 solo a tali condizioni ha ritenuto legittima la legge regionale approvata nella seduta del 14 ottobre 1993 dall'Assemblea regionale siciliana (in Riv. giur. dell'edilizia, 1995, p. 6 e segg.).

In tal senso può ritenersi costituzionalmente legittimo l'art. 4 del d.-l. n. 400/1995, sostitutivo del precedente art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 398, e convertito quest'ultimo con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, in quanto pone una severa procedura per il rilascio della concessione edilizia che comporta ed evidenzia la c.d. trasparenza amministrativa che deve essere attuata con le seguenti garanzie:

a) la individuazione del responsabile del procedimento — a seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia — che curi l'istruttoria, previsto nella normativa quadro, peraltro di rilievo costituzionale come la legge n. 241/1990;

b) la comunicazione — all'interessato — contestuale alla presentazione della domanda del nominativo del responsabile del procedimento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 (art. 4 d.-l. 26 settembre 1995 n. 400);

c) l'obbligo di redazione da parte del responsabile del procedimento di una dettagliata relazione, contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto, nonché la valutazione da parte del responsabile del procedimento circa la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

d) la impossibilità di interruzione del termine per la chiusura dell'istruttoria, se non una sola volta, ove il responsabile citato dovesse ritenere di richiedere all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali con nuova decorrenza per intero di quel periodo di sessanta giorni per la chiusura dell'istruttoria che inizia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa;

e) la formulazione da parte del responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, di una motivata proposta alla autorità competente alla emanazione del provvedimento conclusivo, proposta di rigetto ovvero di accoglimento;

f) l'obbligo da parte del responsabile del procedimento di richiedere il parere della commissione edilizia in ordine ai progetti presentati con previsione, in caso di silenzio della commissione, dell'obbligo comunque da parte del responsabile di formulare la propria proposta e di redigere una relazione scritta al sindaco, con indicazione dei motivi per i quali il termine non è stato rispettato;

g) il rilascio della concessione edilizia entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni per la chiusura dell'istruttoria e ciò qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia;

h) la facoltà, da parte dell'interessato, decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, di richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta;

i) la facoltà, da parte dell'interessato, decorso inutilmente anche questo termine, di rivolgersi al presidente della Giunta regionale competente per la nomina da parte di questi di un commissario *ad acta*, con poteri sostitutivi tra i quali quello del rilascio entro trenta giorni di un provvedimento che presenti i medesimi effetti della concessione edilizia.

Tanto ciò premesso, appare evidente come il legislatore, in tale contesto, nel considerare la ipotesi di una attività omissiva ed inerte della p.a., abbia contestualmente soprattutto avuto riguardo alla tutela delle risorse ambientali e culturali, oltre a quelle direttamente urbanistiche.

Proprio con riferimento alla condotta omissiva-inerte della pubblica amministrazione e dunque con riferimento all'istituto del «silenzio», assumono particolare rilievo gli artt. 19 e 20 della legge cit., i quali introducono una tecnica di semplificazione del procedimento amministrativo in vista di soluzioni più efficienti e razionali, sulla base di quello che può definirsi un nuovo modello di rapporto tra libertà del cittadino ed autorità dell'amministrazione.

Il Consiglio di Stato nel parere reso sul disegno di legge che portò all'emanazione della legge n. 241/90 si esprime nel senso che i predetti articoli introducevano un «assetto alternativo nel quale l'ordinamento rinuncia ai previ controlli delle amministrazioni, sostituendo ad essi solo interventi amministrativi successivi» (Ad. Gen. C.d.S., 17 febbraio 1987, n. 7).

L'art. 20, in particolare, ha introdotto una disciplina generale del c.d. silenzio-assenso, che si avvicina alla previsione contenuta nelle norme giuridiche che con questa ordinanza di rimessione si intendono censurare. Da tale articolo e da quello che lo precede deriva un nuovo principio generale in materia di silenzio della p.a.: il silenzio della stessa ha valenza positiva per il cittadino.

Si pone a questo punto il problema di stabilire se vi sia un'operatività incondizionata di tale principio, ovvero se sussistano o meno limiti costituzionalmente rilevanti il cui rispetto è condizione necessaria (e sufficiente) perchè i vari casi di silenzio-assenso possano dirsi non solo in linea con il principio di efficienza, economicità e razionalizzazione dell'azione amministrativa, ma anche con tutti gli altri interessi di rilevanza costituzionale che con quel principio devono essere correlati e bilanciati.

Si possono evidenziare a tal proposito alcuni limiti formali ed alcuni limiti sostanziali.

I primi — limiti formali — sono quelli opportunamente introdotti in via generale con il d.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, in particolare dall'art. 3. I requisiti e gli adempimenti formali che tali norme impongono al privato ed alla p.a., oltre a favorire la collaborazione del privato nella gestione del procedimento, consentono la formazione di un silenzio-assenso — il più possibile — consapevole della p.a.; garantiscono, cioè, che tale silenzio segua ad un'approfondita valutazione e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, la cui tutela è affidata alle cure dell'amministrazione di volta in volta chiamata ad operare.

In buona sostanza si tratta di quelle che il Sandulli chiamava «cautele idonee ad evitare che l'interesse pubblico risulti pregiudicato da accondiscendenze incontrollate» (A.M. Sandulli, *Il silenzio della p.a.*, pp. 710 e segg.

Si deve solo sottolineare come in materia di buon andamento dell'amministrazione non si debba aver riguardo soltanto all'esigenza di rapidità — in nome di un sospetto efficientismo che miri solo a sciogliere il cittadino da eccessivi vincoli che mortificano la sua iniziativa —, ma anche a quelle esigenze parimenti se non maggiormente rilevanti, che sono riassumibili nella formula del «giusto procedimento», che impongono al legislatore stesso di modulare l'azione amministrativa in modo tale che possa essere acquisito tutto il materiale conoscitivo necessario per la tutela degli interessi pubblici in giuoco.

Il secondo ordine di limiti, quelli di natura sostanziale, discende direttamente dalla natura di alcuni settori in cui si esplica l'azione della p.a., che per la loro delicatezza e rilevanza — anche costituzionale — mal si conciliano con il modello del silenzio-assenso.

In via di prima approssimazione, si tratta di materie in cui la p.a., a parte le ipotesi di discrezionalità previste nel nostro ordinamento e relative a taluni settori del diritto ambientale (vd. art. 45, comma secondo, legge regionale Veneto 33/85), esercita invece un ampio potere discrezionale, sia di natura tecnica, sia di natura amministrativa, proprio al fine di salvaguardare interessi assai rilevanti. In queste materie — in cui rientra sicuramente anche quella relativa alla tutela del patrimonio storico-artistico paesistico — si pone l'esigenza di imporre alla p.a. di svolgere sempre e comunque una corretta e completa attività istruttoria, strettamente connessa e funzionale al potere discrezionale che la stessa esercita.

Spunti in tal senso sono rintracciabili già nella sentenza di accoglimento n. 393/1992 della Corte costituzionale, in materia di approvazione — proprio mediante la formazione del c.d. silenzio-assenso — da parte delle Regioni del programma integrato di intervento di cui all'art. 16 della legge n. 179/1992.

Ed ancora è da ricordare la pronuncia con la quale la Corte costituzionale (sentenza 194 del 27 aprile 1993) già dichiarò incostituzionale il silenzio-assenso introdotto dalla R.G.V. art. 3, comma terzo, legge 23 novembre 1990 n. 28, in relazione alla presentazione di domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

Sempre nel medesimo senso si è espressa anche la Corte di giustizia CEE, con sentenza 28 febbraio 1991 (Commissione v/s Repubblica italiana, in Foro It., 1991, IV, cc. 321 e ss.), in materia di autorizzazione provvisoria agli scarichi prevista dall'art. 15 della c.d. legge Merli, considerata incompatibile con la direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979 n. 80/1968, proprio perchè la legge non imponeva sempre e comunque un provvedimento esplicito ed una procedura che consentissero l'espletamento delle indagini e dei controlli necessari.

Si devono altresì evidenziare alcune puntuali previsioni normative contenute nella stessa legge n. 241/1990, che, adeguandosi ai principi sopra esposti, escludono la possibilità di adottare il modello del silenzio-assenso quale possibile conclusione di procedimenti che siano finalizzati alla emanazione di provvedimenti che incidono su determinate materie.

Tali previsioni rendono se non altro oltremodo contraddittorio e irragionevole la previsione del silenzio-assenso che con questa ordinanza si intende censurare.

Si fa riferimento agli artt. 14, 16, 17, 19 e 20 della legge n. 241/90.

La prima di tali norme, l'art. 14 legge cit., esclude al comma 4 che il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dal comma terzo (consistente nella mancata partecipazione di un'amministrazione ad una conferenza di servizi, cui è equiparata la partecipazione tramite rappresentanti privi di poteri), possa operare con riferimento «alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

La seconda norma — art. 16, terzo comma, legge cit. — introduce un'analogha esclusione nel caso di inerzia serbata da un organo consultivo in ordine al rilascio di un parere (c.d. silenzio facoltativo).

La terza norma che viene in rilievo è quella contenuta nell'art. 17, comma secondo, legge n. 241/90, nella quale il legislatore esclude, ancora una volta proprio nelle predette materie, che possa operare il meccanismo del c.d. silenzio-devolutivo, previsto dal comma primo del medesimo articolo.

L'art. 19, comma quarto, della legge n. 241/90, nella sua formulazione originaria, prevedeva che restassero esclusi dall'applicazione del modello procedimentale, introdotto dallo stesso art. 19, tutti quei casi in cui potesse derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici ed ambientali. Tale clausola di esclusione era peraltro destinata anche ad indirizzare il potere regolamentare del Governo, al quale era demandata l'individuazione dei provvedimenti cui potesse applicarsi la disciplina *de quo*.

L'art. 19 della legge n. 241/90, nella formulazione che ad esso è stata data dal comma 10, art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, esclude dal novero dei provvedimenti *lato sensu* autorizzatori cui è possibile applicare il modello procedimentale da esso introdotto proprio le concessioni edilizie e le autorizzazioni «rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del d.-l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431». Parimenti quella norma esclude, in genere, tutti quei provvedimenti il cui rilascio non dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, ma richiede «l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali» ovvero quelli per la cui emanazione sia previsto un «limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi».

Un'analogha esclusione non è contenuta nell'art. 20 della legge n. 241/90, anche se si deve ritenere che alla previsione del silenzio-assenso in esso contenuta possa applicarsi la medesima clausola di esclusione di cui all'articolo precedente.

Tale interpretazione deriva, da un lato, dalla stretta connessione esistente tra i due articoli, i quali formano, per così dire, un corpo unico di norme.

Dall'altro lato, si deve evidenziare come l'operatività dei limiti previsti dall'art. 19 per il caso in cui possa derivare pregiudizio ai valori storico-artistici ed ambientali, in relazione a procedimenti implicanti minore discrezionalità — se non assenza totale della stessa — deve, a maggior ragione, estendersi anche alle ipotesi previste dall'art. 20, nelle quali la p.a. è chiamata a compiere valutazioni — anche — ampiamente discrezionali.

La riprova di ciò è data dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 300/92, con le quali il Governo ha individuato le attività cui si applica l'art. 20 legge n. 241/90, tra le quali non sono ricomprese proprio quelle in cui risultano coinvolti interessi pubblici preminenti, di rango costituzionale, quali quelli indicati dal comma 4 dell'art. 19.

Tale soluzione trova conforto anche nel parere che l'adunanza generale del C.d.S. ha espresso in ordine al regolamento poi emanato con il d.P.R. cit., avendo quel consesso affermato l'applicabilità dei limiti contenuti nell'art. 19 comma quarto, legge n. 241/90 anche alle attività sottoposte al regime del silenzio-assenso ex art. 20 (C.d.S., Ad. Generale, del 6 febbraio 1992, n. 27).

Il nuovo testo dell'art. 19 impone a maggior ragione l'estensione dei limiti — più puntuali, rispetto a quelli contenuti nella formulazione precedente — contenuti nello stesso articolo — anche alle ipotesi ricadenti nella disciplina di cui all'art. 20 legge n. 241/90.

Ciò, sia perché la tipizzazione di tali limiti, attraverso il riferimento normativo specifico, ha reso più pregnante, in sé e per sé, la suddetta limitazione e sia perché si deve ribadire che i profili, altamente discrezionali, che si accompagnano alle attività amministrative che possono sfociare, ex art. 20, nella formazione del silenzio-assenso, non possono comprendere anche quelli che coinvolgono interessi di rilevanza costituzionale, quali, ad esempio, proprio quelli inerenti la tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, nonché dell'ambiente in genere.

Ambiente, ove, peraltro, è stata più volte affermata anche la natura di correlata attività e discrezionalità tecnica, nelle ipotesi in cui ogni atto amministrativo fosse basato — come spesso accade — su scienze esatte. Al riguardo, proprio in ragione della tutela del bosco e di aspetti paesaggistici ed idrogeologici vedasi Cassazione, sez. III, 12 febbraio 1993, Presidente Corsaro, estensore Postiglione, in Riv. Giur. Edilizia pagg. 1218 e ss., ove si affrontano tali tematiche.

Ma ciò posto, si sottolinea come la normativa sulla c.d. trasparenza amministrativa sia stata si fortemente richiamata in quanto, da quella lettura, appare possibile rilevare come il legislatore si sia preoccupato di elaborare una gerarchia di forme di tutela in relazione a taluni diritti e interessi.

Così, lo stesso diritto di impresa è diversamente — come sopra si è visto — graduato in relazione alla tutela comparata di più situazioni giuridiche, tra le quali il paesaggio occupa una posizione assolutamente primaria.

Del resto, tali considerazioni le si possono riscontrare in superiori sedi e partitamente nella stessa terminologia adottata prima che da questo giudicante dalla Suprema corte di cassazione e dalla stessa Consulta, alla quale ci si rivolge con questo ufficiale atto.

Così, se da un lato, in via generale, i giudici di legittimità osservano che il diritto all'ambiente è «diritto primario, assoluto, non condizionato né condizionabile dall'attività della p.a. che agisca per perseguimento di altro pubblico interesse» (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5172/79 con principi ripetutamente sostenuti in numerose, successive, sentenze) i giudici di legittimità costituzionale d'altro canto — e in particolare nell'ambito dei diritto ambientale e di tutela della risorsa «paesaggio» — hanno affermato, anch'essi ripetutamente (sent. 151, 152, 153/86), gli stessi concetti.

Quelle pronunce vengono richiamate perché sottolineano due principi che questo giudicante ritiene di fondamentale importanza per ben inquadrare e motivare il perché si valuti incostituzionale l'art. 1-bis della legge n. 206/1995, che, peraltro, presenta anche ulteriori aspetti di illegittimità, non rilevanti, pur tuttavia, in questa sede.

Ebbene quella normativa prevede che l'organo istituito dall'art. 5 della legge speciale su Venezia n. 171/73 e denominato «Commissione per la salvaguardia di Venezia» possa con la propria condotta, inerte, tacitamente rendere legittima un'attività che violi la norma penale e che nel contempo aggredisca con quella condotta la risorsa-valore costituzionale «paesaggio», o altro bene protetto dall'art. 9 e/o 32 della Costituzione.

Ciò appare in contrasto tra l'altro con il principio di leale cooperazione, principio questo che viene in evidenza, *expressis verbis*, in quelle pronunzie della Consulta, oltre all'altro principio della precettività del diritto all'ordinato sviluppo del territorio, ove sia aggredito il valore-cultura nelle componenti che si riferiscono e in modo particolare al paesaggio.

A tal riguardo occorre a questo punto precisare quali norme statali e regionali prevedano, con particolare disciplina, quella leale cooperazione, imposta come si è visto anche dalla legge sulla trasparenza amministrativa, laddove si è parlato della conferenza dei servizi, quale deve considerarsi anche la Commissione per la salvaguardia di Venezia.

E dunque occorre precisare che un complesso di norme pongono una disciplina tale da far ritenere rappresentati all'interno della Commissione di salvaguardia tutti gli interessi e le situazioni giuridicamente protette, ed *in primis* quelle di rilevanza costituzionale. Nell'ordine si evidenzia come occorra far riferimento:

1) agli articoli 1, 2, 3, 79, 80, 101, del d.P.R. n. 616/77 che prevede la possibilità di delegare agli Enti locali, da parte delle regioni, proprie competenze in materia urbanistica e ambientale;

2) la legge 16 maggio 1973, n. 171, che istituì la Commissione per la salvaguardia di Venezia e che, in base alle successive modifiche ed integrazioni, è oggi espressamente fatta salva dalla legge n. 206/95, affetta, a parere di questo giudicante, da profili di incostituzionalità che si stanno qui esponendo;

3) un complesso di norme regionali che hanno dapprima previsto deleghe alle province (legge regionale 6 marzo 1984 n. 11, poi modificata dalla legge 23 aprile 1990 n. 30), per poi prevedere, con legge regionale 31 ottobre 1994 n. 63, la abrogazione delle leggi nn. 11/84 e 30/90 ora citate, prevedendo competenze regionali ai sensi dell'art. 2 di detta legge e competenze comunali ai sensi degli art. 4 e 10 medesima legge n. 63/94.

Emerge da quanto sopra che ogni autorizzazione, concessione od ogni altro atto consultivo vincolante inerente a immobili od aree paesisticamente vincolati debbano essere emessi dai comuni laddove quelle aree od immobili si trovino fuori dalla conterminazione lagunare (disposto di cui agli artt. 4, 10, primo, secondo, terzo e quarto comma l.r.V. 31 ottobre 1994 n. 63).

Emerge da tale complessiva normativa la specifica competenza della Regione quale autorità preposta al vincolo paesistico, a livello intercomunale per quanto attiene le competenze di cui all'art. 2 (approvazione, revoca, modifica dell'elenco delle bellezze naturali, approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua) nonché lo specifico interesse paesistico rappresentato dalla regione, la quale all'interno della Commissione di salvaguardia in base all'art. 5 legge n. 171/73 è competente per quanto attiene la zona relativa alla conterminazione lagunare, vista anche la coincidenza di più comuni previsti dalla legge speciale, ferme restando le competenze della provincia ai sensi della l.r.V. n. 63/94.

Appare evidente dunque come nell'ambito di un procedimento amministrativo o di clemenza quale quello di condono o di rilascio di concessione in sanatoria ex se considerata sia necessaria quella reale cooperazione posta dalla Corte che si sostanzia nella necessità di richiedere espressamente al titolare di ogni interesse — nella specie paesistico — un atto che non possa confondersi in una collegialità quale è quella prevista dalla norma nelle forme di una eventuale acritica sintesi costituita dal silenzio-assenso bensì in una pronuncia autonoma, espressa nonché vincolante nell'ambito di quella collegialità.

Del resto una diversa interpretazione porterebbe ad una non valutazione di quelli interessi ed ad una condotta amministrativa che — come nella specie al fine è stato evidenziato dalla pubblica accusa — giunge persino a consentire di fatto il funzionamento di un organismo senza la rappresentanza della regione istituzionalmente preposta al vincolo paesistico.

D'altronde non appare logico che altri interessi ambientali, come quello storico-artistico, possano trovare — come sembra trovino — forme di interlocuzione consultiva vincolante, anche negativa, in quell'organo collegiale e senza che parimenti altri interessi costituzionalmente rilevanti, come quello paesistico, riescano ad avere uguale dignità e tutela.

Indi emerge altresì la necessità che un provvedimento di clemenza — quale quello che in ipotesi questo giudicante potrebbe trovarsi a dover applicare — trovi, negli atti amministrativi costituenti i presupposti fattuali-giuridici per la sua concessione, un'adeguata motivazione, peraltro prevista in via generale anche dalla stessa legge n. 241/90 e che appare invece totalmente pretermessa nel c.d. silenzio-assenso.

Tanto ciò premesso emergono i seguenti profili di incostituzionalità:

1) si deve ritenere irragionevole e contraddittoria la norma di cui all'art. 1-bis legge n. 206/95 nella parte in cui prevede il silenzio assenso nelle forme sopra descritte. Partitamente appare incostituzionale per violazione del principio di buona amministrazione e del giusto procedimento, come chiara e motivata sequenza di atti amministrativi così come descritti dalla legge n. 241/90;

1a) la assenza di adeguata motivazione, stante la formazione del silenzio-assenso, atto, per sua natura, privo di forma alcuna di motivazione;

1b) la incostituzionalità della norma di cui all'art. 5 della legge n. 171/73, così come modificata ed integrata successivamente, nella parte in cui non prevede la presenza necessaria e il parere vincolante dell'autorità preposta al vincolo paesistico-dunque a detta di questo giudicante la regione, ovvero altro diverso ente delegato che fosse ritenuto competente da codesta eccellentissima Corte, e ciò come adeguata forma di garanzia e di controllo

e come necessità di motivazione di ogni atto amministrativo, evidenziando che la sola presenza senza poteri vincolanti finirebbe con il prospettare la manifestazione di un eventuale dissenso quale *inutiliter data* e semplicemente fusa ovvero confuso nell'atto finale adottato a maggioranza;

2) per quanto detto sopra e principalmente per quanto esposto *sub 1b*, v'è violazione del principio di buona amministrazione e contestualmente anche della precettività del valore di cui all'art. 9 della Costituzione, considerato primario e preminente già dalla Consulta e ciò soprattutto con riferimento all'unicum irripetibile relativo alla città di Venezia in premessa sopra descritto;

3) violazione dell'art. 3 della Costituzione perchè inspiegabilmente mentre per tutta l'Italia è previsto la formazione del silenzio rifiuto previsto dall'art. 32 legge n. 47/85, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed ulteriormente integrato dall'art. 7, comma 13, dell'ultimo decreto-legge reiterato, n. 400 del 20 settembre 1995, per Venezia l'art. 1-*bis* della legge n. 206/95 prevede il rilascio del titolo per determinati interventi sotto forma di silenzio-assenso.

Ulteriore inspiegabile disparità di trattamento è anche con riferimento alla possibilità di interlocuzione di cui sembrerebbero essere titolari il Magistrato alle acque e il Sovrintendente dei beni storico-artistici nell'ambito della Commissione di salvaguardia *ex art.* 6, comma 4, legge n. 16 aprile 1973, n. 171, così come modificato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, che non appare contraddetto dall'ultima formulazione introdotta dall'art. 1-*bis* della legge n. 206/95, non essendo per contro prevista forma di interlocuzione vincolante o anche condizionante nel senso ora detto da parte dell'autorità preposta al vincolo paesistico;

4) violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione, in quanto, decidendo lo Stato di autolimitare la propria sovranità legislativa, decideva anche di adeguarsi all'ordinamento comunitario ordinato. Le pronunce comunitarie che prevedono la forma espressa e sopra richiamate risultano violate;

5) violazione dei principi di cui agli artt. 117-118 della Costituzione, perchè l'ente preposto al vincolo paesistico viene spogliata del potere di controllo e di effettività dello stesso, venendosi a violare sia il principio di leale cooperazione sia il riparto delle competenze previsto dalle menzionate norme e da quelle che danno ad esse attuazione.

Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, così come sopra prospettata, rispetto all'*iter* logico-giuridico che questo giudicante dovrà seguire al fine di decidere il presente giudizio, si potrebbe obiettare che laddove fosse ritenuta non manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale, la stessa sarebbe pur sempre questione «virtuale» e potenziale nel presente giudizio, atteso che solo con l'effettiva formazione del silenzio assenso la stessa potrebbe acquistare carattere di rilevanza attuale.

Orbene, è ben vero che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere valutata allo stato degli atti, ma — come afferma un illustre dottrina — non si può «escludere che il nesso di strumentalità possa venir meno a seguito del giudizio *a quo* per effetto di più approfonditi e maturi riscontri dell'autorità giurisdizionale competente dai quali risulta esclusa o non necessaria l'applicazione della norma impugnata».

In questo senso la migliore dottrina parla di una «rilevanza probabile e non sicura in partenza».

Del resto la stessa Corte nella sent. n. 369 del 31 marzo 1988 ha confermato tale orientamento, affermando che l'avvenuta richiesta di sospensione del procedimento penale relativo a reati urbanistici ....., attestando inequivocabilmente la volontà dell'imputato di valersi del «condono edilizio», di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, rende rilevanti nel medesimo giudizio, le questioni di legittimità costituzionali concernenti la suddetta legge, pur se non sia stata ancora presentata la prescritta domanda di sanatoria.

Alla luce di questi principi si ritiene che la suddetta questione, sia rilevante sia nella forma virtuale che attuale, atteso che, anche se non ancora formato, l'eventuale silenzio assenso comunque costituisce un elemento della complessa fattispecie procedimentale amministrativa che costituisce attuale oggetto della cognizione di questo giudice rimettente.

Infine preme sottolineare che, a parere di questo giudicante, appare comunque rilevante la questione relativa alla legittimità costituzionale della previsione del silenzio-assenso in questo processo.

Infatti, sia che l'istanza — in atti — presentata dall'imputato sia qualificabile come teleologicamente preordinata al rilascio di una concessione, sia che la si intenda quale istanza di concessione in sanatoria e sia, infine, che la si intenda qualificare come istanza presentata ai sensi degli artt. 32 e segg. legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, comunque è possibile che gli atti provvedimenti consequenziali della p.a. si formino sulla base del silenzio assenso *ex art.* 1-*bis*, legge n. 206/95.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 23, comma primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 134 della Costituzione;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1-bis, comma terzo, della legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui sostituisce il comma terzo dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'art. 4, comma terzo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e precisamente laddove recita che «Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole», in relazione alla violazione degli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117, 118 della Costituzione e ai principi di ragionevolezza e del giusto procedimento;*

*Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5 della legge 16 aprile 1973 n. 171 e successive modificazioni e integrazioni nella parte in cui non prevede la presenza necessaria e il parere obbligatorio e vincolante, nelle forme sopra descritte, dell'autorità preposta al vincolo paesistico e ciò in violazione degli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117, 118 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza e del giusto procedimento;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Venezia, addì 17 novembre 1995

*Il pretore: ABRAMI*

96C1182

N. 865

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Tella Antonio*

**Processo penale - Udienza preliminare - Difetto di imputabilità per infermità mentale - Impossibilità per il giudice dell'udienza preliminare, a seguito della sentenza n. 41/1993 della Corte costituzionale, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Asserita irragionevolezza.**

**Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - Obbligatorietà di detta sospensione derivante dall'impossibilità per il giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Asserita irragionevolezza.**

(C.P.P. 1988, artt. 425 e 71).

(Cost., art. 3).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel procedimento n. 1389/1993 r.g. gip, a carico di Di Tella Antonio;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale del 29 maggio 1996;

Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Premesso che nei confronti di Di Tella Antonio veniva applicata provvisoriamente, in data 23 settembre 1993 la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'art. 312 c.p.p.;

che tale applicazione provvisoria trovava ragione d'essere nella sussistenza di gravi indizi di commissione del fatto, a carico del medesimo, per i reati di cui agli artt. 575 c.p. (omicidio ai danni della sorella Di Tella Veronica) e 56, 575 c.p. (tentato omicidio ai danni di Tesone Antonio e Fioretti Antonietta), nonché negli accertamenti concernenti lo stato di patologia psichiatrica e la pericolosità sociale;

che in data 1° febbraio 1995, a seguito di ulteriori accertamenti peritali, il procedimento a carico del Di Tella veniva sospeso — ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.p. (cfr. sent. Corte cost. n. 340/1992) —, a causa della sua incapacità di partecipare coscientemente al procedimento stesso;

che all'odierna udienza — a seguito di nuovo accertamento peritale —, si attestava la permanenza delle condizioni di incapacità a partecipare al procedimento;

che non appare possibile procedere ad udienza preliminare, atteso che il disposto normativo di cui all'art. 71, primo comma, c.p.p., che fa salva la possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere, risulta vanificato dalla decisione della Corte costituzionale n. 41 del 10 febbraio 1993, che impedisce al g.u.p. di emettere tale sentenza, in ipotesi di assenza di imputabilità dovuta ad infermità mentale, imponendogli l'alternativa dell'emissione del decreto che dispone il giudizio;

che non risulta possibile assumere — in pendenza di sospensione del procedimento — elementi di prova idonei ad una modifica dell'imputazione (o della qualificazione giuridica del fatto), atteso che il combinato disposto degli artt. 71, quarto comma, c.p.p., e 70, secondo comma, c.p.p., conferisce al giudice esclusivamente il potere di assumere prove che risultino utili al proscioglimento dell'imputato (da ritenersi, dunque, per insussistenza o mancata commissione del fatto), o non rinviabili;

#### OSSERVA

La disciplina normativa regolante la situazione processuale sin qui illustrata, contrasta — ad avviso di questo giudice — con l'articolo 3 della Costituzione, *sub specie* ragionevolezza delle scelte normative.

L'essere in corso un provvedimento cautelare, pur se diverso dalla applicazione provvisoria di misura di sicurezza (questo giudice ha infatti provveduto a revocare la misura ex art. 312 c.p.p., sostituendola con il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero ex art. 73 c.p.p.) determina un interesse — giuridicamente tutelabile — dell'imputato, ad ottenere, in tempi rapidi, una pronuncia giurisdizionale che consenta di «fissare» il titolo di reato attribuibile, attesi gli immediati riflessi che ne derivano in tema di *status libertatis* (basti pensare che la stessa applicazione provvisoria di misure di sicurezza è equiparata alla custodia cautelare, con applicabilità delle norme in tema di ingiusta detenzione, ed ha dei limiti temporali di durata posti in funzione del titolo di reato contestato).

Tuttavia, a causa della disciplina normativa indicata, si crea una situazione di «stallo processuale», che appare del tutto irragionevole: l'esclusione, dal novero delle pronunzie adottabili dal g.u.p., di quella di non luogo a procedere per assenza di imputabilità (che la Corte ha, in verità, stabilito in riferimento alla formulazione originaria dell'art. 425 c.p.p.) determina l'assoluta impossibilità di evitare la sospensione, in presenza di condizioni ostative alla cosciente partecipazione al procedimento.

Si pensi al caso di specie (ove la misura di sicurezza è stata *provvisoriamente* applicata per quasi tre anni, ed attualmente sostituita con altra misura) sono emersi elementi — nel corso di un diverso procedimento penale — che se acquisiti nella presente sede potrebbero condurre ad una modifica dell'imputazione (l'evento morte di Di Tella Veronica potrebbe essere attribuito anche a cause sopravvenute — imperizia dei medici — tali da determinare un mutamento del titolo di reato attribuibile all'imputato), con immediate conseguenze anche in tema di *status libertatis*.

Orbene da un lato non è possibile evitare — come si diceva — la sospensione del procedimento (il Di Tella non è in grado di parteciparvi e l'epilogo della udienza preliminare dovrebbe essere — per quanto sinora detto — il rinvio a giudizio); dall'altro non è possibile assumere tali elementi perché, comunque, non condurrebbero ad un proscioglimento (per insussistenza o mancata commissione del fatto), ma — eventualmente — ad una modifica dell'imputazione.

Tutto ciò — ad avviso di questo giudice (pur consapevole della decisione della Corte n. 275/1994, con cui si rigettava questione analoga, sollevata — tuttavia — con riferimento a diversi parametri) — rende necessario un «ripensamento» — anche alla luce della modifica normativa intervenuta con la legge n. 105 dell'aprile 1993 — della stessa decisione emessa dalla Corte Costituzionale sul punto (la n. 41 del febbraio 1993).

Se infatti i poteri decisori del g.u.p. sono stati modificati ed ampliati dallo stesso legislatore — con l'eliminazione del requisito dell'evidenza — e se, come la stessa Corte ha più volte precisato — lo stesso giudice può intervenire in tema di modifica dell'imputazione (*cf.* sentt. nn. 88 del 7 marzo 1994 e 112 del 23 marzo 1994) e di qualificazione giuridica del fatto (*cf.* sent. n. 347 del 15 luglio 1991, nonché Cass. Sez. VI, 29 gennaio 1996, Verde), appare possibile una «fissazione del fatto» in udienza preliminare (ove, peraltro, con la sent. n. 77/1994 Corte cost. risulta anche esperibile — in aggiunta ai poteri istruttori *ex art.* 422 —, l'incidente probatorio), con relativa reintroduzione del potere di emettere sentenza di non luogo a procedere nei casi di assenza di imputabilità per infermità mentale, quantomeno nell'ipotesi in cui risulti in corso di esecuzione un provvedimento di natura cautelare.

Inoltre va detto che le argomentazioni poste dalla Corte a base della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 425 in data 10 febbraio 1993, per ciò che attiene al regime di formazione della prova, risultano — a parere di questo giudice — non più attuali, sia in virtù del segnalato incremento dei poteri decisori del g.u.p. (cui, in casi del genere, potrebbe riconoscersi anche il potere di valutare l'eventuale sussistenza di circostanze attenuanti, funzionale al tipo di decisione adottata), che in relazione all'avvenuto incremento dei poteri di investigazione difensiva (*ex art.* 38 *disp. att.* c.p.p., come modificato dalla legge n. 332/1995), i quali — specularmente a ciò che avviene per l'utilizzazione degli atti di indagine del p.m. — consentono al giudice, — anche prima ed in assenza del dibattimento — di ricostruire il fatto, attraverso l'apporto delle parti, con la dovuta completezza, sia pure in presenza di un contraddittorio non pieno (l'assunzione è unilaterale, la verifica dei risultati avviene *coram partibus*).

Diversa opzione interpretativa, che potrebbe anche eludere il dubbio di costituzionalità sin qui prospettato, è quella di ritenere possibile — nonostante l'incapacità di partecipare al processo — la celebrazione dell'udienza preliminare, ed il conseguente rinvio a giudizio, potendosi comunque ragionevolmente prevedere l'emissione di una sentenza dibattimentale di proscioglimento per assenza di imputabilità.

Tuttavia tale interpretazione — allo stato — risulterebbe difforme dal principio di stretta legalità, atteso che l'art. 71 c.p.p. espressamente menziona la necessità di emettere sentenza di non luogo a procedere (*ex art.* 425 c.p.p.) quale condizione ostativa alla pronuncia dell'ordinanza di sospensione; ne deriva che, se la fase del procedimento in cui si accerta l'incapacità è quella delle indagini preliminari (o dell'u.p.), e se il provvedimento da emettersi è il decreto *ex art.* 429 c.p.p., non è normativamente possibile evitare la sospensione del procedimento (*cf.*, sul punto, Cass. Sez. I, 6 marzo 1995, in Ced n. 201279, ove si è ritenuto provvedimento abnorme il diniego del g.u.p. ad effettuare gli accertamenti sulla capacità dell'imputato di cui all'art. 70 c.p.p.).

Per tutto quanto sinora esposto, la questione — incentrata in via principale sulla norma di cui all'art. 425 c.p.p. — appare rilevante nel caso di specie, e non manifestamente infondata.

Soltanto in via subordinata questo giudice ritiene di dover ampliare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, sollevando anche questione relativa all'art. 71 c.p.p., nella parte in cui prevede la necessità di pronunziare ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui — pur potendosi ragionevolmente prevedere l'emissione di sentenza dibattimentale di proscioglimento per assenza di imputabilità (a causa della presenza in atti di accertamento peritale attestante l'incapacità al momento del fatto) — il g.u.p. debba disporre il rinvio a giudizio.

Ne deriva l'immediata sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

P. Q. M.

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 c.p.p. — così come la detta norma risulta a seguito della pronuncia n. 41 del 10 febbraio 1993 della Corte costituzionale —, nella parte in cui non prevede — quantomeno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacità a partecipare al procedimento — il potere del g.u.p. di emettere sentenza di non luogo a procedere per assenza di imputabilità, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;*

*Solleva altresì, in relazione al medesimo parametro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 c.p.p., nella parte in cui impone la pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento — sussistendone i presupposti di fatto — anche quando il giudice dell'udienza preliminare, pur dovendo emettere il decreto che dispone il giudizio, possa comunque ragionevolmente prevedere l'emissione di sentenza dibattimentale di proscioglimento;*

*Dispone, pertanto, la sospensione del procedimento a carico di Di Tella Antonio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza all'imputato ed al suo difensore, nonché per la comunicazione al pubblico ministero;*

*Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

S. Maria Capua Vetere, addì 29 maggio 1996

*Il giudice: MAGI*

96C1183

N. 866

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 luglio 1996) dal pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra la ditta Charly Max di Sedioli Sauro e la ditta Faxion Italy S.p.a.*

**Trasporto - Trasporto nazionale di merci su strada a sistema tariffario obbligatorio - Risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate - Limitazione della responsabilità del vettore salvo che per i danni prodotti con dolo o colpa grave a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 420/1991 - Mancanza di identica disciplina anche per i trasporti nazionali di merci su strada non soggetti a sistema tariffario obbligatorio - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica.**

**(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 41).**

IL PRETORE

Letti gli atti e i documenti di causa.

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Charly Max di Sauro Sedioli ha convenuto in giudizio, avanti questo pretore, la ditta Faxion Italy S.p.a. con sede in Forlì chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 2.508.900, pari al valore di un collo di merci affidato da essa attrice alla convenuta, in data 13 giugno 1991 per il trasporto e mai giunto a destinazione.

La convenuta si è costituita in giudizio invocando l'applicazione dell'art. 1 n. 2 della legge n. 450/1985 che prevede in caso di perdita o avaria subita della merce trasportata un limite di risarcimento pari a L. 12.000 per ogni Kg. di merce perduta o avariata.

RITENUTO IN DIRITTO

La presente fattispecie, per il principio della successione delle leggi nel tempo, è disciplinata dall'art. 1 legge 22 agosto 1985 n. 450 nella sua originaria formulazione vigente all'epoca in cui si è realizzato il fatto produttivo del danno di cui è causa.

Va rilevato che con sentenza in data 22 novembre 1991 n. 420, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della predetta legge nella parte in cui, nell'ipotesi di trasporto di merci su strada soggetto a sistema tariffario obbligatorio non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.

Le stesse argomentazioni svolte dalla citata sentenza con riferimento all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 450/1985, devono valere, stante l'identità della *ratio* che le sottende, anche per l'ipotesi dei trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450/1985, applicabile alla fattispecie *de qua*.

Ritiene pertanto questo, pretore di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge n. 450/1985 in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione richiamando i profili rilevati dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 22 agosto 1985 n. 450 in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Forlì, addì 7 dicembre 1995

*Il pretore: (firma illeggibile)*

96C1184

N. 867

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal tribunale di Foggia  
nel procedimento penale a carico di D'Angelo Giuseppe ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

#### IL TRIBUNALE

Rilevato che nel proc. pen. n. 518/1994 tutti i componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzioni ex art. 309 c.p.p., hanno emesso in data 16 giugno 1994 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato Iammarino Giacomo in ordine ai reati a costui ascritti;

Preso atto che in data 15 settembre 1995 risulta depositata sentenza n. 432 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, comma secondo, nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riassestimento ex art. 309 c.p.p. comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento e la si era risolta ritenendola non

fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva alla nuova analisi della medesima questione;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi tale questione, sollevabile d'ufficio, non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del tribunale del riesame *ex art. 309 cit.* sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di tutti i componenti il Collegio a partecipare al giudizio, per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice *ex art. 36, comma primo, lett. g c.p.p.*;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti del predetto imputato e di ogni altro coimputato nel medesimo procedimento n. 518/1994 essendo il mantenimento della riunione fra essi assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso ex art. 309 c.p.p. sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 24 secondo comma e 25 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo n. 518/1994;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 23 ultimo comma della legge n. 87/1953.*

Foggia, addì 2 febbraio 1996

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il giudice: (firma illeggibile)*

N. 868

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 luglio 1996) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Pasero Giampiero ed altri contro l'Università degli studi di Firenze ed altri*

**Impiego pubblico - Docenti universitari della facoltà di medicina svolgenti attività assistenziale oltre a quella didattica - Corresponsione di un'indennità non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità - Mancata previsione di un compenso adeguato per lo svolgimento dell'attività assistenziale - Deteriore trattamento dei docenti universitari svolgenti anche attività assistenziale con incidenza sui principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione - Riferimento alla sentenza n. 126/1981 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata dal giudice rimettente.**

(Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 102).

(Cost., artt. 3 e 36).

#### IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto da Giampiero Pasero, Mauro Bendinelli, Carlo Cipolloni, Isabella Tollaro Casini Raggi, Rodolfo Bracci, Filippo Roberto Marcolongo, Giovanni Tota, Aldo Rossolini, Salvatore Armenio, Alberto Fois, Piero Tosi, Luigi Bocchi, Norberto D'Antona, Manlio Dettori, Gualtiero Bellucci, Mirella Strambi, Pierluigi Masi, Luciano Lorenzini e Rosalba Mattei, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Azzena ed elettivamente domiciliati in Roma, via F. Ruffini n. 2/a, presso l'avv. Domenico Arlini;

Contro le Università degli studi di Firenze, Siena e Pisa, in persona dei rettori in carica; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in persona del Ministro in carica; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentati e difesi; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, Sez. I, n. 415 del 13 aprile 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimatè;

Vista la memoria prodotta dalla difesa delle appellatè;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Paolo D'Angelo;

Udito alla pubblica udienza del 27 ottobre 1995 l'avv. Azzena per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Giampiero Pasero e gli altri indicati in epigrafe, professori universitari di ruolo svolgenti attività assistenziale per varie unità sanitarie locali della Toscana convenzionate con le rispettive università di appartenenza, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire un trattamento economico complessivo, in aggiunta a quello loro corrisposto quali professori universitari a tempo pieno o definitivo, pari o comunque proporzionato a quello attribuito ai primari ospedalieri o responsabili di unità operative, quale corrispettivo per l'attività, aggiuntiva rispetto a quella svolta in qualità di professori universitari, prestata a favore del Servizio sanitario nazionale. Ciò per tutto il periodo non coperto da prescrizione e con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.

Chiedevano, altresì, l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione delle rispettive retribuzioni, nella parte in cui non includevano quella relativa al maggior lavoro da essi svolto in attuazione delle dette convenzioni per l'assistenza sanitaria in favore delle unità sanitarie locali.

Deducavano violazione degli artt. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 31 e 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e 102 del d. P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In via subordinata deducevano illegittimità costituzionale degli artt. 84 del r.d. n. 1592 del 1933, 6, ultimo comma, della legge n. 311 del 1958, 4 della legge n. 213 del 1971, 39 della legge n. 833 del 1978, 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'intera legge n. 341 del 1986, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Il ricorso veniva respinto dall'adito tribunale con la sentenza indicata in epigrafe, che veniva appellata con richiesta di annullamento, col favore delle spese. I ricorrenti riproponevano le censure dedotte in primo grado.

In particolare deducevano disparità di trattamento nei confronti dei professori universitari non convenzionati e nei confronti dei medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale ed insistevano, in subordine, nell'eccezione di illegittimità costituzionale.

Si costituivano per resistere le Università degli studi di Firenze, Siena e Pisa, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica contestando la fondatezza dei motivi e concludendo per il rigetto, col favore delle spese.

All'udienza di discussione il difensore dei ricorrenti illustrava i motivi di gravame ed insisteva nelle tesi già spiegate.

## DIRITTO

1. — I ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione delle retribuzioni, nella parte in cui non includono quella relativa al maggior lavoro da essi svolto in attuazione delle convenzioni per l'assistenza sanitaria tra la Regione Toscana e le Università.

Deducevano violazione degli artt. 39 della legge n. 833 del 1978, 31 e 35 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del d.P.R. n. 382 del 1980.

a) L'invocato art. 39 si occupa delle «cliniche universitarie e relative convenzioni». Esso dispone che «al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:

1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca delle università».

b) L'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 dispone che il personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati ha diritto ad una indennità «nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità».

L'art. 35 di detto d.P.R. si occupa poi del rapporto di lavoro del personale medico, che prevede a tempo pieno o a tempo definito.

c) L'art. 102, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, infine, assicura al personale docente universitario che espliciti attività assistenziale presso le cliniche convenzionate «l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni a norma dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761».

Le invocate disposizioni, il cui contenuto è stato riportato sopra, non prevedono un compenso per il maggior lavoro svolto dai professori universitari in attuazione di convenzioni tra le Regioni e le Università e, quindi, non si ravvisa la dedotta violazione di legge.

Alla luce del contenuto delle invocate norme il ricorso sarebbe, quindi, infondato e dovrebbe essere respinto, se non si dovesse prima esaminare l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.

2. — Della eccezione così sollevata occorre verificare la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

a) È eccepita, anzitutto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 84 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Detto articolo dispone che i professori hanno l'obbligo di dedicare all'insegnamento tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono.

La riferita disposizione non rileva ai fini del decidere e, conseguentemente, non si pone il problema della verifica della sua legittimità costituzionale.

b) Altra norma censurata è quella di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, contenente disposizioni in ordine agli obblighi dei professori relativamente ad attività diverse dall'insegnamento vero e proprio.

Anche le disposizioni ivi contenute non hanno rilevanza ai fini del decidere, e con esse la relativa eccezione di illegittimità costituzionale.

c) L'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si occupa delle cliniche universitarie e relative convenzioni e, quindi, dei rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario nazionale.

Anche le norme contenute in detto articolo sono irrilevanti ai fini del decidere e quindi la eccezione di illegittimità costituzionale che le riguarda.

d) La legge 11 luglio 1986, n. 341, contiene miglioramento del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato ed è applicabile anche ai professori universitari. Questi non hanno interesse a censurare le disposizioni ivi contenute perché le stesse non incidono direttamente sulla controversia in esame. La questione non è pertanto rilevante.

e) L'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, l'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e l'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con disposizioni di tenore similare, assicurano al personale docente universitario in attività presso cliniche o istituti universitari convenzionati a norma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni a norma dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.

Detta disposizione consente la corresponsione a favore del personale universitario di indennità per equiparare il trattamento economico in godimento a quello del personale delle unità sanitarie locali. Non consente la corresponsione di ulteriori indennità idonee a far superare il trattamento complessivo di tale personale o, comunque, finalizzata a retribuire l'attività assistenziale espletata in aggiunta a quella docente, come pretendono i ricorrenti.

Detta disposizione è, quindi, ostativa alla pretesa dei ricorrenti e la rimozione dell'ostacolo implicito in essa contenuto è l'unico strumento per la realizzazione della pretesa.

La questione di legittimità costituzionale della detta disposizione e delle norme di legge che la contengono è, quindi, rilevante ai fini del decidere e di essa occorre verificare la non manifesta infondatezza.

Per effetto dell'entrata in vigore di detta legge, recante «oppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della cassa nazionale di conguaglio di cui al d.-l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4, i professori universitari, esplicanti attività assistenziale oltre i limiti propri di quella direttamente connessa all'attività docente, hanno subito una decurtazione del trattamento economico complessivo in godimento che è diventato inferiore a quello del personale medico ospedaliero corrispondente.

Essa al fine di eliminare tale condizione di inferiorità economica con la conseguenza di indurre a svolgere solo attività di docenza e di abbandonare l'attività assistenziale non strettamente connessa a quella di docenza ha dettato, con l'art. 4, le seguenti disposizioni.

Al primo comma ha precisato che fino al 31 dicembre 1970 «nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione .... dei compensi fissi e addizionali di cui all'art. 1 al personale medico universitario che svolge attività assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle università .....

Ne deriva il riconoscimento che fino al 31 dicembre 1970 detto personale percepiva un compenso proporzionato all'attività assistenziale prestata, in aggiunta al trattamento principale del docente universitario.

Al comma due viene disposto che «gli enti ospedalieri ...verseranno alle università, per l'attività assistenziale svolta nelle unità convenzionate, la somma... L'università dovrà destinare, tale somma alla corresponsione al personale medico universitario che svolge comunque attività assistenziale di una indennità... Tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero .... Ove lo consenta l'ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici».

Dal tenore della riportata disposizione si ricava anzitutto la fissazione di un tetto massimo — prima inesistente — al compenso percepibile dei docenti universitari per l'attività assistenziale prestata. Mentre prima dell'entrata in vigore della legge il docente poteva percepire qualsivoglia importo, dopo la somma percepibile non poteva essere tale da far superare il trattamento economico del personale ospedaliero.

L'indennità connessa all'espletamento di attività assistenziale tende ad «equiparare il trattamento economico» muovendo dai presupposti, non dichiarati ma evidenti, del minor trattamento dei docenti rispetto agli ospedalieri, del maggior impegno richiesto ai docenti esplicanti anche attività assistenziale (oltre quella connessa all'attività docente) ed alla opportunità di un trattamento economico delle due categorie quanto meno livellato (con l'ultima parte del comma due).

In conclusione, ai fini della risoluzione della controversia in esame, si può affermare che il legislatore ha riconosciuto l'esistenza a carico dei docenti universitari di un maggior carico di lavoro, oltre quello proprio della docenza, ed ha ritenuto di compensarlo con una indennità. Ulteriori considerazioni sono estranee ai fini del decidere e, quindi, non vengono svolte. Ciò che rileva è l'esistenza di un'attività aggiuntiva e la previsione di un compenso.

La misura del compenso, al momento dell'entrata in vigore della legge, non risulta proporzionata all'attività prestata, ma all'ammontare dei fondi disponibili e, comunque, al trattamento economico delle due categorie interessate; sicché l'indennità diminuisce con l'aumentare del trattamento economico proprio del docente. Conseguentemente, a tale momento, la disposizione, ancorché mirante alla realizzazione di interessi forse non coincidenti, appariva non censurabile rientrando nella discrezionalità del legislatore la quantificazione dell'indennità ed apparendo «certo non irrazionale, il criterio di equiparare, nei limiti del possibile, la posizione economica dei sanitari ospedalieri e dei docenti universitari operanti nelle cliniche» (Corte costituzionale n. 126 del 24 giugno 1981).

Si deve precisare che nella detta sentenza è chiarito che: «al più è possibile parlare di un'attività la quale può rendere e di fatto rende più oneroso il lavoro dei docenti addetti agli istituti in parola ed è certamente in considerazione di ciò che il legislatore, da tempo, ha rivolto una particolare attenzione a questa situazione prevedendo qualche speciale compenso. Ne è già parola nel r.d. 13 novembre 1859, n. 3725»; «il compenso per il più oneroso svolgimento della loro attività trova tradizionalmente base in una valutazione discrezionale del legislatore, la quale soprattutto non deve trascurare la posizione dei professori a tempo pieno»; «il riconoscimento di una speciale indennità per il maggior lavoro svolto dal docente esplicante anche attività di assistenza soddisfa di per sé il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la determinazione dell'entità di tale emolumento rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore» (Corte costituzionale, ordinanza n. 673 del 9 giugno 1988).

In conclusione, si ritiene che anche la giurisprudenza costituzionale riconosce che il lavoro dei docenti addetti anche all'assistenza è più oneroso di quello dei medici ospedalieri e questa maggiore onerosità va ripagata con un compenso il cui ammontare va fissato dal legislatore nella sua discrezionalità. E ciò in applicazione del principio di cui all'art. 36 della Costituzione.

Le citate disposizioni del 1971, del 1979 e del 1980 prevedono che l'indennità «necessaria per equiparare il trattamento» si riduca mano a mano che si riduce la differenza fra i due trattamenti. E ciò con la conseguenza che ove la differenza si annulli, o il trattamento dei docenti superi quello dei medici ospedalieri, l'indennità viene meno e, quindi, il maggior aggravio a carico dei docenti non viene in alcun modo compensato. E ciò in violazione dell'art. 36 della Costituzione (per richiamare quanto detto dalla Corte costituzionale a conclusione del punto 4 della motivazione della sentenza n. 126 del 1981).

Il trattamento economico dei docenti universitari, per effetto del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36, ha raggiunto e superato quello del personale ospedaliero di pari funzione, per sopravanzarlo — per i docenti appartenenti all'ultima classe — per effetto del consistente miglioramento introdotto col d.l. 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341.

In conseguenza è venuta meno, si ritiene in via definitiva, l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 4 della legge n. 213 del 1971, dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e dell'art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Si sottolinea che non sussiste, quindi, la condizione di transitorietà o di contingenza che sola giustificerebbe la mancata temporanea erogazione di un compenso per l'attività (Corte costituzionale, ordinanza n. 239 del 3 maggio 1990) e si rappresenta che la condizione di deteriore trattamento dei professori universitari rispetto ai medici ospedalieri sia ormai superata anzi si sia invertita — si presume in via definitiva — la posizione tra le due categorie.

A questo punto, venuta meno l'erogazione di compensi (o indennità di equiparazione) a favore dei professori universitari e, fermo restando che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare la misura del compenso per la maggiore attività svolta dai docenti universitari in servizio presso cliniche o istituti convenzionati, si avverte che la mancanza di pensione di un qualche compenso per la ripetuta attività espone le dette disposizioni al dubbio di violazione dei principi di cui all'art. 36 e dell'art. 3 della Costituzione, perché le ripetute disposizioni riservano lo stesso trattamento (una sola retribuzione senza integrazione alcuna) a categorie diverse esplicanti l'una soltanto attività assistenziale e l'altra anche attività docente.

In conclusione, si ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 4 della legge n. 213 del 1971, 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del d.P.R. n. 382 del 1980 per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione sia rilevante e non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimità degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio;*

*Dispone che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica e che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1995.

*Il presidente: IMPERATRICE*

*Il consigliere estensore: D'ANGELO*

96C1186

N. 870

*Ordinanza emessa il 1º febbraio 1996 dalla corte d'appello di Napoli  
sull'istanza di ricusazione proposta da Lombardi Vincenzo ed altri*

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza letta la dichiarazione di ricusazione proposta nel procedimento n. 1480/1992 r.g.n.r. e n. 97/1993 r. g.i.p./t dai difensori e procuratori speciali di Lombardi Vincenzo, Ferdinando Botti, Pietrantonio Antonio nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del 1º dicembre 1995, dott. Rosario Caiazzo Canonico, del tribunale di Benevento, per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, secondo comma c.p.p., per avere questi già emesso a suo carico un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere;

Ritenuta l'ammissibilità dell'istanza, proposta nei termini e con le forme previste dall'art. 38 c.p.p.;

A scioglimento della riserva formulata nell'odierna udienza;

OSSERVA

L'istante eccepisce l'incompatibilità del g.i.p., che ha emesso una misura cautelare, a partecipare all'udienza preliminare, quale ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, dichiarativa dell'incompatibilità a partecipare al dibattimento del g.i.p. che, nel medesimo processo, abbia applicato una misura cautelare personale.

In via subordinata l'istante denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il g.i.p. che abbia adottato la misura cautelare.

Orbene, ritiene la Corte che il carattere tassativo delle cause di incompatibilità previste dal citato art. 34 non consente una interpretazione estensiva ed analogica della norma.

Né potrebbe, a tal fine, rilevare la sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 dichiarativa di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., in quanto priva di disposizioni che consentono di estendere la dichiarata illegittimità costituzionale, ex art. 27 l.c. 11 marzo 1957, n. 87, ad una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Consulta.

Peraltro la sollevata questione di incostituzionalità è rilevante e non appare manifestamente infondata.

Secondo l'evoluzione della Corte costituzionale, evidente nelle sentenze numeri 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, 124 e 399 del 1992, 439 del 1993, progressivamente modificative dell'originario assetto dell'art. 34, c.p.p. secondo comma, la definizione complessiva dell'incompatibilità, intesa come volta ad assicurare la genuinità e correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, si ricollega alla garanzia costituzionale del giusto processo ed è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 432/1995, ha osservato come la pronuncia del giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza che dispone la misura cautelare, comporti la formulazione di un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, dovendosi apprezzare la sussistenza dei gravi indizi, con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e con adeguata motivazione dei motivi per i quali essi assumono rilevanza e come, inoltre, l'applicazione della misura cautelare comporti una valutazione negativa circa l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, nonché la possibilità di ottenere con la sentenza, la sospensione condizionale della pena.

In considerazioni di tali valutazioni di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, la Corte ha ritenuto sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira ad impedire e cioè che la valutazione conclusiva all'esito del dibattimento possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza di prevenzione e cioè da quella tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altro momento decisionale del procedimento ed ha, così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

A parere di questa Corte gli stessi motivi di contrasto con la garanzia costituzionale al giusto processo si ravvisano nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare partecipi all'udienza preliminare.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 105/1993, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 41/1993, il giudice dell'udienza preliminare, che prima aveva poteri valutativi limitati ad un parametro di non evidente infondatezza dell'accusa e con mero controllo di legittimità e correttezza dell'accusa, ha visto rafforzare i precedenti poteri in maniera tale da poterli assimilare a quelli propri del giudice del dibattimento.

Nell'udienza preliminare il giudice deve compiere, in contraddittorio fra le parti, la verifica processuale dell'iniziativa del p.m., mediante piena cognizione di tutti i risultati dell'attività di indagine, al fine di accertarne l'idoneità a giustificare un pubblico processo, se del caso anche procedendo ad integrazioni probatorie ai sensi dell'art. 422 c.p.p., o sollecitando il p.m. alla modifica dell'imputazione.

Ciò significa che il vaglio del g.u.p. deve appuntarsi su un quadro di elementi probatori quanto più completo possibile, con la conseguenza che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in alternativa alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m., comporta un giudizio di merito pieno e che solo la negatività di tale valutazione può dare luogo al giusto processo.

La cognizione del g.u.p., dunque, non appare dissimile da quella del giudice del dibattimento, e la sentenza ex art. 425 c.p.p. non appare dissimile, nel suo iter formativo di conseguenza, da quella pronunciata ex art. 530 c.p.p.

L'espansione dei poteri cognitivi e valutativi del giudice delle indagini preliminari, già delineata dianzi, al contempo, comporta che, in effetti, l'attività di valutazione che si compie al momento dell'emissione della misura cautelare è identica a quella che deve compiere il giudice dell'udienza preliminare nel momento in cui debba optare per il rinvio a giudizio o per la sentenza di non luogo a procedere.

Con la conseguenza che l'identità fisica del giudice che ha emesso la misura cautelare e quello che presiede l'udienza preliminare, soprattutto in presenza di un quadro probatorio immutato, può influenzare l'opzione al rinvio a giudizio, per la pregressa valutazione degli elementi ritenuti indiziati.

È di tutta evidenza, allora, come si possa venire a delineare, in tal caso, una situazione di incompatibilità analoga a quella che ha dato luogo alla decisione n. 432/1995, in cui il legittimo dubbio che il g.u.p. possa, involontariamente essere condizionato dal precedente giudizio prognostico formulato all'atto dell'emissione della misura cautelare, è rafforzato dal fatto di non essere egli inserito nel contesto di un collegio e, quindi, non coinvolto nella dialettica della collegialità.

Da quanto sin qui argomentato consegue che, ad avviso della Corte, sussiste un possibile contrasto tra l'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede il suddetto caso di incompatibilità e gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Ed infatti vi è una diversità di trattamento nei confronti dell'eventuale coimputato dello stesso reato, non raggiunto da una misura cautelare personale, per il quale il giudizio del g.u.p. avverrà con un approccio privo di possibile pregiudizio, mentre il possibile condizionamento del giudizio verso l'imputato raggiunto dalla misura cautelare comporta una lesione del diritto di difesa del medesimo, nonché una situazione di pericolo per la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice, riflessa nel presidio della precostituzione del giudice naturale.

Conseguentemente, apparendo non manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalità, è rilevante ai fini del decidere, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;*

*Sospende il procedimento di ricusazione in corso;*

*Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricusato, dott. Caiazzo, sospenda ogni attività nei confronti degli imputati ricusanti Lombardi Vincenzo, Botti Ferdinando, Pietrantonio Antonio, ad eccezione degli atti urgenti;*

*Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Benevento, dott. Caiazzo, agli imputati Lombardi, Botti e Pietrantonio, al p.g. in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata, altresì, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli, 1° febbraio 1996

*Il presidente:* NUMEROSO

*I consiglieri:* (firme illeggibili)

N. 871

*Ordinanza emessa il 1º febbraio 1996 dalla corte d'appello di Napoli  
sull'istanza di ricusazione proposta da Galario Armando*

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

## LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza letta la dichiarazione di ricusazione proposta nel procedimento n. 7267/1993 r.g. g.i.p. da Galario Armando nei confronti del giudice del tribunale di Napoli per l'udienza preliminare del 15 dicembre 1995, dott. Canonico per incompatibilità ai sensi dell'art. 34, secondo comma c.p.p., per avere questi già emesso a suo carico un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere;

Ritenuta l'ammissibilità dell'istanza, proposta nei termini e con le forme previste dall'art. 38 c.p.p.;

A scioglimento della riserva formulata nell'odierna udienza;

## O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 870/1996).*

96C1281

N. 872

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce  
sul ricorso proposto da Frontini Dionisio contro la D.R.E. di Lecce*

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Agevolazioni tributarie - Pensioni privilegiate ordinarie - Lamentata mancata previsione di esenzione dall'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, peraltro da circolare dell'amministrazione finanziaria, per le pensioni di invalidità INAIL.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Frontini Dionisio avverso la sentenza n. 210 del 28 aprile 1992 della commissione tributaria di primo grado di Lecce e sentenza n. 4063 del 30 maggio 1990 della commissione tributaria di primo grado, rispettivamente sezione 4ª, 6ª e 5ª.

## FATTO

Il signor Frontini Dionisio con più ricorsi relativi agli anni di imposte 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 aveva richiesto il rimborso delle trattenute Irpef, operate sulla pensione privilegiata spettantegli per infermità contratta durante il servizio prestato nella pubblica sicurezza; il relativo giudicato si costituiva a seguito di ricorso alla commissione tributaria centrale, che dopo aver disposto la riunione del processo, con sentenza n. 4239/1992, si pronunciava confermando la sentenza di giudizio di secondo grado di Lecce, a lui sfavorevole.

La commissione centrale peraltro, escludendo l'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 — che prevede l'esenzione della ritenuta Irpef per le sole pensioni di guerra — potesse essere suscettibile di applicazione analogica, nella motivazione della predetta sentenza fu esplicito riferimento alla norma applicabile nel caso *de quo* e che all'art. 46, secondo comma del d.P.R. n. 597/1973, ora t.u. n. 917/1986, che assoggetta a tassazione Irpef le pensioni, fissando quindi un principio generale che il ricorrente, come la CTC sottolinea, non ha inteso impugnare di incostituzionalità.

Con successivi ricorsi relativi agli anni di imposte 87 e 88 il signor Frontini ripropone le motivazioni delle sue doglianze relative alla tassazione Irpef delle p.p.o. ottenute a seguito di infermità contratta durante il servizio nella p.s., ma solleva anche questione di legittimità costituzionale, che la commissione tributaria di primo grado di Lecce ha ritenuto manifestamente infondata, con motivazione non convincente ed in alcuni punti contraddittori.

Il processo è pervenuto a questo collegio a seguito di appello del contribuente Frontini — che propone questioni di estremo interesse, che meritano il dovuto approfondimento sotto il profilo della costituzionalità delle norme regolanti la materia, qui citate.

In particolare l'appellante ha ritenuto di sottoporre a giudizio del giudice di appello l'incongruenza dell'assoggettamento a tassazione Irpef della sua pensione in relazione alla esenzione invece della pensione di invalidità Inail, sulla cui questione i giudici di prime cure hanno ritenuto di limitarsi ad affermare che trattasi di due distinti istituti, senza alcun approfondimento particolare. È sfuggito peraltro ai giudici medesimi che l'esclusione dell'assoggettamento ad Irpef della pensione di invalidità Inail, non scaturisce da alcuna norma che esplicitamente la rasenta (non è previsto nell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973), ma da direttive dell'Amministrazione Finanziaria (circolare n. 29 del 31 maggio 1979 del Ministro del Tesoro, come conferma la nota diversificatoria della sede provinciale dell'Inail di Lecce).

## DIRITTO

È proprio quindi sotto questo nuovo profilo che questo collegio intende riproporre al giudice delle leggi la complessa questione delle agevolazioni tributarie previste in materia pensionistica, che a giudizio del collegio remittente, non sembrano essere ispirate ad una sistematica unitaria e coerente. Dalla costante giurisprudenza esistente in proposito si evince che la giustificazione della esenzione Irpef nel settore delle pensioni di guerra e successivamente anche dell'analogo trattamento riconosciuto ai militari di leva, fosse quella che nella tipologia dei predetti trattamenti fosse presente non una componente previdenziale-reddituale, ma una risarcitoria (sentenze n. 151/1981 e 387/1989 della Corte costituzionale). Successivamente però lo sviluppo dei trattamenti agevolati ai civili ed erogato dal Ministero dell'interno hanno fatto emergere non più una ragione risarcitoria, mancando del tutto un rapporto cronologico con un evento in qualche modo imputabile ad un soggetto (come nel caso dell'Amministrazione dello Stato per gli eventi bellici), ma piuttosto ragioni di solidarietà sociale. L'evoluzione quindi ha mancanza di un criterio sistematico ed unitario che giustifichi l'esenzione dell'Irpef ad alcuni trattamenti pensionistici, ove si consideri, come già ancitipato e rilevato dal collegio, che le pensioni corrisposte ai lavoratori vittime di infortuni sul lavoro (meglio conosciute come rendite Inail) non sono assoggettate ad Irpef, con una duplice anomalia che non può non essere sottolineato per la palese disparità cui dà luogo rispetto ad analoghi trattamenti, quali le pensioni privilegiate ordinarie pur corrisposte per infermità invalidante contratta in servizio. Da un lato infatti nessuna norma espressa prevede tale esenzione (l'art. 34 del più volte citato d.P.R. n. 601 non la elenca tra quelle ammesse al beneficio), dall'altro peraltro la cosiddetta rendita Inail, non può considerarsi di natura risarcitoria per giustificarne l'esenzione.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Dall'Irpef, se è vero come è vero che essa è commisurata anche al salario percepito precedentemente dal lavoratore, come nelle pensioni privilegiate ordinarie e non quindi al solo danno patito. Sorge quindi legittimo il sospetto che pare piuttosto una prassi surrettizamente introdotta a giustificare il trattamento fiscale delle pensioni Inail, lasciando invece fuori tutte le altre pensioni privilegiate ordinarie, la cui natura non può assolutamente atteggiarsi con ragionevoli elementi di diversità rispetto a quelle corrisposte dall'Inail. Del resto questa differenziazione tanto labile da essere quasi sfuggente non può mai comportare che sola una diversa motivazione, e non quindi la natura risarcitoria, potrà giustificare l'agevolazione fiscale; tanto lo si rileva anche in alcuni passaggi della sentenza n. 387/1989 della Corte costituzionale.

In più punti l'avvocatura dello Stato, costituita in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, sia pure per diverse ragioni sottolinea come la pretesa differenza delle pensioni privilegiate tutelari, rispetto a quelle privilegiate comuni, basato sulla natura risarcitoria, appare ormai più una posizione di principio.

Di talché viene quindi a profilarsi un sistema di esenzioni ed agevolazioni non riconducibile ad *un minimum* logico, che ampliandosi nel tempo, anche sotto la spinta di motivazioni socio-assistenziali, ha ulteriormente indebolito la tesi della «natura risarcitoria» per giustificare le esenzioni medesime. Il quadro quindi alquanto confuso abbisogna di un pronunciamento del giudice delle leggi che nella questione *de qua* assume un particolare rilievo, dal momento che manca una espressa posizione dell'esenzione Irpef della rendita Inail, introdotta di fatto dall'Amministrazione finanziaria (vedi circolare n. 29 citata); per giustificarne il fondamento si è fatto riferimento alla sua presunta natura risarcitoria in parte insussistente di per sé, come detto, in parte ove pur sussistente, non più idonee a ricondurle in un quadro sistematico unitario e coerente.

È questa la motivazione che s'intende svilupparsi, che offre notevoli profili di novità rispetto alle analoghe questioni anche già trattate con le sentenze nn. 151/1981 e poi 387/1989 della Corte costituzionale, che hanno sempre premiato l'aspetto risarcitorio delle pensioni ammesse al beneficio fiscale.

I nuovi elementi introdotti con la presente ordinanza superano la natura risarcitoria dei trattamenti ammessi al beneficio fiscale, in quanto non sussistente come nel caso della rendita Inail, modellata anche sul salario precedentemente percepito dal lavoratore e comunque non riconosciuta dal legislatore, che non ne ha previsto l'esenzione. [art. 34 d.P.R. n. 601/1973] si rende perciò necessario un approfondimento del giudice delle leggi sulle ragioni della disparità di trattamento riservato alle pensioni privilegiate ordinarie che invece la legge [art. 46, secondo comma, 597/1973 t.u. 917/1986] assoggetta alla tassazione.

*P. Q. M.*

*La commissione dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 34 del d.P.R. n. 601/1973 e 46, secondo comma, del d.P.R. n. 597/1973 con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedono l'esonero dal trattamento fiscale, per quanto riguarda le pensioni privilegiate ordinarie;*

*Dichiara altresì la rilevanza nel presente giudizio della questione suddetta;*

*Dispone, quindi, che a cura della segreteria della sezione siano trasmesse gli atti del procedimento alla Corte costituzionale con ratifica dell'ordinanza, non appena depositata la motivazione, al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;*

*Sospende il giudizio in corso.*

Lecce, addì 29 marzo 1996

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il relatore: (firma illeggibile)*

N. 873

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce  
sul ricorso proposto da Frontini Dionisio contro la D.R.E. di Lecce*

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Agevolazioni tributarie - Pensioni privilegiate ordinarie - Lamentata mancata previsione di esenzione dall'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, peraltro da circolare dell'amministrazione finanziaria, per le pensioni di invalidità INAIL.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 53).**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto da Frontini Dionisio avverso la sentenza n. 210 del 28 aprile 1992 della commissione tributaria di primo grado di Lecce e sentenza n. 4063 del 30 maggio 1990 della commissione tributaria di primo grado, rispettivamente sezioni 4ª, 6ª e 5ª.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 872/1996).*

96C1283

N. 874

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Natuzzi Giuseppe contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).**

**(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1996, n. 123, che ha reiterato il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996, n. 75.

## O S S E R V A

Come già sottolineato con l'ordinanza dell'11 aprile 1996 dalla dott.ssa Angela Arbore, in controversia simile, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 75/1996 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 1 del d.-l. n. 295/1996), si appalesa essere in contrasto con varie norme della costituzione. «In primo luogo», la norma *de qua* lascia del tutto irrisolto il profilo dell'accertamento del diritto dei pensionati rispetto alle prestazioni oggetto delle sentenze 495 del 1993 e 240 del 1994. Infatti, l'art. 1 statuisce solo in ordine alle modalità di rimborso delle somme maturate in conseguenza delle suddette pronunce, ma nulla prevede in ordine all'accertamento del diritto, diversamente, ad esempio da quanto previsto dalla legge n. 87 del 1994, ove si disponeva, sì, l'estinzione dei giudizi pendenti, ma era presupposto l'accertamento satisfattivo del diritto reclamato negli stessi. Come si legge nella sentenza della Corte costituzionale del 31 marzo 1995, n. 103 (vedasi, in proposito, Foro Italiano 1995, I, 1731 e segg.) «per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, la Corte ha già in altre occasioni valutato il rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa.

Allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, si è esclusa l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, proprio perché questa sarebbe coerente con il riconoscimento *ex lege* del diritto fatto valere giudizialmente. Ed invero, per escludersi la menomazione del diritto di azione è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi, come nel caso oggetto della succitata sentenza n. 185 del 1981» (cfr. Corte costituzionale, 10 dicembre 1991, n. 185, in Foro Italiano, 1982, I, 346). Le suddette valutazioni sono state fatte proprie da una fondamentale ordinanza pronunciata dalla Corte costituzionale in data 1° aprile-2 maggio 1996 nella controversia tra Pietrangelo Riccardine e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avente ad oggetto l'applicazione della sentenza n. 240 del 1994.

Come si legge nella citata ordinanza, con il recente d.-l. 28 marzo 1996 n. 166 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1996, n. 75) si è stabilito all'art. 1, per quando qui interessa:

a) che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione (comma primo);

b) che tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro (ivi);

c) che il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soggetti interessati, nonché ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla entrata in vigore del decreto (comma secondo);

d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria (ivi);

e) e che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definiti (comma terzo).

Poiché la ricorrente, titolare di una pensione di reversibilità, è ricompresa, quindi, tra i destinatari del rimborso disciplinato dall'art. 1 e poiché questo troverebbe, appunto, il suo fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, a norma di tale disposizione il presente giudizio dovrebbe dichiararsi estinto, con compensazione delle spese tra le parti e con i conseguenziali effetti, in favore dell'assicurata, disciplinati dai primi due commi della norma in oggetto.

Il risultato che con tale disposizione il legislatore ha inteso conseguire suscita peraltro, sotto diversi aspetti, serie perplessità in ordine alla sua legittimità sotto il profilo costituzionale.

Per individuare, alla stregua dell'art. 24 della Costituzione, i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, si è fatto riferimento, in termini generali, al rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per via legislativa.

Si è affermato cioè che, allorchè la legge sopravvenuta abbia soddisfatto anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, sia da escludersi l'illegittimità, costituzionale di tale ultima previsione, in quanto il diritto di azione non può dirsi vulnerato ove l'ambito delle situazioni, giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque arricchito a seguito della normativa che dà luogo all'estinzione dei giudizi (Corte costituzionale 10 dicembre 1981, n. 185; e, soprattutto, 31 marzo 1995, n. 103).

Si è ritenuto, viceversa, che allorchè lo *ius superveniens* si opponga alle richieste degli interessati ed alla interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, stabilendo l'estinzione dei processi in corso, e si operi così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto, sia da ravvisarsi la violazione del diritto di agire, di cui all'art. 24 della Costituzione (Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123; nonché n. 103/1995 cit.).

Nella specie, il decreto-legge n. 166 del 1996, nello stabilire l'estinzione *ope legis* dei giudizi in corso, ha — come detto — escluso anzitutto che sugli importi maturati sino al 31 dicembre 1995 possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dei quali i soggetti aventi diritto all'integrazione al minimo verrebbero ad essere, quindi, privati nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole.

Poichè lo *ius superveniens* è preordinato, in definitiva, non già ad arricchire la situazione patrimoniale degli interessati, bensì a depauperarla attraverso l'esclusione degli «accessori» del credito da essi vantato, è legittimo il dubbio di costituzionalità della disposizione in esame, in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Il dubbio investe anche il terzo comma dell'art. 1, nella parte in cui stabilisce che all'estinzione dei giudizi consegue la «compensazione delle spese tra le parti».

Attraverso tale disposizione si sottrae, infatti, al giudice della pretesa sostanziale dedotta in giudizio un punto accessorio della controversia che, ad ogni modo, anche per i riflessi di ordine economico sull'entità dell'incremento in concreto realizzato dal soggetto vittorioso, non può esserne distolto senza che ne resti vulnerato, ancora una volta, l'art. 24 della Costituzione (per riferimenti in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Ord. 3 maggio 1994, n. 664).

La disciplina prevista dall'art. 1 e del d.-l. n. 166/1996 per il rimborso delle somme in favore dei soggetti interessati realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni.

Per un verso, tale disposizione consente invero, al soggetto tenuto al rimborso, di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza (art. 1181 c.c.).

Peraltro versa essa, prevedendo che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittima l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore (art. 1197 c.c.).

Ora, poichè la predisposizione di questo particolare sistema di adempimento — inidoneo a realizzare una immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore e per di più dotato in qualche misura, di un carattere aleatorio (in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato) — ha per destinatari, in assenza di qualsiasi comprensibile e razionale giustificazione, le sole categorie di pensionati alle quali il decreto-legge n. 166/1996 fa riferimento, non appare infondato il dubbio di costituzionalità della relativa disposizione in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Non sembra al Collegio che possa validamente invocarsi in senso contrario il precedente rappresentato dalla sentenza 30 luglio 1980, n. 141 del giudice delle leggi, che dichiarò infondata, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità della normativa che aveva stabilito che gli aumenti derivanti dalle varie azioni del costo della vita venissero corrisposti, per le fasce ivi individuate, tramite buoni del tesoro poliennali.

Nel caso allora preso in considerazione dalla Corte costituzionale i soggetti «colpiti» dalla normativa cui si è fatto cenno appartenevano, infatti, a categorie diverse (lavoratori-dipendenti, titolari di trattamenti pensionistici, ecc.), tra le quali quel «sacrificio» veniva quindi in qualche modo ripartito; laddove nella fattispecie i destinatari del sistema di adempimento delineato dal d.-l. n. 166/1996, coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati. (siccome titolari del diritto all'integrazione al minimo), i quali dovrebbero, in via esclusiva subire le conseguenze negative derivanti dalle pur innegabili difficoltà di bilancio della pubblica amministrazione. Nè pare che, di fronte a tale più accentuata disparità di trattamento, la «tendenza del Parlamento a battere le vie di sempre e a non muovere alla ricerca di ricchezze nuove meno agevolmente identificabili», già sottolineata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141/1980, possa — come allora — trovare adeguata giustificazione nell'ambito della discrezionalità

lità politica riservato al legislatore. L'art. 3, comma primo, della Costituzione sembra, poi, subire un ulteriore *vulnus* dalla disposizione di cui all'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996 per la parte in cui esclude dal rimborso gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in relazione agli importi maturati a tutto il 31 dicembre 1995.

Una volta che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti — come si è in precedenza sottolineato — in relazione, a ciascuna prestazione di natura previdenziale, appare in effetti lesivo del principio di uguaglianza sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti (cfr. al riguardo Corte costituzionale 6 dicembre 1988, n. 1060; e 15 marzo 1994, n. 85). Tanto più è da ritenere, del resto, ingiustificata tale disparità di trattamento ove si consideri che i destinatari del decreto-legge n. 166 del 1996 appartengono - come del pari si è accennato - a fasce sociali tra le più svantaggiate, avendo l'integrazione al minimo la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore, ovvero al *de cuius*, risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita (così Corte costituzionale n. 240 del 1994, citata).

Né potrebbero nel caso in esame trovare ingresso — a giudizio del Collegio — le argomentazioni che, in altra fattispecie hanno indotto il giudice delle leggi ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione ai rimborsi dovuti dall'I.N.P.S. a titolo di sgravi contributivi per effetto della sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale, rimborsi che il d.-l. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, aveva consentito che avvenissero in dieci annualità, senza oneri — per l'istituto — di rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilità di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'I.N.P.S. (sentenza 13 luglio 1995, n. 320).

In quel caso, infatti, la Corte costituzionale ha osservato che il legislatore, nelle sue discrezionali scelte di politica economica, aveva emanato norme di favore per determinate imprese sgravandole dall'onere di corrispondere contributi sociali per incentivare la produzione e sviluppare l'occupazione; che le imprese escluse dal beneficio avevano realizzato, quindi, i loro programmi di produzione ripartendo costi e ricavi secondo l'impostazione dei rispettivi bilanci; e che la successiva estensione degli stessi benefici a queste imprese, conseguente alla sentenza n. 261 del 1991, si differenziava da quella situazione originaria poiché il rimborso a distanza di tempo dei contributi non conseguiva più le finalità sociali che avevano giustificato lo sgravio (non essendo possibile «ora per allora» incentivare produzione e occupazione). Ed ha ritenuto, pertanto, che non vi fosse una disparità di trattamento tra le imprese che avevano beneficiato pienamente degli sgravi e quelle destinatarie della legge da ultimo richiamata in quanto, in questa diversa prospettiva, ed anche in considerazione delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, erano da considerare legittimi i limiti e le gradualità introdotti in tali sopravvenute erogazioni.

Da quanto precede emerge, quindi, che la particolare disciplina allora devoluta al giudizio della Corte costituzionale trovava la propria giustificazione, oltre che nella condizione finanziaria di crisi della pubblica amministrazione, nelle diverse finalità assolte dall'istituto degli sgravi contributivi con riferimento ai suoi destinatari; laddove nel caso in esame non sembra ravvisabile, nell'ambito di quella parte della pensione rappresentata dall'integrazione al minimo, sottratta ai beneficiari, una distinzione della sua funzione previdenziale - in rapporto alla diversa epoca della sua erogazione in loro favore.

Il dubbio di costituzionalità in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, per la parte presa in considerazione, si profila, infine, anche in relazione all'art. 38 della Costituzione, quanto meno per il periodo anteriore alla entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.

Nella sentenza 12 aprile 1991, n. 156 è stato affermato dalla Corte costituzionale che, per il tramite e nella misura dell'art. 38, comma secondo, della Costituzione, si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, comma primo, della Costituzione (di cui l'art. 429 c.p.c. è un modo di attuazione), quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore; e che la mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali costituisce violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma anche dell'art. 38.

Ora, poiché l'integrazione al minimo rappresenta una componente non ancora liquidata dell'ordinaria pensione (cass. sez. un. 21 giugno 1990, n. 6245; e Corte cost. n. 240/1994 cit.), la previsione normativa circa la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti a questo titolo maturati a tutto il dicembre 1995 sembra porsi in contrasto con quel precetto costituzionale.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, stante la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto-legge n. 166 del 1996 sopra indicate, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale e deve nel contempo disporsi che la cancelleria adempia alle notificazioni ed alle comunicazioni prescritte, dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come precisate in dispositivo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.-l. 28 marzo 1996 n. 166, reiterato con decreto-legge del 27 maggio 1996 n. 295, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24 e 38 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Bari il 31 maggio 1996

*Il pretore: DE PEPPO*

96C1284

N. 875

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Romano Teresa contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1996, n. 123, che ha reiterato il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996, n. 75.

O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 874/1996)*

96C1285

N. 876

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Palmisano Laura contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

**(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).**

**(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1996, n. 123, che ha reiterato il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996, n. 75.

O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 874/1996)*

N. 877

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Monno Palma contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1996, n. 123, che ha reiterato il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996, n. 75.

O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 874/1996)*

N. 878

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Bari  
sul ricorso proposto da Quarato Stella contro l'INPS*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.**

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1; d.-l. 27 maggio 1996, n. 295).

(Cost., art. 3, primo comma, 24 e 38).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1996, n. 123, che ha reiterato il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1996, n. 75.

O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 874/1996)*

N. 879

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra il Gruppo editoriale Sigma 86 S.p.a. e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria*

**Elezioni - Disciplina delle campagne elettorali - Violazioni commesse da emittenti televisive private operanti in ambito locale - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria minima di lire cinquanta milioni - Lamentata eccessività - Irragionevole parità di trattamento rispetto alle emittenti operanti in ambito nazionale - Lesione dei principi di solidarietà e di libera manifestazione del pensiero - Incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa.**

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 21, 41 e 97).

#### IL PRETORE

#### PREMESSO IN FATTO

Con atto notificato il 16 marzo 1994 il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha contestato alla S.p.a. Gruppo editoriale Sigma 86, titolare della emittente televisiva RTG Puglia, la violazione di cui all'art. 1, comma quinto, legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 16, comma quarto, del proprio provvedimento 26 gennaio 1994 (regolamento per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale), per avere mandato in onda il 4 marzo 1994 una trasmissione denominata «Francamente» nella quale era intervenuto il sig. Sorrentino Franco, membro della giunta comunale e vicesindaco di Bari, senza che tale intervento fosse giustificato dalla esigenza di assicurare la completezza e la imparzialità della informazione. Successivamente il Garante, ritenute insufficienti le giustificazioni fornite dalla società, con ordinanza del 5 maggio 1994, notificata l'11 maggio 1994, ha ingiunto alla stessa di pagare la somma L. 50.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione contestata. Con ricorso decretato l'8 giugno 1994 la S.p.a. Gruppo editoriale Sigma 86, in persona dell'amministratore unico Tedone Giuseppe, ha proposto opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione, ha dedotto la insussistenza della violazione, essendo la trasmissione svincolata dalla campagna elettorale ed essendo la presenza del Sorrentino giustificata solo dalla sua qualità di giornalista, conduttore e titolare esclusivo della rubrica; ha eccepito in subordine la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma quinto, legge n. 515/1993, per lesione del diritto al lavoro del giornalista, nonché per violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla informazione; ha chiesto quindi l'annullamento della ordinanza-ingiunzione ovvero la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Si è costituito il Garante, a mezzo della avvocatura distrettuale dello Stato, contestando i motivi della opposizione e chiedendone il rigetto.

In corso di causa, l'opponente ha altresì dedotto la eccessività della sanzione.

Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa in più riprese, e, in sede di repliche, alla udienza del 22 gennaio 1996.

#### IN DIRITTO

I. — Va sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, legge 10 dicembre 1993, n. 515, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede una sanzione amministrativa con minimo edittale meno elevato per le violazioni commesse da emittenti radiotelevisive private operanti in ambito locale, rispetto al minimo stabilito per le violazioni commesse dalla concessionaria del servizio pubblico e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale. La questione appare rilevante nell'ambito del presente giudizio. Invero la opponente ha dedotto, tra l'altro, la eccessività della sanzione, chiedendone in subordine la riduzione, ed ha quindi sollecitato l'esercizio del potere del giudice di modificare, ai sensi dell'art. 23, comma undicesimo, legge n. 689/1981, la entità della sanzione stessa. Tale potere non risulta esercitabile nel caso concreto pur nella ritenuta ipotesi di lievità della violazione, atteso che la sanzione è stata irrogata nella misura del minimo edittale di L. 50.000.000, misura stabilita dall'art. 15 legge n. 515/1993 senza distinguere a seconda della natura e delle dimensioni della emittente radiotelevisiva.

II. — Oltre che rilevante, la questione appare non manifestamente infondata. Secondo l'orientamento consolidato della Corte costituzionale, il legislatore ha il potere di determinare discrezionalmente la qualità e la quantità della sanzione nell'ambito del diritto penale, con il solo limite costituito dal rispetto dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità tra il disvalore sociale del fatto illecito ed il trattamento sanzionatorio. Tali principi costituiscono dunque il parametro obiettivo di valutazione del concreto ed adeguato uso della discrezionalità legislativa in materia. Ne consegue che il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alle questioni concernenti il tipo e la misura della sanzione resta limitato alla verifica del rispetto delle citate regole di ragionevolezza e proporzionalità. Tale orientamento — di recente confermato con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, con cui la Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 341 c.p., nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione per mesi sei — appare ben trasponibile alla materia, strutturalmente affine, dell'illecito amministrativo, trattandosi anche in questo caso di valutare la congruità del trattamento afflittivo. Esso giustifica, in concreto, il dubbio di costituzionalità della norma sanzionatrice in discorso.

Va rilevato al riguardo che l'art. 15, comma primo, della legge n. 515/1993 è stato espressamente abrogato dall'art. 22, comma primo, del d.-l. 19 maggio 1995, n. 182, reiterato con i successivi dd.-ll. 18 luglio 1995, n. 289, 18 settembre 1995, n. 386, 18 novembre 1995, n. 488, 16 gennaio 1996, n. 19 e 19 marzo 1996, n. 129. L'art. 14, commi primo e secondo, dei predetti decreti-legge ha fissato differenti limiti edittali della sanzione amministrativa, a seconda che l'illecito sia commesso da emittenti private operanti in ambito nazionale e da editori, ovvero da emittenti private operanti in ambito locale: per quanto attiene alla specifica violazione in discorso, da 50 a 500 milioni e, rispettivamente, da 20 a 200 milioni. Il raffronto con la normativa previgente evidenzia, da un lato, che il precetto è sostanzialmente identico nei suoi requisiti soggettivi ed oggettivi, salvo che per l'elemento temporale (cfr. l'art. 6, quarto comma, dei decreti-legge citt.), e, dall'altro lato, che la disciplina attuale diversifica il trattamento sanzionatorio, a seconda che la violazione sia commessa da una emittente privata operante in ambito nazionale ovvero da una emittente privata operante in ambito locale (secondo un rapporto da 2,5 ad 1, tanto nel minimo quanto nel massimo). Orbene, il diverso trattamento è palesemente fondato sulla diversa portata e capacità offensiva dell'illecito amministrativo consumato dalla emittente a diffusione nazionale rispetto a quello compiuto dalla emittente operante in ambito locale. Invero, è di tutta evidenza che la violazione dei principi della completezza e della imparzialità della informazione da parte della prima produce effetti lesivi di risonanza ben più grave ed estesa di quelli conseguenti alla violazione attribuibile ad una emittente locale, atteso che, quanto più vasto è il bacino di utenza televisiva, e quindi la capacità di diffusione del messaggio nelle varie zone del territorio e nei vari strati della popolazione, tanto più incisivi risultano gli effetti pregiudizievole riconducibili alla trasgressione delle regole di parità di trattamento da osservare nelle trasmissioni radiotelevisive. Le norme introdotte dai decreti-legge in discorso hanno appunto recepito la esigenza di calibrare la entità della sanzione, adeguandola alla struttura e dimensioni dell'operatore radiotelevisivo e quindi alla diversa entità degli effetti lesivi in dipendenza della maggiore o minore sfera di diffusione del messaggio. Altrettanto ovvia appare la connessa esigenza, di adeguare la entità della sanzione alla consistenza delle risorse patrimoniali ed alla struttura organizzativa della emittente. Pertanto le modifiche legislative valgono, da sé, a dare ragione del dubbio di legittimità costituzionale della norma abrogata, tuttora applicabile alla violazione in discorso ai sensi dell'art. 1 della legge n. 689/1981, norma che non opera alcuna differenziazione, prevedendo nel minimo e nel massimo identiche sanzioni per le violazioni commesse dalle emittenti televisive di qualunque dimensione e portata.

III. — I rilievi svolti danno conto del sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il principio di uguaglianza si sostanzia nella necessaria previsione della parità di trattamento giuridico per situazioni storiche identiche o simili, salvo che ragionevoli e congrue esigenze impongano di tratteggiare una disciplina differenziata al fine di realizzare il bilanciamento degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, la capacità offensiva del messaggio emesso in violazione dei precetti in materia e la entità concreta del pregiudizio che ne consegue sono ben diverse, come già rilevato, a seconda della ampiezza del bacino di utenza, dell'ambito territoriale e demografico raggiunto, del livello organizzativo della emittente, della sua capacità patrimoniale e dello stesso diverso interesse degli utenti per la fonte di irradiazione. La previsione di sanzioni identiche e di rilevante consistenza nel minimo edittale, prescindente da ogni richiamo alla potenzialità lesiva quale determinata dalle qualità soggettive ed oggettive dell'impresa radiotelevisiva, sembra quindi sottrarsi alle regole della proporzionalità e della ragionevolezza.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al precetto dell'art. 2 della Costituzione. Il principio di solidarietà, consacrato dalla citata norma, implica tra l'altro la esigenza di assicurare particolare tutela, in favore dei soggetti che versano comunque in una situazione di svantaggio, anche nella fase del concreto esercizio dei diritti loro attribuiti. Nel settore in esame, il principio di solidarietà comporta, parallelamente alla attribuzione del diritto di costituire mittenti operanti in ambito locale, la garanzia di mezzi idonei e proporzionati. Alla fase del concreto esercizio del diritto attiene anche la disciplina sanzionatoria degli illeciti (in particolare, della violazione delle regole di completezza e imparzialità della informazione). Non sembra arbitrario affermare che la previ-

sione di un trattamento sanzionatorio non ragionevolmente differenziato, a seconda che l'illecito sia realizzato da una emittente operante in ambito locale ovvero in ambito nazionale, può risolversi in ostacolo di seria entità per il soggetto che operi con mezzi assai più limitati, comportando così un sacrificio che mal si concilia con il precetto dell'art. 2 Cost.

IV. — Vengono altresì in rilievo, negli stessi termini, i diritti garantiti dagli artt. 21 e 41 della Costituzione. Non può dubitarsi che l'esercizio di impianto radiotelevisivo costituisca una peculiare modalità sia del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, sia del diritto di svolgimento di attività imprenditoriale. La garanzia della effettività dell'esercizio di tali diritti fondamentali non può prescindere da una disciplina che: *a)* assicuri pari opportunità ai soggetti che intendano operare nel settore della emittenza radiotelevisiva; *b)* garantisca il pluralismo dei mezzi; *c)* realizzi il temperamento tra esigenze della collettività ed aspirazioni individuali. Tali finalità di equilibrio presuppongono, come è ovvio, una disciplina bilanciata dei limiti di volta in volta stabiliti per l'esercizio dell'impresa radiotelevisiva, a seconda della struttura organizzativa e del potenziale di diffusione dei messaggi: quindi, anche un trattamento sanzionatorio differenziato in relazione alle varie ipotesi di illeciti, che risponda a principi di proporzionalità rispetto alla capacità offensiva di ogni singola violazione, a seconda del soggetto da cui promana e dei mezzi di cui questo si avvale. Un trattamento sanzionatorio identico, per lo stesso tipo di violazione commesso da una emittente operante in ambito locale ed una emittente a diffusione nazionale, rischia di risolversi, per la mancata considerazione della diversa potenzialità lesiva della condotta, in una spropositata reazione nei riguardi del soggetto dotato di risorse e mezzi inferiori, e quindi in un sacrificio esorbitante, idoneo a mettere in pericolo la esistenza stessa dell'impresa e, di conseguenza, l'esercizio in sé dei diritti costituzionali in discorso.

V. — Utile appare, infine, il richiamo all'art. 97 Cost. Il principio del buon andamento della attività amministrativa si realizza, tra l'altro, nell'adeguamento della azione della p.a. alle esigenze del caso concreto e, segnatamente, nella adozione di provvedimenti appropriati e congrui, idonei ad assicurare, secondo i parametri di opportunità, correttezza e adeguatezza, il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti. Nel caso di specie, la ordinanza irrogativa della sanzione è un tipico provvedimento amministrativo, sia perché adottato da un organo della amministrazione statale nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sulle emittenti radiotelevisive, sia perché inteso a reprimere un illecito che (a differenza di quello penale) investe non l'ordinamento sociale generale bensì l'ordinamento proprio della stessa pubblica amministrazione, in relazione ad interessi affidati alla cura della stessa. Non è dubbio quindi che la entità edittale della sanzione amministrativa, concretamente applicabile nell'esercizio di detta attività, debba rispondere anche al principio della adeguatezza della azione amministrativa: in tanto questa può ritenersi rispondente a parametri di funzionalità e di congruità, e idonea quindi a conseguire gli obiettivi pre-scelti, in quanto possa esplicitarsi in riferimento alla previsione normativa basata su una ragionevole differenziazione quantitativa o qualitativa delle sanzioni, a seconda della capacità offensiva dell'illecito, della struttura organizzativa e delle condizioni economico-patrimoniali dell'autore. Tali requisiti non sembrano sussistere nel caso concreto, per le ragioni innanzi illustrate.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui prevede una sanzione minima identica per l'illecito commessi da emittenti operanti in ambito locale e per quello commesso da mittenti operanti in ambito nazionale, in relazione agli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Bari, addì 22 aprile 1996

*Il pretore: DI LALLA*

N. 880

*Ordinanza emessa il 25 marzo 1996 dal pretore di Milano, sezione distaccata di Rho sul ricorso proposto da G.F. Sistemi Avionici S.r.l. (già Alenia S.p.a.) contro la F.L.M.U.*

**Sindacati e libertà sindacale - Diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori - Esercizio limitato, per effetto della abrogazione referendaria della originaria formulazione della norma impugnata, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi - Lesione della tutela dei diritti inviolabili, per essere il sindacato indotto a sottoscrivere accordi anche non consoni agli interessi dei rappresentati - Disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali in base alla sottoscrizione di contratti collettivi, indipendentemente dalla maggiore o minore rappresentatività delle stesse - Violazione del principio della libertà sindacale.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312).

(Cost., artt. 2, 3 e 39).

#### IL PRETORE

Sciogliendo la riserva assunta in data 7 marzo 1996;

#### O S S E R V A

Con decreto in data 16 giugno 1995 il pretore di Rho, in accoglimento del ricorso *ex art. 28* legge n. 300/1970, presentato dal sindacato Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (F.L.M.U.), dichiarava antisindacale il comportamento tenuto dalla G.F. Sistemi Avionici S.r.l. consistito, tra l'altro, nell'impedire alla F.L.M.U. di costituire R.s.a., di indire assemblee con partecipazione di sindacalisti esterni, e di partecipare alle assemblee indette dagli altri sindacati, ed ordinava alla predetta società di cessare la condotta antisindacale tenuta e di riconoscere le R.s.a. della F.L.M.U., il diritto delle stesse di indire assemblee *ex art. 20 st.lav.* e il diritto di partecipare alle assemblee indette dagli altri sindacati.

Contro il citato decreto veniva proposta opposizione dalla G.F. Sistemi Avionici e dalla F.L.M.U. I giudizi di opposizione venivano riuniti.

In relazione all'avvenuta abrogazione, per effetto del *referendum* indetto con d.P.R. 5 aprile 1995, dell'art. 19 lett. *a)* e dell'inciso «nazionali e provinciali» dell'art. 19 lettera *b)* dello Statuto dei Lavoratori, il sindacato F.L.M.U. sostiene in via principale l'inoperatività dell'abrogazione referendaria nel presente giudizio di opposizione, per essere i fatti denunciati avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. 28 luglio 1995 (che ha recepito i risultati del *referendum*). In via subordinata, il sindacato opponente sostiene l'inapplicabilità del nuovo testo dell'art. 19 legge n. 300/1970 alle R.s.a. già costituite. In via ulteriormente subordinata, il sindacato denuncia l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3 e 39 Cost., dell'art. 19 legge n. 300/1970 che, nella formulazione conseguente all'esito del *referendum* indetto con d.P.R. 5 aprile 1995, in vigore dal 29 settembre 1995 (d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312), dispone: «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori di ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva».

Nella prospettazione del sindacato l'illegittimità costituzionale della citata norma deriverebbe dal fatto che la stessa legittimerebbe alla costituzione di R.s.a. esclusivamente le associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi applicati nell'unità produttiva; in tal modo verrebbero sovvertite le ragioni che, in passato, avevano portato la Corte costituzionale ad affermare la legittimità della norma. Secondo la F.L.M.U. il contrasto con i principi costituzionali deriverebbe dalla subordinazione del riconoscimento delle R.s.a. a unilaterali determinazioni del datore di lavoro (la stipulazione di contratti collettivi), circostanza che costituirebbe un attentato alla libertà sindacale ed un condizionamento dell'attività del sindacato, indotto a stipulare contratti collettivi al fine (solo o prevalentemente) di potere usufruire delle prerogative di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori, pur senza il possesso di un effettivo grado di rappresentatività all'interno o all'esterno dell'azienda.

La questione prospetta appare rilevante nel presente giudizio.

In primo luogo, non può condividersi la tesi, prospettata in via principale dal sindacato, della inapplicabilità dell'abrogazione referendaria nel presente giudizio di opposizione *ex comma terzo art. 28 legge n. 300/1970*. Invero, poiché il giudizio *ex art. 28 st. lav.* si conclude con una pronuncia non solo dichiarativa dell'antisindacalità della condotta del datore di lavoro, ma anche con l'ordine, per il futuro, di cessazione di tale condotta, e poiché il giudizio di opposizione *ex art. 28* si conclude con una pronuncia di conferma o di revoca della prima pronuncia, ne discende che il pretore, adito in opposizione *ex art. 28*, non è chiamato solo ad affermare la legittimità del decreto al momento in cui è stato pronunciato ma anche a verificarne la persistente legittimità, in base alle norme in vigore al momento della seconda pronuncia. Tale verifica è resa necessaria dal fatto che la sentenza di conferma del decreto opposto contiene essa stessa (seppure implicitamente) l'ordine di cessare la condotta antisindacale accertata; un siffatto ordine non può prescindere dall'accertamento della perdurante connotazione antisindacale di tale condotta.

Formulata tale premessa, la rilevanza della questione proposta consegue al rilievo che, essendo pacifico che la F.L.M.U. non è firmataria di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, il suo diritto a costituire R.s.a. affermato dal pretore con l'opposto decreto, deve ritenersi venuto meno per effetto del citato *referendum*.

Non può in proposito condividersi l'assunto della F.L.M.U., secondo cui la nuova formulazione dell'art. 19 legge n. 300/1970 sia inoperante in relazione alle R.s.a. già costituite prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.P.R. n. 312/1995: non viene infatti in questione nel caso di specie il principio, invocato dalla F.L.M.U., per cui la legge sopravvenuta non può incidere sugli elementi costitutivi della fattispecie perfezionatasi precedentemente. La nuova disciplina, invero, non ha modificato tali elementi costitutivi, in quanto la costituzione di R.s.a. deve pur sempre avvenire «ad iniziativa dei lavoratori» nei modi espressi dalla sola autonomia sindacale. La nuova disciplina ha invece modificato i criteri di attribuzione del potere di costituzione delle R.s.a. e del godimento della legislazione di sostegno di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori. In tale situazione la caducazione delle vecchie R.s.a. deriva dall'essere venuta meno la norma sulla quale quelle fondavano la propria legittimazione (in tal senso cfr. decreto *ex art. 28* emesso dal pretore di Milano il 13 novembre 1995, estensore De Angelis).

Inoltre, la disciplina di sostegno di cui al citato titolo III si applica proprio alle rappresentanze sindacali che si costituiscono in conformità dell'art. 19 e la speciale tutela viene riconosciuta proprio in forza del collegamento con i soggetti sindacali individuati dal legislatore. È quindi la stessa funzione della legislazione di sostegno che comporta la necessità che il collegamento con i sindacati individuati dall'art. 19 sia sussistente non solo al momento della costituzione della R.s.a. ma permanga per tutta la vita della R.s.a.; ciò implica che, venuto meno il collegamento previsto dall'art. 19, viene meno anche il corrispondente diritto di svolgere l'attività sindacale prevista dal titolo III dello Statuto. Pertanto, ogni volta che una delle associazioni sindacali costituite nei luoghi di lavoro chiede di potere esercitare uno dei diritti previsti dal citato titolo III, occorre verificare se essa presenti i requisiti richiesti dall'art. 19 nella formulazione in quel momento vigente (in tal senso cfr. pretore di Padova, decreto 13 ottobre 1995, estensore Campo).

Per tutte le considerazioni esposte, il pretore adito in opposizione, preso atto dei risultati del *referendum*, dovrebbe revocare il decreto emesso. Per contro, ove venisse accolta la questione di legittimità costituzionale prospettata dal sindacato, il decreto del primo giudice dovrebbe essere confermato, ritenendo questo pretore di condividere le valutazioni espresse da tale giudice circa la legittimazione ad agire del sindacato ricorrente *ex art. 28*, circa la rappresentatività della CUB cui appartiene la F.L.M.U. e circa il carattere antisindacale del comportamento denunciato.

Quanto alla valutazione di «non manifesta infondatezza» della questione proposta, si osserva come la stessa non coincida con una valutazione di fondatezza della questione (che è demandata al giudice delle leggi), ma esprima il convincimento che l'eccezione sia assistita da quel *fumus* (di accoglibilità), che l'ordinamento pone come filtro minimale per evitare l'indiscriminata sottoposizione di questioni alla Corte costituzionale. In presenza di tale convincimento, è affidato al giudice, non tanto il compito di sancire la fondatezza del dubbio di costituzionalità, quanto (solo) di investire della questione la Corte costituzionale, alla quale è affidata, dall'ordinamento, la compiuta e definitiva valutazione della stessa.

Ciò premesso, la questione di legittimità prospettata dall'opponente F.L.M.U. non appare manifestamente infondata, per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto una tale conclusione non è preclusa dal fatto che la norma sospettata di incostituzionalità sia il risultato di un *referendum* popolare abrogativo. Invero il *referendum* costituisce fonte di norma primaria, avente forza di legge, e come tale soggetta al sindacato della Corte costituzionale, non essendo ravvisabile nell'ordinamento alcun principio, che escluda dal novero delle questioni sottoponibili alla Corte costituzionale, quelle aventi per oggetto norme legiferate (in qualche misura) dal popolo con le forme del *referendum* abrogativo.

Inoltre non può ritenersi che la Corte costituzionale, con la dichiarazione di ammissibilità del *referendum* abrogativo effettuata il 12 gennaio 1994, abbia implicitamente riconosciuto la legittimità costituzionale della disciplina «di risulta» conseguente alla (in allora eventuale) abrogazione; invero una tale valutazione è estranea al giudizio preventivo della Corte costituzionale, come dalla stessa Corte rilevato nella sentenza 2 febbraio 1990, n. 63.

Nel merito, si osserva che la riferita nuova formulazione dell'art. 19 pone quale unico requisito per la costituzione di R.s.a. e per il godimento dei diritti di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori, la circostanza che il sindacato sia firmatario di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva: poiché l'abrogazione ha riguardato anche l'inciso «nazionali o provinciali», riferito ai contratti collettivi stipulati, se ne desume che anche la stipulazione di contratti collettivi aziendali consenta al sindacato di costituire R.s.a. e, in generale, di godere delle prerogative all'interno dell'azienda, riconosciute dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

Innanzitutto il giudicante condivide il dubbio che la citata disposizione «di risulta» dell'art. 19 possa contrastare con l'art. 3 della Costituzione: ciò per l'irragionevolezza della disparità di trattamento tra associazioni sindacali, firmatarie o meno di contratti collettivi. Il contrasto può cogliersi in relazione al caso di un'associazione sindacale che, pur capace di un'azione sindacale diffusa e sorretta da un ampio consenso dei lavoratori di una data unità produttiva, non sia addivenuta, per i motivi più vari, alla stipulazione di alcun accordo collettivo applicato all'unità medesima; in tale caso l'esclusione di detta associazione sindacale dalla tutela privilegiata di cui agli artt. 19 e segg. dello Statuto dei Lavoratori appare ingiustificata, se confrontata con il riconoscimento di tale tutela ai sindacati che, pur essendo firmatari di un contratto collettivo (soprattutto nazionale) applicato all'unità produttiva, in concreto non raccolgono il consenso dei lavoratori a livello aziendale.

Peraltro la (probabile) irragionevolezza di tale scelta del legislatore può cogliersi anche comparando la situazione del sindacato, a suo tempo firmatario di un accordo aziendale, tuttora applicato, il quale, nel tempo, abbia perso ogni consenso nell'unità produttiva.

In definitiva, il sistema legislativo residuo all'esito del *referendum* ha interrotto il collegamento, prima esistente, tra applicabilità della legislazione di sostegno ed effettiva capacità del sindacato destinatario della stessa, di rappresentare effettivamente gli interessi sindacali; ciò, d'altra parte, contrasta con i principi affermati dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 54/1974, la quale aveva desunto la razionalità del criterio selettivo, posto dal legislatore del 1970, dal collegamento esistente tra accesso alla tutela differenziata e capacità effettiva di rappresentanza da parte del sindacato.

La diagnosi circa un possibile contrasto con gli artt. 2 e 39 della Costituzione appare altresì plausibile, coerentemente con la prospettazione del sindacato opponente, in considerazione dei possibili effetti, sulla libertà e sull'attività sindacale, dell'individuazione della stipulazione di contratti aziendali quale unico presupposto, per i sindacati che non siano già firmatari di contratti nazionali e provinciali, dell'accesso alla tutela differenziata dei diritti sindacali nell'azienda.

Un tale requisito comporta che il datore di lavoro, scegliendo con quale sindacato trattare e concludere il contratto collettivo aziendale, sia in grado d'interferire, di fatto, nell'individuazione dei soggetti destinatari della tutela differenziata. Una tale possibilità rischia di compromettere la libertà sindacale, inducendo il sindacato a ricercare, al limite anche contro i propri interessi e, soprattutto, contro gli interessi dei propri iscritti, il consenso (non dei lavoratori, ma) del datore di lavoro; e ciò al fine di stipulare accordi legittimanti l'accesso alla tutela differenziata. In tale prospettiva può avanzarsi il dubbio che il nuovo art. 19 dello Statuto dei Lavoratori contrasti, sia con il principio di libertà sindacale, garantito dall'art. 39 della Costituzione, sia con il principio della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, all'interno delle associazioni di cui fa parte, dettato dall'art. 2 Costituzione; in particolare, quanto a quest'ultimo profilo di incostituzionalità, si osserva che, in relazione al lavoratore iscritto al sindacato, il nuovo testo dell'art. 19 potrebbe risolversi in una compromissione dei diritti del singolo, come parte dell'associazione sindacale, inducendo quest'ultima a privilegiare l'interesse al proprio riconoscimento, rispetto agli interessi del lavoratore ad essa associato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300/1970, come modificato per effetto del d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 in relazione agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che la presente ordinanza venga a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Rho, addì 25 marzo 1996

*Il pretore: MAUPOIL*

96C1290

N. 881

*Ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal pretore di Livorno  
nel procedimento penale a carico di Monfardini Sergio*

**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Incompatibilità alle celebrazioni del giudizio per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata - Ritenuta possibilità di indefinita reiterazione della medesima richiesta dinanzi ai diversi giudici chiamati di volta in volta a pronunciarsi in merito - Irragionevolezza - Violazione del principio del giudice naturale e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione.**

**(C.P.P. 1988, art. 444).**

**(Cost., artt. 3, 25 e 97).**

**IL PRETORE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. sollevata d'ufficio dal pretore di Livorno alla pubblica udienza del 22 maggio 1996 nel processo contro Monfardini Sergio.

Con decreto di citazione in data 26 ottobre 1995 Monfardini Sergio veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso il 9 gennaio 1993 in Livorno (morte di Lanuto Salvatore).

All'udienza del 12 aprile 1996, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato formulava istanza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. chiedendo che gli fosse applicata la pena di mesi tre di reclusione e che tale pena fosse sostituita con quella pecuniaria corrispondente, pari a L. 2.250.000 di multa postulando che dovessero essergli riconosciute le attenuanti generiche, nonché l'attenuante del danno risarcito, nonché l'ulteriore diminuzione di pena dovuta alla scelta del rito.

Il pretore, avvalendosi della facoltà riconosciutagli in via additiva con la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990, rigettava la richiesta, pur avendo il p.m. prestato il consenso, ritenendo incongrua la pena patteggiata.

In conseguenza dell'incompatibilità del giudice nascente dalla cennata pronuncia di rigetto, il processo veniva rimesso alla cognizione di diverso magistrato e fissato per l'odierna udienza, in apertura della quale l'imputato reiterava la richiesta di applicazione della pena nei medesimi termini, ottenendo ancora una volta il consenso del p.m.

Ritiene il giudicante che la richiesta debba essere respinta per le medesime ragioni esposte dal pretore nell'ordinanza 12 aprile 1996 e sulla scorta di tale premessa, svolta allo scopo di chiarire perché sia rilevante ai fini del decidere, ritiene il giudicante che debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. per le ragioni che seguono.

A meno che sia sfuggito a questo giudice, non sembra che la Corte costituzionale, nel pronunciare le sentenze n. 313 del 2 luglio 1990, e n. 186 del 22 aprile 1992 abbia spiegato se ed entro quali limiti sia ammessa la riproposizione della medesima richiesta innanzi al diverso giudice chiamato a conoscere del processo in conseguenza dell'incompatibilità dichiarata con la sentenza n. 186/1992.

A sommo parere di questo pretore la carenza di una previsione normativa al riguardo non può condurre a ritenere che la richiesta possa essere reiterata *ad libitum* nei medesimi termini, poiché una simile ipotetica possibilità significherebbe una svalutazione integrale del giudizio di incongruità della pena espresso dal primo giudice e si tradurrebbe in una patente violazione del principio enunciato dall'art. 97 della Costituzione, secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché in una possibile violazione del principio enunciato dall'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, nonché del principio enunciato dall'art. 3 della Costituzione, nel senso della ragionevolezza e logicità delle norme di legge.

Quanto all'art. 97 della Costituzione, è legittimo dubitare che assicuri il buon andamento dell'ufficio giudiziario una disciplina che consenta la riproposizione *ad libitum* di una richiesta già rigettata con provvedimento motivato del giudice, senza che sia allegato alcun fatto giuridico nuovo o diverso tale da giustificare un riesame. Il dubbio è tanto più legittimo se si considera che la reiterazione della richiesta di applicazione di pena concordata e il conseguente, possibile, reiterato rigetto (ad opera di magistrati ogni volta diversi) potrebbe condurre al paradosso di «esaurire» i magistrati disponibili, vuoi in senso relativo (magistrati addetti alla trattazione degli affari penali), vuoi in senso assoluto (magistrati dell'intero ufficio).

Quanto all'art. 25 della Costituzione, è legittimo sospettare che una simile disciplina possa costituire un comodo strumento per pervenire alla scelta del giudice attraverso successivi passaggi, ove si convenga nel ritenere che l'assegnazione «tabellare» delle competenze attenga al principio *de quo* e ne costituisca concreta e specifica garanzia.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, è legittimo dubitare della ragionevolezza di una illimitata possibilità di reiterazione della richiesta di pena concordata, a motivo dell'inevitabile svilimento della pronuncia (o delle pronuncie) del giudice (dei giudici) che abbia rigettato (che abbiano rigettato) la richiesta con provvedimento motivato, atteso che un simile svilimento non appare giustificato da alcun corrispondente vantaggio per la giustizia in generale e per le parti in particolare.

Poiché la questione è rilevante ai fini del presente giudizio e non sembra manifestamente infondata, con la presente ordinanza si auspica una pronuncia additiva della Corte costituzionale, con la quale sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione.

P. Q. M.

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del vigente codice di procedura penale per il supposto contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Livorno, addì 22 maggio 1996

Il pretore: FERRAIUOLO

N. 882

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Milano  
nei procedimenti penali riuniti a carico di Martinenghi Stefano ed altri*

**Processo penale - Rimessione del processo ad altro giudice - Richiesta da parte dell'imputato - Competenza della Corte di cassazione - Divieto per il giudice di pronunciare sentenza in attesa della decisione - Possibile riproposizione per nuovi motivi - Pericolo di prescrizione dei reati in caso di ripetute nuove richieste - Lamentata omessa previsione di sindacato del giudice di merito sull'istanza anche nel caso di reiterazione basata su elementi solo apparentemente nuovi - Irragionevolezza con incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e di quello del giudice naturale precostituito per legge.**

**(C.P.P. 1988, artt. 46, terzo comma, 47, primo e secondo comma, 48, quarto comma, e 49, secondo comma).  
(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 8642/92 + 1568/94 + 1610/96.

PREMESSO IN FATTO

Con decreto di citazione in data 29 maggio 1992 Martinenghi Stefano e Martinenghi Italo venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 388 c.p., 1, primo e secondo comma, legge n. 400/1985, 640 c.p., il solo Martinenghi Italo di quello di cui all'art. 340 c.p. ed il solo Martinenghi Stefano di quello di cui all'art. 610 c.p. e meglio specificati in atti.

All'udienza dibattimentale del 13 maggio 1994 veniva disposta la riunione del procedimento n. 1568/94 a carico di Martinenghi Stefano e Banti Anna imputati di truffa in danno della S.I.A.E., al procedimento n. 8642/92. Nel procedimento penale così riunito, e dopo l'espletamento di gran parte dell'istruttoria dibattimentale, in data 2 novembre 1994 l'imputato Martinenghi Italo depositava istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. a seguito della quale il pretore disponeva, ai sensi dell'art. 46 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione proseguendo il processo. In data 26 aprile 1995 la Corte dichiarava inammissibile il ricorso ed in data 29 giugno 1995 il coimputato Martinenghi Stefano presentava altra istanza di rimessione a seguito della quale, alla successiva udienza del 30 giugno 1996, il pretore trasmetteva nuovamente gli atti alla Corte di cassazione. Ulteriore istanza di rimessione veniva presentata da Italo Martinenghi il 26 settembre 1995 e, quindi trasmessa in Corte alla successiva udienza del 27 settembre 1995, inibendo così la pronuncia della decisione per la quale ormai il processo era maturo.

In data odierna avanti il sottoscritto pretore designato in sostituzione del magistrato titolare del procedimento e nel frattempo trasferito ad altra sede, nell'ambito del procedimento n. 1610/96 a carico di Martinenghi Stefano e Papini Ivaldo imputati dei reati di cui agli artt. 110, 388, 640 c.p., 1 legge n. 400/1985, 171, primo comma, L.d.A., 473 cpv. c.p., meglio specificati in atti, ed oggi riunito al proc. n. 8642/92, viene rinnovata dall'imputato Martinenghi Stefano l'ennesima istanza di rimessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il pretore che debba essere eccepita l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, comma primo, 97, 101, comma secondo, e 112 Cost., degli artt. 159 c.p., 46, comma terzo, c.p.p., 47, commi primo e secondo, c.p.p., 48, comma quarto, 49, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui fanno divieto al giudice del merito di sindacare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di rimessione, nonché di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta stessa, così di fatto impedendo, nei confronti degli imputati che si siano strumentalmente avvalsi dell'istituto a fini dilatori, l'esercizio della giurisdizione penale, con conseguente possibile maturazione dei termini di prescrizione. Ricorrendo i requisiti della rile-

vanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata, essa deve essere sollevata con ogni conseguente provvedimento. Appare, anzitutto, sicuramente sussistente il requisito della rilevanza essendo evidente che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa eccepita, ed in particolare del ricordato divieto dell'art. 47, comma primo, c.p.p., consentirebbe l'attuazione della giurisdizione penale attraverso la pronuncia della sentenza di merito, allo stato del tutto preclusa. Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, è opportuno ricordare che gli imputati Martinenghi Italo e Martinenghi Stefano, rispettivamente padre e figlio, hanno riproposto, per pretesi nuovi motivi, altre tre richieste di rimessione ex artt. 45 e segg. c.p.p., dopo che altra richiesta già formulata nel corso del dibattimento (ud. 3 novembre 1994) è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (ord. 26 aprile 1995).

L'uso strumentale dell'istituto della rimessione, operato attraverso la reiterazione di richieste, solo apparentemente fondate su nuovi motivi ha comportato a tutta evidenza, da un lato, la pratica impossibilità di definizione del processo, con conseguente sottrazione degli imputati all'esercizio della giurisdizione penale, dall'altro il pericolo di prescrizione di alcuni dei reati contestati non essendo, tra l'altro, la proposizione dell'istanza in esame ricompresa tra le cause che ex art. 159 c.p. determinano la sospensione del corso della prescrizione. Tali gravi effetti di un uso distorto dell'istituto della rimessione sono solo in parte conseguenti al difetto, risultante dal combinato disposto degli artt. 46, 48 e 49 c.p.p., di potere deliberatorio del giudice in ordine all'ammissibilità o alla fondatezza della richiesta di rimessione, anche nei casi in cui la stessa appaia manifestamente inammissibile o infondata, siccome riservata all'esclusiva competenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. un., n. 6925 del 1995, Romanelli).

Appare, invero, evidente che, quand'anche fosse riconosciuto al giudice del merito un sindacato di ammissibilità sulla richiesta di rimessione, nulla impedirebbe all'imputato, dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, di riproporla sulla base di motivi anche solo apparentemente nuovi ottenendo comunque l'effetto di impedire la decisione finale (cfr. in tal senso, le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale definito con sentenza n. 460 del 1995 della Corte costituzionale).

Per contro, è il rigido divieto codificato nell'art. 47 c.p.p. di pronunciare sentenza «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta», a porsi ad avviso del pretore, alla base delle lamentate distorsioni dell'attuale assetto dell'istituto della rimessione. Tale divieto, peraltro sconosciuto all'abrogato codice di rito ed introdotto dai compilatori di quello vigente allo scopo di evitare le incertezze interpretative insorte nel passato sui rapporti tra la pronuncia della sentenza non definitiva nel processo principale e l'esame dell'istanza di rimessione, nonché sulla sorte della sentenza di merito una volta accolta la richiesta di rimessione, appare in sicuro contrasto con i parametri degli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 112 Cost.

Non sembra dubbio, infatti per quanto sopra evidenziato, che la normativa in esame da un lato non corrisponde al canone di ragionevolezza rispetto all'esigenza del «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia ed, in particolare, a quella dell'efficienza del processo penale (artt. 3 e 97, comma primo, Cost.); dall'altro, confligge con il principio che vuole il giudice soggetto solo alla legge, laddove, invece, nell'attuale assetto dell'istituto, l'esercizio della giurisdizione resta di fatto assoggettato alle iniziative, più o meno arbitrarie, dell'imputato (art. 101 Cost.) che in tal modo viene di fatto a sottrarsi al giudice precostituito per legge o, in ipotesi estrema, a qualsiasi giudice (art. 25, primo comma, Cost.). Inoltre anche il richiamo all'art. 112 della Costituzione diventa puntuale in tanto in quanto il relativo principio viene doverosamente esteso alla tutela non solo dell'impulso iniziale dell'azione penale da parte del pubblico ministero ma anche ai suoi successivi sviluppi almeno sino al momento della pronuncia di una sentenza corrispondente all'accusa.

Si impone, pertanto, ad avviso di questo pretore, un intervento del giudice delle leggi diretto a consentire, anche nella pendenza della richiesta di rimessione, la pronuncia della sentenza di merito, fermo restando il potere della S.C., per l'ipotesi di accoglimento della richiesta, di annullare la sentenza predetta siccome emessa in difetto temporaneo di potere giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. un., n. 6925 del 1995 cit.).

Consegue la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio, previsti dagli incombeni di legge.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma terzo, del c.p.p., 47, commi primo e secondo, del c.p.p., 48, comma quarto, del c.p.p., 49, comma secondo, del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 112 della Costituzione.*

Milano, addì 24 aprile 1996

*Il pretore: VITALE*

96C1292

N. 883

*Ordinanza emessa il 2 maggio 1996 dalla pretura di Bari, sezione distaccata di Bitonto sul ricorso proposto da Portoghese Adriana contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altro*

**Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Omesso versamento o pagamento tardivo di contributi previdenziali - Estinzione dell'illecito amministrativo limitata ai soggetti già iscritti che risultano ancora debitori per contributi e premi omessi o pagati tardivamente - Mancata previsione dell'estinzione altresì degli illeciti per coloro che, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 259/1990, abbiano già versato l'importo delle somme aggiuntive - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18).

(Cost., art. 3).

IL VICE PRETORE

Sciogliendo la riserva in atti;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevato che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente Portoghese Adriana avverso l'art. 18 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nella parte in cui non consente l'estinzione degli illeciti amministrativi sul collocamento, connessi a regolarizzazioni (condoni) effettuate già prima della emanazione della legge n. 724/1994 in quanto tale effetto estintivo si riferisce l'art. 18, secondo comma, della legge n. 724/1994 «ai soggetti già iscritti che risultano ancora debitori per contributi e premi omessi o pagati tardivamente» appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che avevano richiesto i precedenti condoni previdenziali, (tra cui la ricorrente che ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 259/1990 aveva versato l'importo dei contributi omessi e l'importo delle somme aggiuntive) così eliminando ogni debitoria contributiva, a coloro che hanno usufruito, peraltro a distanza di quattro anni, del condono previdenziale introdotto dalla legge n. 724/1994.

*Tanto premesso dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per la comunicazione alle parti.*

Bitonto, addì 2 maggio 1996

*Il vice pretore: RACANELLI*

96C1293

N. 884

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal tribunale di Cassino  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Di Mambro Erasmo ed altri e il comune di Cassino*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Inclidenze sul diritto di proprietà.**

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).**

**(Cost., artt. 3 e 42, terzo comma).**

#### IL TRIBUNALE

Ha deliberato la seguente ordinanza nelle cause riunite iscritte ai nn. 286/86 e 1915/87 R.G.A.C. tra Di Mambro Erasmo, Di Mambro Augusto e Di Mambro Maria Luisa, attori, ed il comune di Cassino, convenuto.

Rilevato che le presenti cause riunite vertono in tema di realizzazione di opera pubblica su aree edificabili di proprietà di privati, in assenza di provvedimento di espropriazione;

che nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge n. 549/1995, il quale ha così modificato il testo dell'art. 5-bis, comma sesto, d.-l. n. 333/1992 convertito in legge n. 359/12992: «Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che l'unica interpretazione possibile di tale norma appare essere l'applicabilità dei criteri di determinazione del valore del terreno di cui all'art. 5-bis, comma primo, d.-l. n. 33/1992 anche ai giudizi in corso, come il presente, per il risarcimento del danno subito dal privato per la realizzazione su un'area edificabile di sua proprietà di un'opera pubblica in carenza di provvedimento espropriativo;

che la citata normativa appare in contrasto con gli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione, in quanto:

1) introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini tutti aventi egualmente diritto al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito altrui — creando una categoria sfavorita di soggetti, coloro che hanno perso la proprietà di un'area edificabile a seguito di realizzazione sulla stessa di un'opera pubblica in assenza di un provvedimento espropriativo, i quali non hanno come gli altri diritto all'integrale risarcimento del danno subito, bensì ad un risarcimento in misura di gran lunga inferiore alla entità del danno;

2) parifica in modo ingiustificato due situazioni molto diverse, e cioè quella di coloro che hanno perso la proprietà di un'area edificabile in seguito a provvedimento espropriativo, avendo potuto avvalersi di tutte le garanzie previste dalla connessa procedura amministrativa — e quella di coloro che hanno perso la proprietà di un'area edificabile in seguito alla realizzazione materiale dell'opera pubblica, in assenza di provvedimento espropriativo, senza essersi potuti avvalere di alcuna garanzia nell'ambito di una procedura amministrativa;

3) vanifica il principio secondo il quale «La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale» — poiché, in base alla normativa di cui si discute, la proprietà privata potrà essere acquisita dalla pubblica amministrazione dietro semplice pagamento di un indennizzo e non integrale risarcimento del danno, al di fuori di qualsivoglia previsione legislativa, ed in carenza di apposito provvedimento amministrativo, contravvenendosi in tal modo evidentemente alla previsione costituzionale.

Rilevato che, in ultima analisi, il legislatore, per mere esigenze di bilancio pubblico, ha di fatto abrogato l'istituto della espropriazione di aree edificabili ed ha introdotto una situazione di ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione nella realizzazione di condotte lesive del diritto alla proprietà privata, in contrasto con gli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost.

## P. Q. M.

*Il tribunale sospende il giudizio ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché valuti se l'art. 5-bis, comma sesto, del decreto-legge n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione sotto i profili di cui in motivazione;*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato.*

Così deciso in Cassino, addì 26 gennaio 1996

*Il presidente:* FERRARO

*Il giudice estensore:* PASTORE ALINANTE

96C1294

N. 885

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal tribunale di sorveglianza di Napoli  
nel procedimento penale a carico di Mariano Ciro*

**Ordinamento penitenziario - Detenuti per determinati delitti (art. 4-bis della legge n. 354/1975) - Facoltà del Ministro di grazia e giustizia di sospendere per motivi di ordine e di sicurezza l'applicazione del regime carcerario ordinario e di sostituirlo con un regime particolarmente restrittivo - Lamentata mancata previsione di limiti temporali, data la possibilità di proroghe ripetute - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai detenuti in regime ordinario - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Violazione dei principi di legalità di difesa e di inviolabilità della libertà personale - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Considerato che Mariano Ciro propone reclamo avverso il d.m. 9 febbraio 1996 emanato ai sensi dell'art. 41-bis, secondo comma, l.p., che instaura un regime di trattamento differenziato fino all'8 agosto 1996;

Preso atto che Mariano Ciro in atti risulta essere appellante per associazione a delinquere di stampo camorristico e omicidio, giudicabile per concorso in associazione a delinquere di stampo camorristico, più giudicabile per associazione a delinquere di stampo camorristico, più ricorrente per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e omicidio, più giudicabile per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché definitivo per un provvedimento di cumulo per associazione camorristica, armi e altro;

Atteso che l'art. 41-bis introdotto con art. 19 d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge n. 356 del 7 agosto 1992, dispone che «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma primo dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza»;

Letto che il decreto ministeriale impugnato, in considerazione della particolare pericolosità del soggetto che rende ipotizzabile la permanenza di collegamenti operativi con le organizzazioni criminali, sospende la corrispondenza telefonica, la corrispondenza epistolare e telegrafica con altra persona detenuta, anche se congiunto o convivente, i colloqui con i terzi, limita i colloqui con i familiari e conviventi ad uno al mese e di durata non superiore ad un'ora, indipendentemente dal numero delle persone, sottopone a visto di controllo del direttore la corrispondenza epistolare e telegrafica, limita la ricezione dei pacchi contenenti generi ed oggetti ad un solo pacco al mese nei limiti di peso stabiliti (kg. 5), prescrivendo che contenga esclusivamente abiti, biancheria ed indumenti intimi, sospende la ricezione di somme in peculio superiori all'ammontare mensile stabilito ex art. 54 d.P.R. n. 431/1976, sospende le attività culturali, ricreative e sportive, sospende il c.d. lavoro a domicilio, sospende l'acquisto al sopravvitto di generi alimentari che richiedono cottura e limita la permanenza all'aria aperta a due ore al giorno.

## O S S E R V A

In via preliminare occorre sottolineare che ai ristretti in stato di detenzione va riconosciuta la titolarità situazioni soggettive attive, come già dichiarato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 349/1993, così come garantita quella parte di libertà che la detenzione non intacca.

Va tenuto fermo, pertanto, il principio della inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost., valido anche nei confronti dei sottoposti a limitazioni della stessa libertà personale durante la custodia cautelare ovvero l'esecuzione della pena, sia pure con tutte le restrizioni che lo stato di detenzione comporta.

Da qui un primo corollario di fondamentale importanza sancito dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza: l'adozione di provvedimenti tesi ad introdurre restrizioni nell'ambito della parte residua di libertà personale, sempre viva anche nei soggetti detenuti, di restrizioni che, comunque comportino ulteriori limitazioni della libertà personale, può avvenire esclusivamente con le garanzie espressamente previste dall'art. 13 Cost., riserva di legge e riserva di giurisdizione.

Alla libertà personale del soggetto corrisponde, d'altra parte, il potere di coazione dello Stato, a difesa dei cittadini e dell'ordine giuridico, potere che si estrinseca attraverso l'attività dell'Amministrazione, cui compete la responsabilità della custodia, del trattamento e della sicurezza dell'istituzione penitenziaria, e l'attività dell'Ordine giudiziario, cui spetta l'attuazione della potestà punitiva dello Stato e il controllo sull'esecuzione della pena.

È vero che l'Amministrazione può intervenire con provvedimenti che incidono sulle modalità di esecuzione della pena, ma è pur vero che tali interventi non possono essere in contrasto con i principi costituzionali tutelati ex artt. 13, 24, 27, 113 Cost..

La Corte costituzionale nella sentenza n. 349/1993 ha riconosciuto la sindacabilità dei provvedimenti emessi ex art. 414-bis l.p. da parte del giudice ordinario, secondo le medesime modalità del controllo giurisdizionale esercitato ai sensi di legge sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria nonché sui provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle pene.

Precisando, con la pronuncia n. 410 del 1993, che «... una volta affermato che nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non può che spettare al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, in assenza di disposizioni espresse, la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41-bis deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario».

Identità di controllo, quindi, da parte del giudice ordinario su due regimi di detenzione particolari: la sorveglianza speciale, ex art. 14-bis l.p., e il regime differenziato, ex art. 41-bis l.p..

E non solo, ma anche affinità di contenuto tra l'art. 41-bis, introduttivo del regime differenziato di sospensione del trattamento penitenziario, e l'art. 14-bis e seguenti, che nella sua concreta applicazione, cita la Corte «... viene ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato..... introdotto con il provvedimento ex art. 41-bis».

Ed ancora... «È di intuitiva evidenza che il potere esercitato serve, in entrambi i casi, a consentire all'Amministrazione penitenziaria di predisporre uno strumento di particolare rigore mediante il quale fronteggiare la pericolosità di ben determinate categorie di detenuti.

Ricorre, inoltre, una notevole identità di presupposti, stante l'ampia possibilità di applicare il regime di sorveglianza particolare a qualsiasi detenuto, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari, "o di altri concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà" (art. 14-bis, quinto comma)».

• Ricordiamo, per un attimo, la sequenza legislativa che ha dato vita all'assetto attuale.

L'art. 14-bis è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario dall'art. 1 legge 10 ottobre 1986, n. 663: «Regime di sorveglianza particolare. Possono essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte, in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, internati e gli imputati.....».

La medesima novella del 1986 introduceva l'art. 41-bis, comma primo, in sostituzione dell'abrogato art. 90 legge n. 354/1975.

Giova richiamare il suo contenuto: «Situazioni di emergenza. In casi eccezionale di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

Questo il dettato dell'art. 41-*bis*, comma primo, inserito sull'onda delle molteplici polemiche sollevate dall'abrogato art. 90.

Si presenta, ad una semplice lettura, doverosamente «limitato» nei suoi spazi applicativi, sia temporalmente, «durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto», sia per la sua stessa ragione d'essere «casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza».

Il nuovo assetto normativo penitenziario, anno 1986, prevedeva, quindi, due possibilità di intervento «particolare» dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso l'art. 14-*bis*, introduttivo del regime di sorveglianza particolare *ad personam* e l'art. 41-*bis*, comma primo, portatore di un regime differenziato inerente l'istituto penitenziario, o una parte di esso.

Nel sistema, peraltro, era già inserita la possibilità di reclamo al giudice ordinario, *ex art. 14-ter*, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663/1986.

Successivamente, con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, viene inserito il comma nell'art. 41-*bis*, che prevede la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma primo dell'art. 4-*bis*, articolo introdotto nel medesimo decreto-legge.

Ritorna, quindi, il regime, differenziato *ad personam*, generalizzato, e ritorna quella tipizzazione del detenuto, per taluno dei delitti di cui al comma primo dell'art. 4-*bis* due «sistemi operativi di intervento» ad opera dell'Amministrazione penitenziaria, avverso i quali già la dottrina nonché la giurisprudenza precedente si era già innumerevoli volte pronunziata.

E rileggiamo insieme nuovamente il secondo comma dell'art. 41-*bis*: «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministero dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma primo dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».

Come può notarsi, anche ad una lettura superficiale, è scomparso qualunque richiamo temporale; laddove si passa dal regime differenziato per istituto al regime differenziato personale, scompare la limitazione della «durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

Temporaneità, che non solo, è presente nel comma primo dell'art. 41-*bis*, ma che ritorna anche nel disposto dell'art. 14-*bis*, regime di sorveglianza particolare, laddove il comma primo cita letteralmente: «Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati...».

Abbiamo già visto come la Corte costituzionale nella sentenza n. 410/1993 ha riconosciuto «la notevole identità di presupposti» in una al «contenuto largamente coincidente» tra l'art. 14-*bis* e l'art. 41-*bis*, comma secondo, e il limite temporale?

L'applicazione del regime differenziato *ex art. 41-*bis**, comma secondo, opera senza possibilità di limitazioni temporali, sia per dettato normativo, sia per concreta fattispecie, atteso che i decreti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento si susseguono, di sei mesi in sei mesi, dal 1993, senza che peraltro sia indicata, nelle successive proroghe, alcuna motivazione nuova o diversa rispetto alla prima, origine dell'applicazione del regime differenziato.

A ciò aggiungasi, che mentre l'art. 29 del decreto legge n. 306/1992, istitutivo del regime differenziato, prevedeva la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 19, ossia 41-*bis*, comma secondo, trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'art. 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, ha prorogato tale efficacia fino al 31 dicembre 1999.

Pertanto, dal combinato disposto delle leggi suindicate, si può dedurre che il nostro ordinamento prevede l'esistenza di un regime differenziato di esecuzione della pena per una particolare tipologia di detenuto, determinato per legge, che ha possibilità di applicazione, al momento, dal 1993 al 1999.

Nel caso di specie, per esempio, il Mariano corre il rischio di continuare ad espiare la sua pena, per i delitti per cui è già stato condannato, o solo, a vedersi privato della libertà personale in stato di custodia cautelare, nella veste di solo imputato, in condizioni di regime differenziato dal 1993, come già accade, al 1999, sulla base di una

normativa attuale del nostro ordinamento penale e in presenza di una motivazione di fatto che è la stessa del 1993, tirata in ballo e rivestita di nuovo ogni sei mesi. Sembra inevitabile la contestazione della incostituzionalità del dettato dell'art. 41-bis, comma secondo, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 113 della Costituzione, come ora andremo a motivare.

E ciò, per sfatare strumentali o strategiche interpretazioni, non in difesa di questa o quella modalità operativa o di qualsivoglia tipicità di intervento proprie della magistratura di sorveglianza, come già sussurrato di fronte agli innumerevoli ricorsi alla Corte costituzionale proposti in riferimento all'art. 41-bis, ma solo per salvaguardare quei principi fondamentali della nostra carta costituzionale anche nella fase della esecuzione della pena, nella fase in cui, in pratica, «si fa diritto».

A) In particolare, può affermarsi che l'art. 41-bis, comma secondo, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui ipotizza una specifica categoria di detenuti, imputati e condannati, predeterminati per dettato normativo, costretti ad una esecuzione della pena, o anche solo della custodia cautelare, comunque diversa da quella disposta per la criminalità ordinaria.

Del resto la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 349/1993 aveva espresso la sua perplessità dinanzi ad una individuazione, per titolo dei reati, dei destinatari dei provvedimenti restrittivi ex art. 41-bis, evidentemente poco coerente con il principio di individualizzazione della pena. Ed infatti la stessa Corte ribadiva: ... «deve ritenersi implicito — anche in assenza di una previsione espressa della norma, ma sulla base dei principi generali dell'ordinamento — che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti (in modo da consentire poi all'interessato un'effettiva tutela giurisdizionale), che non possano disporre trattamenti contrari al senso di umanità, e, infine, che debbano dar conto dei motivi di una eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena...».

In breve, nelle parole della Corte ritorna tutto lo spettro di situazioni di incostituzionalità ipotizzabili, nonché qui richiamate, dall'art. 3 all'art. 27 Costituzione.

È opportuno ricordare ancora, che la Corte, sentenza n. 349/1993, continua sottolineando che le medesime ragioni che consentono di escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, delimitandone l'ambito applicativo ed integrandone il portato con il richiamo ai principi generali dell'ordinamento, conducono alla conclusione che taluni dei rilievi dei giudici remittenti, nelle precedenti eccezioni di incostituzionalità prospettate, trovano la loro causa non nell'articolo di legge ma solo nel decreto amministrativo di applicazione, atteso che una corretta interpretazione dell'art. 41-bis secondo comma, non consente l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di libertà personale del detenuto.

Tesi accettabilissima, fin quando però non ci si trova dinanzi alla proroga immotivata e ripetuta del decreto ministeriale stesso.

Anche a voler riconoscere con la suprema Corte che ... «la corretta lettura della norma non può che limitare il potere attribuito al Ministro alla sola sospensione di quelle medesime regole ed istituti che già nell'Ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria e si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto»..., non può non suscitare perplessità l'evidente contrasto con il dettato dell'art. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, Costituzione, laddove la proroga ripetuta e immotivata del decreto esula di fatto da quei caratteri di «uguaglianza, necessità, urgenza, provvisorietà e umanità» costituzionalmente rilevanti.

È evidente che in tale situazione deve, *extrema ratio*, ricorrersi all'attribuzione dell'intera responsabilità al dettato normativo, che solo se diversamente scritto, potrebbe evitare il monotono susseguirsi di anomalie giuridiche.

L'art. 41-bis, comma secondo, opera indipendentemente e al di là di situazioni di eccezionalità e emergenza, nonché da ogni previsione temporale, concetti che pure compaiono nel comma primo del medesimo articolo; né, del resto, risulta ancorato ad atteggiamenti particolarmente significativi del detenuto sia soggettivi che oggettivi, comunque inerenti la sua condotta intramuraria ovvero i suoi rapporti con il mondo esterno.

Nei decreti ministeriali successivamente notificati, con proroghe di sei mesi in sei mesi, dal 1993 in poi, unico elemento «giustificativo» della proroga, ossia, nuovo rispetto alla motivazione di base, appare la «polemica» pseudo-giuridica innestata con i tribunali di sorveglianza sulla interpretazione giurisprudenziale dei decreti stessi.

Del resto nei decreti ministeriali che si allegano, appare evidente che la motivazione strettamente collegata alla persona del Mariano esula da riferimenti a fatti o persone comunque successivi nel tempo a quanto indicato nel d.m. del 1993, nonché da qualunque riferimento alla posizione giuridica stessa del detenuto, che nel frattempo, per esempio, risulta assolto con formula piena da una delle imputazioni per omicidio, fondandosi essenzialmente sulle aggiornate, ma solo in quanto al tempo, informazioni delle forze dell'ordine sulla pericolosità del detenuto.

Ci troviamo, di fatto, di fronte ad una tipizzazione del detenuto, «speciale» in quanto ha commesso uno o più reati indicati nell'art. 4-bis della legge penitenziaria; tipizzazione, che, al limite, potrebbe avere anche una sua *ratio* nella particolare pericolosità sociale dimostrata da taluni soggetti, refrattari a qualsiasi trattamento riabilitativo, ed anzi così spiccatamente pericolosi da rendere indispensabile l'adozione di un regime differenziato nei loro confronti, ma che in quanto tale, però, trova spazio giuridico solo se ancorata a precisi e predeterminati criteri di eccezionalità, sia oggettiva che soggettiva, comunque riprodotti in una severa e dettagliata motivazione.

Sembra superfluo ribadire che una corretta stesura della norma, proprio nel rispetto di quei principi costituzionali già richiamati e dell'interpretazione rigorosamente restrittiva delle norme di carattere eccezionale, implica, necessariamente, una indicazione netta di temporaneità nonché la esigenza di una verifica costante e continua degli sviluppi della situazione.

B) Né la riconosciuta possibilità di impugnazione del decreto dinanzi al giudice ordinario, nel rispetto dell'art. 113, comma primo, Costituzione, è sufficiente a colmare il disagio legislativo.

La situazione di fatto creata dalla proroga inopinata del decreto ministeriale, infatti, è evidente, non può non creare serissimi ostacoli a quel diritto di difesa, pur riconosciuto come «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» dall'art. 24 Costituzione.

Difesa che, né in diritto né in fatto, trova possibilità di esplicazione di fronte al ripetersi monotono e immotivato di contestazioni consolidate ancorate a episodi storici ormai datati, di fronte a decreti ministeriali in cui unico elemento innovativo risulta essere l'adeguamento o meno alle ultime decisioni giurisprudenziali.

La stessa Corte aveva ipotizzato il verificarsi di tali incresciose ipotesi quando aveva evidenziato la necessità che i decreti ministeriali contenessero una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui rivolti, «in modo da consentire poi all'interessato un'effettiva tutela giurisdizionale» sentenza n. 410/1993 richiamata.

È sintomatico, nel caso di specie, che Mariano Ciro, di fronte al sesto decreto ministeriale *ex art. 41-bis* non ha ritenuto opportuno neppure più procedere alla nomina del difensore di fiducia.

C) L'art. 41-bis, comma secondo, l.p. si pone in contrasto con l'art. 27 Costituzione laddove la continua incidenza di restrizioni comunque influenti «sulla pena» e sul grado di libertà personale del detenuto, residua e «ancora più preziosa in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale», non può non concretizzarsi in un trattamento, di fatto, contrario al senso di umanità e opporsi a quel fine di rieducazione del condannato, che l'art. 27, comma secondo, Costituzione tutela.

In effetti il decreto ministeriale, prevedendo la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, preclude al detenuto la possibilità di fruire di quel trattamento rieducativo di cui all'art. 13 della legge n. 354/1975, nonché la partecipazione a quelle attività culturali, ricreative e sportive, indicate nell'art. 27, legge medesima, sistemi finalizzati alla realizzazione della personalità del detenuto e alla sua risocializzazione.

Equivale a riconoscere che determinate categorie di soggetti sfuggono, di fatto, a qualunque tentativo di risocializzazione.

Nessuna obiezione nell'accettare la fondatezza e la razionalità di una tale scelta operativa; occorre tenere presente, però, che il nostro ordinamento giuridico si basa su principi generali ben precisi e immodificabili, con i quali è sempre opportuno confrontarsi nella ricerca di momenti di mediazione, ma dai quali, comunque, è impossibile prescindere.

L'art. 41-bis, comma secondo, in particolare, si pone in contrasto anche con il primo comma dell'art. 27 Costituzione, laddove introduce la possibilità di applicazione del regime differenziato anche al solo imputato per taluno dei delitti *ex art. 4-bis*, ordinamento penitenziario.

Ciò inevitabilmente rappresenta una violazione gravissima e immotivata del dettato dell'art. 27 Costituzione, primo comma.

Paradossalmente, l'imputato, non colpevole per dettato costituzionale, comma primo art. 27, proprio in quanto imputato, per quei determinati delitti, è soggetto alle limitazioni disposte *ex art. 41-bis*: sembra una contraddizione di parole, ma corrisponde ad una situazione di fatto, che resta innegabile nella sua anomala concretezza.

D) E vale la pena di ricordare qui anche il dettato costituzionale dell'art. 25, laddove, al comma secondo, sancisce che «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Crediamo che sia pacifica l'interpretazione che vede il termine «punire» non strettamente connesso alla sola sanzione penale prevista legislativamente.

Se «punire» equivale a punizione, il decreto ministeriale, che, comunque, aggiunge «pena a pena», che comunque restringe ulteriormente lo spazio vitale del detenuto, e questo sembra innegabile, trova la propria fonte normativa in un decreto legge del 1992, 8 giugno, n. 306, ossia successivo al momento dei commessi reati, o dei presunti commessi reati per i quali il detenuto, Mariano, trovasi attualmente detenuto.

Sembra innegabile l'irretroattività delle disposizioni penali, come principio generale dell'ordinamento, dovrebbe operare verosimilmente in ogni dettato normativo.

Nell'ambito delle stesse disposizioni antimafia si potrebbe ricordare il dettato dell'art. 4 d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, che statuisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 1 condannati per delitti commessi dopo la entrata in vigore del presente decreto».

Una dizione del genere poteva essere sufficiente, magari, a salvare l'art. 41-bis, comma secondo, dall'ennesima accusa di incostituzionalità.

In verità, dopo la prima pronuncia della Corte costituzionale di rilievo fondamentale, la sentenza n. 349/1993, il riconoscimento formale della sindacabilità del decreto ministeriale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis, comma secondo, legge penitenziaria, da parte del giudice ordinario sembrava aver fugato perplessità e dubbi sulla eccezionalità della norma in oggetto.

Successivamente, invece, una numerosa produzione giurisprudenziale si faceva portavoce delle problematiche interpretative della magistratura di sorveglianza, ormai abituata a lavorare sulla base di disposizioni legislative nate sull'onda emozionale collettiva, collegate ad un particolare momento storico-sociale del paese, che comunque si trovano a riverberare i propri effetti, inutilmente malefici, negli anni successivi su situazioni comunque diverse per tempo, luogo e personaggi.

Ben altre potevano essere le possibilità di intervento della autorità amministrativa per risolvere problemi di ordine e sicurezza pubblica, come già evidenziati più volte e in varie sedi e in tempi non sospetti dai magistrati di sorveglianza (leggi incontri di studio del Consiglio superiore della magistratura in Frascati, anni 1993-1994-1995).

Altri e diversi sistemi operativi avrebbero ottenuto risultati forse più efficaci.

Con altre modalità operative si sarebbe potuto forse evitare che, nonostante tutto il clamore politico e giurisprudenziale intorno a questo articolo, la stessa Amministrazione penitenziaria riconoscesse, come accaduto nei primi mesi di questo anno, la ineffacia, di fatto, del decreto stesso.

I magistrati di sorveglianza, del resto, si vedono impegnati, ormai semestralmente, nel tentativo di amalgamare le richieste dei detenuti soggetti a tale regime differenziato con le aspettative costituzionali, che, pur sempre, nella qualità di giudici, sono chiamati a garantire e tutelare.

Da qui eccezioni di incostituzionalità spesso ripetitive è vero, ma di certo finalizzate in assoluto alla ricerca di una soluzione del problema, che rispetti e difenda i principi generali del nostro ordinamento, e che trovi infine il coraggio del diritto per eliminare situazioni di insostenibile ibridismo giuridico.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1853, n. 87;*

*Sentito il parere conforme del p.g.;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma secondo, legge n. 354/1975 e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 Costituzione;*

*Sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla decisione sul reclamo ex art. 14-ter proposto da Mariano Ciro avverso il provvedimento amministrativo applicativo dell'art. 41-bis, comma secondo, l.p.;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di merito;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità ex art. 23 della legge n. 87/1953.*

*Il presidente relatore: DI GIOVANNI*

N. 886

*Ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno  
nel procedimento penale a carico di Gatti Luigi*

**Corruzione di minorenni - Abrogazione dell'art. 530 del c.p. che prevedeva e puniva come reato la commissione di atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici e sostituzione con la diversa figura criminosa di atti sessuali su minori di anni quattordici - Lamentata privazione di tutela penale da abusi sessuali dei minori di età compresa tra i sedici ed i quattordici anni - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo e sui principi di tutela della famiglia, dell'infanzia e della salute.**

(Legge 15 febbraio 1996, n. 66, art. 1).

(Cost., artt. 2, 29, 31 e 32).

IL PRETORE

Gatti Luigi, imputato, di reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 530, primo e secondo comma, c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso consumava alcuni rapporti sessuali con Codazzi Sara, di anni quindici, e in più occasioni la masturbava e induceva la ragazza a masturbarlo; fatto commesso in Gordona dal gennaio all'aprile 1995;

Rilevato che il procuratore della Repubblica ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 1 legge 15 febbraio 1996 in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 31, comma secondo, e 32 Costituzione.

Ha pronunciato la seguente ordinanza la pubblica accusa prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 15 febbraio 1996 in quanto contrario agli artt. 2, 29, primo comma, 31, comma secondo, e 32 Costituzione nella parte in cui abroga l'art. 530 c.p. lasciando del tutto privi di tutela penale gli adolescenti in età compresa tra i quattordici e i sedici anni vittime di insidie sessuali — in ipotesi insidie anche omosessuali — da parte di soggetti appena maggiorenni o anche già adulte.

Ciò è ritenuto dalla parte istante in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, pone come momento centrale della tutela il diritto — sicuramente inviolabile — dell'uomo che, membro della famiglia, si presenta verso la società con il suo rapporto di crescita e con le sue aspettative; diritto che si concreta dunque nell'inviolabile prerogativa dell'adolescente di essere lasciato crescere con il rispetto che gli compete.

Si considerano intimamente connessi con tale diritto e quindi traditi dalla novella in oggetto anche i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio riconosciuti dall'art. 29, primo comma, Costituzione. Prima ancora della tutela economica della famiglia occorre infatti garantire la sua tutela psicologica ed etica, non potendo essere possibile tutelare la famiglia, di cui l'adolescente è il frutto e ciò per cui la stessa si è costituita, già preventivamente accollando ai genitori il rischio della liceità penale del divenire il proprio figlio o figlia oggetto di appetito o perverso desiderio sessuale di un individuo anche in età avanzata, in assenza dei presupposti dei casi limite della costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, di cui al nuovo art. 609-bis c.p. e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p.

Rischio quest'ultimo ritenuto dal pubblico ministero già privo di ragion d'essere nell'ottica dell'effettiva tutela della gioventù predisposta dall'art. 31, secondo comma, Costituzione, in contrasto col quale si pone dunque l'abrogazione del delitto di cui al previgente art. 530 c.p.

Con la protezione della gioventù il costituente ha pensato infatti a quella fascia di persone non ancora adulte ma che nello stesso tempo non è rappresentata più da bambini e che per ciò solo si configura come delicatissima in quanto, vivendo le prime pulsioni di una natura non ancora formata in un definito sistema morale e psicologico, può essere pregiudicata per tutta una vita da esperienze sessuali (anche solo) abusivamente indotte.

L'esigenza quindi sia individuale che collettiva (laddove tale dimensione collettiva è immediatamente correlata — in quanto da essa immediatamente avvertita — alla famiglia) di far sì che l'adolescente che sta crescendo possa fruire di tutte le possibilità per portare a compimento il suo io in fieri e maturare secondo le sue proiezioni senza che nessuno lo disturbi lungo il suo difficile cammino, trova dipoi compimento ed espressione nella fondamentale tutela della salute garantita dall'art. 32, primo comma, della Costituzione quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tanto più fondamentali ed irrinunciabili per il primo e per la seconda se riferiti ad individui psicologicamente e moralmente più deboli.

La questione di legittimità costituzionale incidentalmente sollevata da parte del pubblico ministero si presenta innanzitutto rilevante ai fini della decisione oltreché non manifestamente infondata.

La rilevanza della questione si determina infatti in relazione alla richiesta avanzata dalla difesa di pronunciare in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere a termini dell'art. 469 c.p. attesa l'invocata espressa abrogazione per effetto dell'art. 1 della legge n. 66, 15 dicembre 1996 del reato di cui all'art. 530 c.p. che prevedeva e puniva come reato il medesimo fatto contestato all'odierno imputato (corruzione di minorenni per avvenuta consumazione di alcuni rapporti sessuali da parte di Gatti Luigi — maggiorenne all'epoca dei fatti — con C. S. in età compresa quest'ultima tra i 14 e i 16 anni).

Ma la questione si presenta altresì non manifestamente infondata.

Acquisito in psicologia il dato dell'estrema complessità e varietà del percorso di maturazione e formazione dell'individuo durante l'età adolescenziale (sicuramente ricompresa tra i 14 e 16 anni), come percorso cioè che a prime fasi di spinte in avanti contrappone fasi di rallentamento o anche di arresto del processo evolutivo e che varia da individuo a individuo secondo il diverso divenire nel tempo dei momenti di sviluppo psicologico, indubabilmente permane l'esigenza di garantire e preservare l'adolescente nelle sue fisiologiche timidità ed incertezze, nella consapevolezza che la piena disponibilità dei propri atteggiamenti e delle proprie condotte va riconosciuta all'individuo maturo e adulto e non anche all'infrasedicenne (intendendosi per tale tanto la persona cui manca un giorno per il compimento del sedicesimo anno d'età quanto la persona che da appena un giorno ha compiuto i quattordici anni) cui tale autonomia e libera indipendenza, per poter essere riscontrata e verificata solo in riferimento alla singola personalità, non può certo essere assunto dal legislatore come dato presumibile scientificamente.

Eppure, se tali considerazioni appaiono perfettamente compatibili con il nuovo intento di base della novella di cui alla legge n. 66/1996 rivelano al contempo l'irragionevolezza del vuoto di tutela improvvisamente apertosi per effetto della stessa.

La legge in questione infatti nel predisporre una nuova e rafforzata tutela contro i reati sessuali, ricondotti tra i reati contro la libertà personale, ha specificamente operato nel senso di accordare una maggiore tutela dei minori contro gli abusi sessuali, e ciò sotto il profilo sia di un'inasprimento sanzionatorio sia dell'introduzione di nuove fattispecie delittuose tra cui quella di cui all'art. 609-*quater* c.p. rubricata «atti sessuali con minorenne».

Tuttavia, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate da quest'ultimo articolo e da quelle di cui ai nuovi artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p., può cogliersi che persona offesa di abusi sessuali non è più considerato il minore di 16 anni bensì solo quello di 14 anni, a tale limite di età essendosi pertanto ridotta la tutela penale predisposta dall'ordinamento che così è venuto a depenalizzare — per espressa abrogazione della fattispecie di cui al previgente art. 530 c.p. e sostituzione di essa con la più ristretta fattispecie di cui al nuovo art. 690-*quinquies* c.p. — la consumazione di atti sessuali nei confronti o in presenza del minorenne, in età compresa tra i quattordici e i sedici anni, purché consenziente (con il limite che la pienezza di tale consenso può comunque avere alla luce di quanto prima considerato) e non legato al soggetto attivo da uno dei rapporti di cui all'art. 609-*quater* c.p.

Invero l'approntamento o, meglio, il mantenimento della necessaria tutela del minore infrasedicenne, irragionevolmente e contraddittoriamente espunta dall'ordinamento, potrebbe ottenersi, sul terreno ermeneutico della qualificazione della fattispecie delittuosa, ravvisandosi, con riferimento al fatto concreto di cui all'odierna imputazione

e in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 6 legge n. 66/1966, un'ipotesi non di *abolitio criminis* bensì di mera successione di leggi penali nel tempo addivenendosi conseguentemente alle diverse implicazioni pratiche, rispettivamente, di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 2 c.p.; in particolare ritenendosi ricontemplata la «vecchia» corruzione di minorenni di cui all'art. 530 c.p. — limitatamente agli atti di libidine compiuti su persona infra-sedicenne e ultraquattordicenne — nel disposto di cui al secondo comma, n. 1), nuovo art. 609 c.p., vale a dire nell'area della punibilità prevista per chi «induce» taluno a subire atti sessuali abusando delle condizioni di «inferiorità fisica o psichica» della persona offesa al momento del fatto e a prescindere dall'età della stessa.

Purtuttavia il giudicante è consapevole che il ricorso a siffatto criterio interpretativo si scontra con insuperabili considerazioni dettate dal rigore formale ed ermeneutico cui operazioni di tal fatta debbono comunque essere sottoposte. Il rilievo è cioè che appare inequivoca la volontà del legislatore di eliminare radicalmente dall'ordinamento la punibilità di fatti analoghi a quelli per cui si procede e conseguentemente di abbassare la soglia di tutela del minorenne ora, in generale, identificato, salvo specifiche e del tutto particolari ipotesi espressamente contemplate dalla novella, unicamente con la persona minore di quattordici anni.

E ciò almeno per due rilievi essenziali: il primo è costituito dal dato che la fattispecie di cui al nuovo art. 609-bis, secondo comma, n. 1), già era prevista dall'abrogato art. 519, secondo comma, n. 3), c.p., nel vigore cioè di una disciplina in cui accanto a tale ultima ipotesi era prevista, in aggiunta, l'ulteriore ed autonoma tutela dell'infra-sedicenne nelle forme di cui al previgente art. 530 c.p. La riedizione integrale quindi della prima fattispecie (ancorché nell'ambito di un inasprimento sanzionatorio) e non anche della seconda è di per sé incompatibile con un'intento legislativo solo modificativo e non anche abrogativo della vecchia corruzione di minorenni.

Il secondo è dato dall'espressa abrogazione operata dall'art. 1 legge n. 66/1996 dell'art. 530 c.p. e dalla previsione, questa sì, nell'ambito di un fenomeno di successione-sostituzione di leggi penali del tempo, della nuova fattispecie (identicamente rubricata sotto il nome) di «corruzione di minorenni» ed avente contenuto più ristretto tanto con riferimento alle qualità del soggetto passivo (deve trattarsi di minore di 14 anni e non più anche di 16 anni) e alle modalità della condotta (consistente solo nel compiere atti sessuali in presenza del minore e non anche sulla sua persona).

I dubbi di legittimità sollevati dalla pubblica accusa appaiono pertanto condivisibili sicché la questione, rilevante nel presente giudizio nei termini sopra indicati, può ritenersi non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, nella parte in cui abroga l'art. 530 c.p. in relazione agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza venga a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Morbegno, addì 6 giugno 1996

*Il pretore: DI GIORGIO*

N. 887

*Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Macerata  
nel procedimento penale a carico di Cirioni Luciano*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilità - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragionevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.**

**(D.-L. 3 maggio 1996, n. 246; d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, art. 12, quarto comma).**

**(Cost., artt. 77 e 24).**

**IL PRETORE**

Rilevato che:

a) il d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 della Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal decreto-legge n. 246/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990, n. 512, sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m. 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato» col decreto-legge n. 246/1996, all'art. 12, quarto comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte Costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col decreto-legge n. 246/1996;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, pertanto, solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, in relazione all'art. 77 Costituzione, nonché dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Macerata, addì 31 maggio 1996

*Il pretore: (firma illeggibile)*

96C1297

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

## MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nel caso in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nel prospetto ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vietati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

## TARIFFE (\*)

### Annunzi commerciali

**Testata** (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).  
Diritto fisso per il massimo di tre righe .....

Densità di scrittura  
fino a 67 caratteri/riga

L. 114.000

Densità di scrittura  
da 68 a 77 caratteri/riga  
L. 132.000

**Testo** Per ogni riga o frazione di riga

L. 38.000

L. 44.000

### Annunzi giudiziari

**Testata** (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).  
Diritto fisso per il massimo di due righe .....

L. 30.000

L. 35.000

**Testo** Per ogni riga o frazione di riga

L. 15.000

L. 17.500

### N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (\*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale .....	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale .....	L. 225.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione .....	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 18%.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

### CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21

### L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A

### LANCIANO

LITOLIBROCARIA  
Via Renzetti, 8/10/12

### PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)

### SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

### MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69

### POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

### CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27

### COSENZA

LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53

### PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31

### REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

### VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

### ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11

### AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappl, 47

### BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71

### CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 28/33

### CASTELLAMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D

### CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253

### ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo

### NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiola, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Meritani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75

### NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

## POLLA

CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi

## SALERNO

LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

### BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27

### CARPI

LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15

### CESENA

LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5

### FERRARA

LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18

### FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12

### MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210

### PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D

### PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160

### RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7

### REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M

### RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

### GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16

### PORDENONE

LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A

### TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

### TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F

### UDINE

LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

### FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15

### LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30

### RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

### ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 81/A

## LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124

## SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4

## TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10

## VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

### CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

### GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R

### IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45

### LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via del Colli, 5

### SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

### BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74

### BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13

### BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11

### BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4

### COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14

### CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72

### GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8

### LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A

### LODI

LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32

### MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32

### MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15

### MONZA

LIBRERIA DELL'ARENARIO  
Via Mapelli, 4

### PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università

### SONDRIO

LIBRERIA ALESSO  
Via Calmi, 14

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Caprignone, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **ALGERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronde, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallotti, 225
- ◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/49
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 385.000</li> <li>- semestrale ..... L. 211.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 72.500</li> <li>- semestrale ..... L. 50.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 215.000</li> <li>- semestrale ..... L. 120.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 72.000</li> <li>- semestrale ..... L. 49.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 215.500</li> <li>- semestrale ..... L. 118.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 742.000</li> <li>- semestrale ..... L. 410.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, preceito con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 360.000
Abbonamento semestrale .....	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli di agudati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 8 0 9 6 \*

**L 8400**